



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 20 luglio 2026 - n. XII/6507
Misura «Nidi Gratis Plus 2026/2027»: approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l'attività di supporto ai comuni aderenti 3

Delibera Giunta regionale 20 luglio 2026 - n. XII/6537
Rinnovo e aggiornamento dell'Accordo di collaborazione di cui alla d.g.r. n. XI/5479/2021 tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, con estensione soggettiva a Principia s.p.a., per il supporto allo sviluppo di un programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley - Approvazione dello schema di accordo e dei criteri per la concessione dei contributi alle imprese 10

Delibera Giunta regionale 20 luglio 2026 - n. XII/6541
Esecuzione della sentenza del TAR della Lombardia n. 139/2006, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2083/2011 - Annullamento in parte qua della scheda dell'ambito territoriale estrattivo ATEc03 in comune di Nuvolaro (BS), previsto dal Piano Cave della Provincia di Brescia, approvato con d.c.r. n. 120/2000, variato e rettificato con d.c.r. n. 582/2008. Ex art. 9, comma 2 bis, l.r. 14/98 34

Delibera Giunta regionale 20 luglio 2026 - n. XII/6545
Disciplina delle strutture non accreditate per lo svolgimento delle attività formative nell'ambito dell'offerta delle Fondazioni ITS Academy Regione Lombardia 36

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Casa e housing sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 21 luglio 2026 - n. 9827
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia - Linea di intervento: «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili». Approvazione del bando per l'attivazione di un programma di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle ALER, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato (Linea 2 - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209) 49

Decreto dirigente unità organizzativa 21 luglio 2026 - n. 9835
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia - Linea di intervento: «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili». Approvazione del bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali (Linea 3 - d.g.r. n. XII/6209/2026 e d.g.r. n. XII/6522/2026). 80

Decreto dirigente struttura 21 luglio 2026 - n. 9843
PR FESR 2021-2027 Asse 10, Azione 4.7.1 «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili». Approvazione del bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato (Linea 1 della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209) 120

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 16 luglio 2026 - n. 9649
2021IT16RFPR010 - Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009 - 52° provvedimento 162

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 15 luglio 2026 - n. 9562
Proroga del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Bollate», rilasciato alla società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua. 168

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 21 luglio 2026 - n. 9823

Approvazione dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la creazione degli spazi di consulenza e formazione, denominati «Scuola in ascolto» - Triennio 2026/2029 e definizione delle procedure per l'accesso alla fase di finanziamento e attivazione del servizio (di cui alla d.g.r. n. 6277 dell'8 giugno 2026)170

Decreto dirigente struttura 21 luglio 2026 - n. 9814

Approvazione dell'avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) a partire dall'anno formativo 2026/2027 prioritariamente nel comune di Bergamo197

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 luglio 2026 - n. XII/6507

Misura «Nidi Gratis Plus 2026/2027»: approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l'attività di supporto ai comuni aderenti

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare, l'articolo 15;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, particolare l'articolo 7, che stabilisce la non applicazione del codice, in presenza delle condizioni di cui al comma 4;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'art. 4 che prevede tra i compiti delle unità d'offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. «Politiche regionali per la famiglia» che tra finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori» che prevede tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

Richiamate le deliberazioni:

- n. X/5096/2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: Approvazione della misura «Nidi Gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia» che approva in via sperimentale la misura denominata «Nidi Gratis»;
- n. X/6716/2017 «Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-2018», istituita nell'ambito dell'Azione 9.3.3 dell'Asse 2 del POR FSE 2014-2020, che prevede per l'anno scolastico 2017-2018 l'azzeramento della retta di frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione con il pubblico, sostenuta dalla famiglia;
- n. XI/4/2018 «Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019», di cui all'Azione 9.3.3 dell'Asse 2 del POR FSE 2014-2020;
- n. XI/1668/2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019-2020 POR FSE 2014-2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)»;
- n. XI/3481/2020 «Approvazione «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3)»;
- n. XI/4929/2021 «Approvazione Misura «Nidi Gratis - Bonus 2021/2022» POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3)»;
- n. XI/6617/2022 «Approvazione Misura «Nidi Gratis - Bonus 2022/2023»»;
- n. XII/405/2023 «Approvazione Misura «Nidi Gratis - Bonus 2023/2024» (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5)»;
- n. XII/2744/2024 «Approvazione Misura «Nidi Gratis Plus 2024/2025» (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5)»;
- n. XII/4593/2025 «Approvazione della Misura «Nidi Gratis Plus» - Programmazione per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5)»;
- n. XII/6201/2026 Misura «Nidi Gratis Plus» - Aggiornamento delle indicazioni strategiche e operative della programmazione per gli anni educativi 2026/2027 E 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5)

Dato atto che con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023 è stato approvato il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura» che adotta quale ambito strategico il numero 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia», obiettivo strategico 2.2.3

«Promuovere e sostenere la famiglia e i suoi componenti in tutto il ciclo di vita»;

Premesso che Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno collaborato nelle precedenti edizioni della misura e in particolare:

- in data 26 aprile 2016 è stato sottoscritto un protocollo per avviare un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo della misura e in data 12 maggio 2016 è stata sottoscritta una convenzione finalizzata a garantire il supporto agli enti locali nella realizzazione della stessa;
- successivamente, a partire dall'edizione «Nidi Gratis» 2017-2018, fino all'ultima edizione 2025-2026 sono state sottoscritte nove convenzioni con le medesime finalità di cui sopra;

Dato atto che per le precedenti edizioni della Misura Nidi Gratis l'attività di ANCI Lombardia a supporto dei Comuni e di interfaccia tra i Comuni e la Regione si è rivelata efficace a garantire tempestivamente le informazioni operative per la gestione della misura e l'implementazione dei dati attraverso l'uso del sistema Bandi e Servizi;

Considerato, altresì, che il supporto fornito da ANCI Lombardia nel corso delle diverse edizioni si è consolidato in prassi operative strutturate e condivise con Regione Lombardia;

Rilevato in particolare, che i Comuni necessitano di un costante e puntuale sostegno e accompagnamento nel loro compito di assicurare il rispetto dei requisiti di accesso e di ammissione al contributo sia da parte delle famiglie e che delle strutture ammesse alla Misura;

Valutato necessario quindi proseguire anche per l'edizione «Nidi Gratis Plus 2026-2027» di supportare i Comuni e garantire un'azione di coordinamento e di controllo che consenta loro di rispondere con tempestività ed efficienza alle famiglie interessate dal servizio e agevolare l'interfaccia con Regione Lombardia;

Preso atto della disponibilità di ANCI Lombardia a fornire attività di supporto nella realizzazione della misura Nidi Gratis Plus 2026/2027 a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia, confermata durante l'incontro tenutosi il 6 maggio 2026 e condivisa così come da pec prot. n. J2.2026.0032017 del 15 maggio 2026;

Preso atto altresì che ANCI Lombardia:

- ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali di rilievo nazionale. ANCI designa rappresentanti delle Città Metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Convenzione Stato-Città Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al d.lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale;
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);
- assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;
- direttamente o mediante proprie strutture svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati anche su incarico della pubblica amministrazione;

Considerato che l'ANAC con il parere del 17 gennaio 2024, n. 66 ha confermato che negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, con la posizione di equi ordinazione tra le pubbliche amministrazioni e di collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune;

Considerato pertanto, di procedere alla stipula di specifico accordo tra Regione Lombardia e ANCI di cui all'articolo 15

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

della legge 241/1990, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, che prevede la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate (lett. a), b), c) e d) in disapplicazione del codice appalti;

Ritenuto opportuno, attesa la conoscenza dei sistemi comunali da parte di ANCI e l'esperienza maturata nella gestione della Misura Nidi Gratis nelle precedenti edizioni, sottoscrivere con ANCI Lombardia un'apposita convenzione di collaborazione così come dettagliato nello schema Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione della convenzione sono stimate in euro 20.000,00, di cui euro 15.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico del bilancio regionale che trovano copertura sulle disponibilità del capitolo 12.05.103.12976 per euro 10.000,00 sull'esercizio 2026 e per euro 5.000,00 sull'esercizio 2027, in base alle modalità di liquidazione stabilite nello schema di convenzione, di cui all'allegato A, oltre a euro 5.000,00 a carico del bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento;

Valutato che l'accordo è stipulato tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, soggetto a disciplina di diritto pubblico, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;

Ritenuto di dare mandato al Direttore pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione e demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sezione Trasparenza, in attuazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con ANCI Lombardia, di cui all'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione della Misura «Nidi Gratis Plus 2026/2027»;

2. di demandare al Direttore Generale pro tempore della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità la sottoscrizione della Convenzione con ANCI Lombardia;

3. di stabilire che le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione della convenzione sono stimate in euro 20.000,00, di cui euro 15.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico del bilancio regionale che trovano copertura sulle disponibilità del capitolo 12.05.103.12976 per euro 10.000,00 sull'esercizio 2026 e per euro 5.000,00 sull'esercizio 2027, in base alle modalità di liquidazione stabilite nello schema di convenzione, di cui all'allegato A), oltre a euro 5.000,00 a carico del bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento;

4. di demandare al dirigente competente della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sezione Trasparenza, in attuazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

Convenzione - Misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027"**Tra**

REGIONE LOMBARDIA, C.F.: 80050050154, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, rappresentata dal Direttore Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, autorizzato alla stipula del presente atto

e

**ANCI LOMBARDIA con sede legale in, Via,
CF, rappresentata dal, nato a, il**

PREMESSO CHE

La DGR n. XII/6201 del 25/05/2026 "MISURA "NIDI GRATIS PLUS" – AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI STRATEGICHE E OPERATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2026/2027 E 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5) concorre all'abbattimento, in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 25.000,00 euro, delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati, mediante un contributo da erogare direttamente ai Comuni, a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS, secondo le seguenti modalità:

- per le famiglie con ISEE minorenni 0 - 20.000,00 l'intervento regionale copre l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS;
- per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 - 25.000,00 l'intervento regionale copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS fino ad un contributo pubblico massimo di 100,00 euro mensili.

CONSIDERATO che, come definito nello Statuto dell'Associazione:

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita "L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali";
- ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali

assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);

- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto.

CONSIDERATO che l'ANAC con il parere del 17/01/2024, n. 66 ha confermato che negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, con la posizione di equi ordinazione tra le pubbliche amministrazioni e di collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune;

CONSIDERATO pertanto, di procedere alla stipula di specifico accordo tra Regione Lombardia e ANCI di cui all'articolo 15 della legge 241/1990, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, che prevede *la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate (lett. a), b), c) e d).* in disapplicazione del codice appalti;

DATO ATTO che il presente atto assicura la partecipazione di ANCI Lombardia e di Regione Lombardia allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza che si configuri alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni e determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune;

PRESO ATTO che ANCI Lombardia:

- ha condiviso gli obiettivi della misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027" quale strumento integrativo alla funzione socioeducativa del nido e di sostegno alla famiglia, anche per facilitare l'accesso o la permanenza della donna nel mercato del lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale;
- ritiene la misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027" coerente con le funzioni istituzionali proprie dei Comuni ed ha manifestato la propria disponibilità a prestare attività di supporto a tutti i Comuni singoli o associati della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la realizzazione della Misura Nidi Gratis Plus 2026/2027 prevede una stretta collaborazione dei Comuni lombardi che devono provvedere alla formale adesione e a adempiere ad una serie di obblighi, necessari per consentire alle famiglie di usufruire del contributo funzionale all'abbattimento della retta;

RILEVATO in particolare, che i Comuni necessitano di un costante e puntuale sostegno e accompagnamento nel loro compito di assicurare il rispetto dei requisiti di accesso e di ammissione al contributo sia da parte delle famiglie e che delle strutture ammesse alla Misura;

RITENUTO pertanto necessario supportare i Comuni e garantire un'azione di coordinamento e di controllo che consenta loro di rispondere con tempestività ed efficienza alle famiglie interessate dal servizio e agevolare l'interfaccia con Regione Lombardia;

PRESO ATTO della disponibilità di ANCI Lombardia a prestare attività di supporto nella realizzazione della misura Nidi Gratis Plus 2026/2027 a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia, confermata durante l'incontro tenutosi in data 6/05/2026 e condivisa così come da pec prot. n. J2.2026.0032017 del 15/05/2026;

CONSIDERATO che le parti stipulano il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune e che, per le attività indicate dalla presente convenzione, Anci Lombardia può avvalersi della propria società partecipata AnciLab s.r.l. soggetta a direzione e coordinamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 Oggetto e durata

La presente convenzione ha per oggetto le attività di supporto a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia nella realizzazione della misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027". La presente convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe potranno essere previste, previo accordo e adozione di apposito atto formale. Nel presente testo, le norme riferite ai Comuni si ritengono valide anche per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, nei casi in cui il servizio di asilo nido o micronido sia stato trasferito da Comuni ad un'Unione di Comuni o ad una Comunità Montana.

Articolo 3 Descrizione delle attività e degli indicatori di monitoraggio

Le attività oggetto della presente convenzione sono relative a:

1. azioni di supporto alle procedure amministrative di gestione di competenza dei Comuni;
 2. azioni di comunicazione e formazione;
 3. indicatori di monitoraggio
-
1. Le **azioni di supporto** saranno garantite mediante servizi di Help Desk e presenze in loco per accompagnamento dei Comuni nella gestione delle criticità legate alle interpretazioni procedurali e alle difficoltà tecnico/amministrative e nelle diverse fasi della procedura per l'erogazione del contributo.

Sono previste le seguenti attività:

- accompagnamento e supporto ai Comuni nelle diverse attività necessarie all'accesso alla misura, all'istruttoria delle pratiche delle famiglie e alla

- rendicontazione, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti di accesso e di ammissione al contributo;
- supporto ai Comuni nella gestione dei rapporti con i nidi privati in relazione alle problematiche derivanti dall'adesione alla misura, con attenzione al rispetto dei requisiti di accesso, di ammissione al contributo e in particolare per evitare casi di anticipazione delle rette da parte delle famiglie;
 - servizio di assistenza tecnica Help Desk per i Comuni: numero verde attivo dal lunedì a venerdì dalle h. 09.00 alle h. 18.00; casella e-mail funzionale dedicata con garanzia di risposta celere (entro 48 ore);
2. Le **azioni di comunicazione e formazione** consistono in:
- organizzazione e realizzazione di incontri formativi per i Comuni;
 - gestione, aggiornamento e mantenimento sito internet dedicato;
 - attività di comunicazione sulla Misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027" mediante la rivista Strategie Amministrative in formato digitale e cartaceo e attraverso i social network istituzionali;
3. Gli **indicatori di monitoraggio** misurano l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi delle attività e delle azioni previste e consistono in:
- numero Comuni supportati, di cui per assistenza tecnica tramite numero verde;
 - numero Comuni supportati per tipologia di richiesta;
 - numero incontri formativi per i Comuni;
 - numero accessi al sito dedicato;
 - numero attività di comunicazione per tipologia (digitale, cartaceo e social).

Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, ANCI Lombardia definisce un dettagliato piano per ciascuna delle azioni sopra indicate che dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

Articolo 4 **Aspetti Economici**

Le risorse complessive a copertura dei costi previsti per l'attuazione della convenzione sono stimate in euro 20.000,00 di cui:

- euro 15.000,00 (comprensivo di IVA e oneri se previsti) a carico di Regione Lombardia che trovano copertura sulle disponibilità del capitolo 12.05.103.12976 del bilancio regionale per euro 10.000,00 sull'esercizio 2026 e per euro 5.000,00 sull'esercizio 2027;
- euro 5.000,00 a valere sul bilancio di ANCI Lombardia a titolo di cofinanziamento;

Articolo 5 **Modalità di liquidazione**

L'erogazione dell'importo di cui all'art. 4, pari a euro 15.000,00 avverrà secondo le seguenti modalità:

- una prima quota pari a euro 10.000,00 successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- saldo pari a euro 5.000,00 a conclusione delle attività svolte e comunque entro il 31 dicembre 2027.

Per ciascuna quota di erogazione richiesta, Anci Lombardia dovrà presentare a Regione Lombardia fattura elettronica, relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute e strettamente riferibili alla presente convenzione alla struttura

regionale competente. Le liquidazioni saranno effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Articolo 6 **Trattamento dei dati personali**

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione della presente convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 **Recesso**

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso anticipato le parti si impegnano ad addivenire a consultazioni finalizzate a garantire il proseguimento delle attività già avviate.

Articolo 8 **Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Regione Lombardia

Il Direttore Generale pro tempore Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale,
Disabilità e Pari Opportunità

Francesco Foti

Anci Lombardia
Rinaldo Mario Redaelli

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.g.r. 20 luglio 2026 - n. XII/6537

Rinnovo e aggiornamento dell'Accordo di collaborazione di cui alla d.g.r. n. XI/5479/2021 tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, con estensione soggettiva a Principia s.p.a., per il supporto allo sviluppo di un programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley - Approvazione dello schema di accordo e dei criteri per la concessione dei contributi alle imprese

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamata la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura che prevede il sostegno alle start up innovative;

Richiamate:

- la d.g.r. 8 novembre 2021, n. XI/5479 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley e approvazione dei criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione»;
- la d.g.r. 4 dicembre 2023, n. XII/1489 «Proroga dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley, di cui alla d.g.r. n. XI/5479/2021»;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2026, n. XII/6168 «Approvazione dello schema di Accordo Quadro di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo»;

Considerato che:

- Principia s.p.a. (già Arexpo s.p.a.) è il soggetto proprietario e sviluppatore dell'area MIND - Milano Innovation District, ecosistema di rilevanza nazionale dedicato alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale;
- Principia s.p.a. opera quale piattaforma di coordinamento e valorizzazione di iniziative strategiche ad alto contenuto innovativo, favorendo l'integrazione tra imprese, università, investitori e istituzioni pubbliche;
- il coinvolgimento diretto di Principia s.p.a. nel rinnovato Accordo di collaborazione consente sia di rafforzare il presidio istituzionale e strategico del Programma di accelerazione all'interno dell'ecosistema lombardo dell'innovazione, assicurandone maggiore coerenza, sostenibilità e integrazione territoriale, sia a rafforzare l'attrattività internazionale del Programma anche attraverso la disponibilità di spazi e servizi dedicati alle start-up selezionate, favorendone l'insediamento stabile presso MIND;

Dato atto che il programma di accelerazione internazionale originariamente promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley di cui alla richiamata d.g.r. 8 novembre 2021, n. XI/5479 ha previsto:

- l'assegnazione di un voucher di 25.000,00, a carico delle risorse di Regione Lombardia, a ciascuna singola start up selezionata tramite evidenza pubblica, da utilizzare per i servizi forniti da Factory Plus s.r.l. società benefit (di seguito Factory Plus), già Cariplo Factory s.r.l. società benefit;
- la selezione di start up ad elevato tasso di innovazione sia hardware che software attive nei settori strategici per l'economia a partire da Industria 4.0, Aerospazio, Scienze della vita, Economia Circolare, Energia e Agrifood;
- l'accesso, per le start up selezionate, ad un percorso di accelerazione di sei mesi alternato da sessioni di formazione frontale, sessioni di revisione, workshop, validazione tecnica ed advisory tecnologica che fanno leva sull'attivazione delle competenze;

- la partecipazione di ciascuna start up selezionata alla giornata «Demoday», evento che permette alla start up di presentare i propri prodotti e servizi innovativi ad un'ampia platea di operatori di Venture Capital, operatori finanziari e altri rilevanti stakeholder dell'ecosistema della Ricerca e dell'Innovazione;

Preso atto che dalla relazione finale circa le attività e i risultati conseguiti in attuazione della richiamata d.g.r. n. XI/5479/2021, trasmessa con pec prot. reg.le O1.2025.0024143 del 24 novembre 2025 da Factory Plus, allora Cariplo Factory, in qualità di soggetto attuatore del programma di accelerazione internazionale, si rileva che:

- il programma di accelerazione internazionale avviato nel periodo 2022-2025, inizialmente realizzato in collaborazione con l'Università di Berkeley - SkyDeck, ha prodotto risultati significativi in termini di attrattività internazionale, selettività, crescita tecnologica e capacità di funding delle startup partecipanti;
- il Programma ha registrato:
 - oltre 4.100 candidature internazionali e la selezione di 54 startup;
 - un incremento medio del TRL (Technology Readiness Level, o Livello di Maturità Tecnologica) da 5 a 7;
 - una crescita complessiva del fatturato delle startup pari al +243% a dodici mesi dalla conclusione dei percorsi di accelerazione;
 - una raccolta complessiva di oltre 24 milioni di euro tra equity e contributi successivi alla partecipazione al Programma;

Rilevato tuttavia che la medesima Relazione finale ha evidenziato alcune rigidità strutturali del modello di accelerazione basato su una partnership internazionale rigida, in particolare con riferimento a:

- limitata flessibilità nell'adattamento dei contenuti e delle tempistiche del programma alle specificità delle startup e dei settori coinvolti;
- complessità nei rapporti con il partner estero sotto l'ombrello di Skydeck;
- ridotta possibilità di evoluzione incrementale del pregresso modello di accelerazione in funzione delle esigenze emergenti dell'ecosistema lombardo dell'innovazione e conseguente opportuna ridefinizione del modello;

Preso atto:

- della pec prot. reg.le O1.2026.0011203 del 12 giugno 2026 con cui Fondazione Cariplo ha confermato la volontà di rinnovare l'Accordo di collaborazione e ha comunicato l'avvenuta deliberazione di cofinanziamento dell'iniziativa;
- della pec prot. reg.le O1.2026.0012926 del 08 luglio 2026 con cui Principia s.p.a. ha manifestato l'interesse ad aderire all'Accordo di collaborazione condividendo le finalità dell'iniziativa e confermando la propria partecipazione al Programma secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione, contribuendo alla sua realizzazione nei termini e con le modalità ivi disciplinate;

Ritenuto pertanto:

- opportuno procedere al rinnovo e aggiornamento dell'Accordo di collaborazione di cui alla d.g.r. n. XI/5479/2021, con estensione soggettiva a Principia s.p.a., confermandone le finalità e l'oggetto, pur ridefinendone il modello;
- di promuovere un programma di accelerazione internazionale evoluto, maggiormente flessibile e adattabile, realizzato in collaborazione con Factory Plus e con l'Università di Berkeley, valorizzando le competenze maturate nel precedente triennio e superando le rigidità del modello precedente;
- di approvare un nuovo schema di Accordo di collaborazione, idoneo a disciplinare ruoli, impegni e modalità di coordinamento tra le Parti per il periodo di riferimento;

Preso atto dell'Accordo tra Factory Plus e l'Università di Berkeley trasmesso da Fondazione Cariplo con la richiamata pec prot. reg.le O1.2026.0011203 del 12 giugno 2026;

Dato atto che:

- Regione Lombardia sosterrà il Programma:
 - con un apporto di complessivi euro 1.000.000,00 nel biennio 2027-2028 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berke-

ley a favore delle start up selezionate nel programma di accelerazione sulla base di una procedura di evidenza pubblica e dei criteri allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le risorse regionali trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, per euro 600.000,00 nel 2027 e per euro 400.000,00 nel 2028 e saranno erogate da Regione Lombardia, sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite dello stanziamento sopra richiamato;
- intervenendo, in coerenza con le linee di sviluppo regionale, nella fase di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali, insieme alle altre iniziative di valorizzazione di start up nate da programmi e iniziative regionali;
- Fondazione Cariplo concorrerà alla realizzazione del Programma:
 - con un apporto di complessivi euro 1.500.300,00 destinati a Factory Plus per la realizzazione del Programma e delle attività di accompagnamento, coordinamento e comunicazione;
- Principia s.p.a. concorrerà alla realizzazione del Programma:
 - con risorse pari a euro 300.000,00 totali, suddivisi in 100.000,00 per anno nel triennio, da erogarsi in favore di Factory Plus per l'erogazione dei servizi di accelerazione e di accompagnamento delle start-up selezionate all'esito della selezione pubblica indetta da Factory Plus, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale, con la finalità di rendere ancora più attrattivo il programma e consolidare la permanenza fisica delle startup presso MIND;
 - attraverso la messa a disposizione di spazi per le startup ovvero attraverso l'erogazione di servizi (a mero titolo esemplificativo: networking con altri centri di innovazione, missioni presso parchi scientifici internazionali, etc.);

Dato atto che le risorse messa a disposizione da Regione Lombardia pari a euro 1.000.000,00, che trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009 del Bilancio regionale 2027-2028, saranno utilizzati per l'erogazione dei contributi da 25.000,00 euro ciascuno, destinati alla copertura dei servizi di accelerazione fruiti dalle start up selezionate, sulla base delle effettive start up accelerate e comunque entro il limite dello stanziamento sopra richiamato;

Stabilito che:

- i contributi, destinati alla copertura dei servizi di accelerazione, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis;
- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - il contributo, destinato alla copertura dei servizi di accelerazione, sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973;
 - le candidature dovranno essere presentate direttamente dai soggetti proponenti compilando il modulo di registrazione («Application Form») e inviando la documentazione indicata nel Regolamento attuativo che verrà approvato dalla Direzione generale Sviluppo Economico;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-

gistro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visti:

- lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia s.p.a. per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare:

- lo schema Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia s.p.a. per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare:

- al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione per Regione Lombardia dell'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- al Dirigente pro tempore della struttura «Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:
 - l'assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di cui allo schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 di cui al d.m. 115/2017, in particolare con riferimento agli articoli 8 e s.s.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Stabilito che:

- l'Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2028, salvo proroghe concordate tra le Parti;
- alle start up accelerate nel Programma oggetto di contributo regionale sarà richiesto di mantenere la sede operativa in Lombardia per cinque anni dalla concessione del contributo, così da consolidare gli effetti dell'iniziativa a favore dello sviluppo del territorio e consentire una contaminazione positiva tra start up incubate e imprese «Corporate» presenti in Lombardia a beneficio dell'intero sistema economico regionale;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero della Fondazione le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successivi provvedimenti;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di procedere al rinnovo e aggiornamento dell'Accordo di collaborazione di cui alla d.g.r. n. XI/5479/2021, con estensione soggettiva a Principia s.p.a., confermandone le finalità e l'oggetto, pur ridefinendone l'assetto soggettivo e operativo;

2. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia s.p.a. per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di stabilire che l'Accordo abbia validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2028, salvo

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

proroghe concordate tra le Parti;

4. Di stabilire che Regione Lombardia concorrerà alla realizzazione del Programma con un cofinanziamento di complessivi euro 1.000.000,00 nel biennio 2027-2028 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley a favore delle start up selezionate nel programma di accelerazione sulla base di una procedura di evidenza pubblica e dei criteri allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di approvare i criteri per la concessione dei contributi regionali alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione, allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di stabilire:

- che le risorse regionali trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, per euro 600.000,00 nel 2027 e per euro 400.000,00 nel 2028 e saranno erogate da Regione Lombardia, sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite dello stanziamento sopra richiamato;
- i contributi, destinati alla copertura dei servizi di accelerazione, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis:
 - la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- il contributo, destinato alla copertura dei servizi di accelerazione, sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973;

7. Di stabilire inoltre che le start up accelerate nel Programma oggetto di contributo regionale sarà richiesto di mantenere la sede operativa in Lombardia per cinque anni dalla concessione del contributo, così da consolidare gli effetti dell'iniziativa a favore dello sviluppo del territorio e consentire una contaminazione positiva tra start up incubate e imprese «Corporate» presenti in Lombardia a beneficio dell'intero sistema economico regionale;

8. Di demandare:

- al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione per Regione Lombardia dell'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- al Dirigente pro tempore della struttura «Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:
 - l'assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di cui allo schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 di cui al d.m. 115/2017, in particolare con riferimento agli articoli 8 e s.s.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. Di trasmettere il presente provvedimento a Fondazione Cariplo e a Principia s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FONDAZIONE CARIPLO

E

PRINCIPIA S.P.A.

**PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
INTERNAZIONALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FACTORY PLUS E
L'UNIVERSITÀ DI BERKELEY**

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore allo Sviluppo Economico Dott. Armando De Crinito, come delegato dalla D.G.R. 22 maggio 2023, n. XII/318 "V Provvedimento Organizzativo 2023", cui ha fatto seguito D.G.R. 25 maggio 2026, n. XII/6191 "IX Provvedimento Organizzativo 2026" di conferma dell'incarico, domiciliato per la carica presso la sede legale in piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (di seguito "Regione Lombardia"),

E

Fondazione Cariplo (C.F. n. 00774480156), con sede in Milano, Via Manin n. 23, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Dott. Sergio Urbani, Direttore Generale (di seguito "Fondazione"),

E

Principia S.p.A., con sede legale in Milano, via Cristina Belgioioso n. 171, C.F. e P.IVA. n. 07468440966, in persona del Procuratore, dott. Marco Pilloni in forza dei poteri lui conferiti dall'Amministratore Delegato con procura del Notaio Antonio Trezza in data 6 maggio 2026, registrata rep. n. 44738, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito "Principia");

di seguito anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria che persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale, ai sensi della

legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e opera in via prioritaria sul territorio della Regione Lombardia;

- Fondazione Cariplo, in coerenza con il proprio Statuto, realizza le proprie finalità anche attraverso il sostegno a progetti e iniziative volte a favorire l'innovazione, l'imprenditorialità e la valorizzazione del capitale umano, anche mediante il ricorso a proprie società strumentali;
- Fondazione Cariplo ha costituito nel 2016 Cariplo Factory S.r.l. – Società Benefit, anche con la finalità di ideare, progettare e gestire programmi e iniziative a supporto dell'innovazione, della creazione di impresa e dello sviluppo di ecosistemi imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico; detta società, a seguito di un riassetto societario, ha da ultimo modificato la propria denominazione in Factory Plus S.r.l. società benefit (di seguito "Factory Plus");
- Regione Lombardia, in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", promuove la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo, il rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione e il sostegno alle start-up innovative;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 prevede il sostegno alle start up innovative;
- con deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2021, n. XI/5479, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione volto al supporto di un programma di accelerazione internazionale, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025;
- nell'ambito dell'attuazione del suddetto Accordo, Factory Plus ha realizzato, nel periodo 2022-2025, un programma di accelerazione internazionale che ha conseguito risultati rilevanti in termini di attrattività internazionale, crescita tecnologica delle start-up partecipanti e capacità di attrarre investimenti;
- la relazione finale di valutazione delle attività svolte ha evidenziato, accanto ai risultati conseguiti, alcune rigidità strutturali del modello di accelerazione basato su partnership internazionali rigide, rendendo opportuna un'evoluzione del

Programma verso un assetto maggiormente flessibile e integrato con l'ecosistema territoriale lombardo;

- Principia S.p.A. (già Arexpo S.p.A.) è la società istituita con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789, per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali allo svolgimento dell'Esposizione Universale Milano 2015, nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta (oggi Milano Innovation District, di seguito, anche solo il "Sito" o "MIND") dopo la sua conclusione;
- Principia è soggetto attuatore del Programma Integrato di intervento di MIND – Milano Innovation District (anche solo "PII MIND"); MIND costituisce un ecosistema di rilevanza internazionale dedicato alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale, nel quale sono insediate università, centri di ricerca, imprese innovative e infrastrutture strategiche per l'innovazione;
- il coinvolgimento diretto di Principia S.p.A. nel presente Accordo consente di rafforzare l'integrazione del Programma di accelerazione con l'ecosistema MIND, favorendo l'attrattività internazionale, la permanenza delle start-up sul territorio e la valorizzazione delle infrastrutture e dei servizi a supporto dell'innovazione;
- Regione Lombardia, Fondazione Cariplo condividono l'interesse a rinnovare e aggiornare l'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. XI/5479/2021, e Principia a partecipare, confermandone le finalità e l'oggetto, pur ridefinendone l'assetto soggettivo e operativo;
- il nuovo programma di accelerazione internazionale ("Programma di accelerazione") si configura come evoluzione del precedente ed è realizzato da Factory Plus quale soggetto attuatore, in collaborazione con l'Università di Berkeley, quale partner tecnico-scientifico, e con il supporto strategico e infrastrutturale di Principia S.p.A.;
- nell'ambito del Programma di accelerazione Factory Plus e l'Università di Berkeley hanno sottoscritto il "Berkeley SkyDeck Partner Agreement for the Innovation Partners Program (IPP)/ Accelerating Careers in Entrepreneurship (ACE) Program" (di seguito "Accordo Factory-Berkeley"), agli atti della

Direzione Generale Sviluppo Economico, in forza del quale Factory Plus è soggetto deputato alla selezione delle startup e che offre alle stesse la possibilità di partecipare al Programma;

- il presente Accordo disciplina, pertanto, i ruoli, gli impegni e le modalità di collaborazione tra le Parti per l'attuazione del Programma di accelerazione internazionale nel periodo di riferimento.

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO

Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.A. per il supporto allo sviluppo e all'attuazione di un Programma di accelerazione internazionale rivolto a start-up ad elevato potenziale innovativo.

Il Programma di accelerazione:

- si configura come rinnovo e aggiornamento del programma realizzato nel periodo 2022–2025 in attuazione dell'Accordo di cui alla DGR n. XI/5479/2021;
- è finalizzato a rafforzare la competitività, la crescita tecnologica e la capacità di attrazione di investimenti delle start-up innovative partecipanti, nonché l'attrattività del sistema regionale lombardo dell'innovazione.

Il Programma è realizzato da Factory Plus quale soggetto attuatore, che ne cura la progettazione, la gestione operativa e il coordinamento complessivo, in collaborazione con le Parti, anche attraverso il coinvolgimento di partner nazionali e internazionali.

Nell'ambito dell'attuazione del Programma, Factory Plus opera in collaborazione con l'Università di Berkeley, in forza dell'Accordo Factory-Berkeley di cui alle premesse, quale partner tecnico-scientifico, al fine di valorizzare competenze, metodologie e best practice internazionali in materia di accelerazione di impresa.

Il Programma è attuato in stretta integrazione con l'ecosistema MIND – Milano Innovation District, anche grazie al contributo di Principia S.p.A., che favorisce l'attrattività, l'insediamento e la permanenza delle start-up sul territorio, nonché la connessione con imprese, università e altri attori dell'innovazione presenti in Mind. Le attività del Programma sono realizzate nel rispetto degli indirizzi di sviluppo regionale e delle modalità operative definite nel presente Accordo, nonché in coerenza con i criteri per la concessione dei contributi regionali approvati con la deliberazione di Giunta regionale di rinnovo e aggiornamento dell'Accordo.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

Regione Lombardia concorre alla realizzazione del Programma di accelerazione internazionale mediante:

- il cofinanziamento del Programma per euro 1.000.000,00, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di rinnovo e aggiornamento dell'Accordo;
- la definizione degli indirizzi strategici di interesse regionale in materia di sviluppo economico, innovazione e attrattività del territorio.

Regione Lombardia partecipa alle attività di indirizzo e monitoraggio del Programma, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto attuatore, e interviene nelle fasi di valorizzazione dei risultati conseguiti dalle start-up accelerate, anche in raccordo con le politiche regionali di sostegno all'innovazione.

Fondazione Cariplo concorre alla realizzazione del Programma attraverso il proprio apporto finanziario per euro 1.500.300,00, secondo quanto stabilito nel presente Accordo e nei limiti delle deliberazioni dei propri organi competenti.

Fondazione Cariplo collabora con Regione Lombardia e Principia S.p.A. al fine di assicurare il coordinamento strategico del Programma e la coerenza dello stesso con le finalità istituzionali delle Parti.

Principia S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e sviluppatore dell'area MIND – Milano Innovation District, concorre alla realizzazione del Programma quale partner strategico e infrastrutturale.

In particolare, Principia S.p.A. si impegna a:

- destinare 300.000,00 euro totali per la realizzazione del programma, suddivisi in 100.000,00 per anno da erogarsi in favore di Factory Plus per l'erogazione dei servizi di accelerazione e di accompagnamento delle start-up selezionate all'esito della selezione pubblica indetta da Factory Plus, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale;
- favorire l'integrazione del Programma di accelerazione con l'ecosistema MIND;
- contribuire all'attrattività e alla permanenza delle start-up partecipanti anche mediante la messa a disposizione di spazi all'interno dell'ecosistema MIND – Milano Innovation District, adeguatamente progettati e attrezzati per ospitare le attività delle start-up. In particolare, Principia S.p.A. favorirà l'insediamento delle start-up accelerate prevedendo la disponibilità, nei termini e modalità che verranno definite, di alcuni spazi all'interno di MIND, al fine di incentivare il radicamento e lo sviluppo delle imprese innovative sul territorio anche dopo la conclusione del Programma; collaborare alle attività di valorizzazione del Programma e dei suoi risultati, in raccordo con le altre Parti.

Resta inteso che Principia S.p.A. non assume il ruolo di soggetto attuatore, né è destinataria di contributi regionali a valere sul presente Accordo.

Factory Plus è individuata quale soggetto attuatore del Programma di accelerazione internazionale.

In tale veste, Factory Plus è responsabile:

- della progettazione, organizzazione e gestione operativa del Programma;
- della pubblicazione e gestione delle procedure di selezione delle start-up, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale;
- dell'erogazione dei servizi di accelerazione e dell'accompagnamento delle start-up lungo il percorso di crescita e sviluppo;
- del monitoraggio delle attività e della rendicontazione nei confronti delle Parti,

secondo le modalità previste dal presente Accordo e dai provvedimenti attuativi.

Nell'ambito dell'attuazione del Programma, Factory Plus opera in collaborazione con l'Università di Berkeley quale partner tecnico-scientifico, al fine di valorizzare competenze, metodologie e best practice internazionali in materia di accelerazione d'impresa.

La collaborazione con l'Università di Berkeley non attribuisce a quest'ultima ruoli di governance del Programma né funzioni di gestione amministrativa o finanziaria, che restano in capo a Factory Plus.

Le Parti collaborano tra loro secondo principi di leale cooperazione, buona fede e trasparenza, al fine di garantire il corretto svolgimento del Programma e il perseguimento delle finalità pubbliche dell'Accordo.

Eventuali ulteriori modalità operative di coordinamento e confronto tra le Parti potranno essere definite, ove necessario, mediante atti attuativi o intese operative, senza modificare il presente Accordo.

4. RISORSE FINANZIARIE E CONTRIBUTI

Regione Lombardia concorre alla realizzazione del Programma di accelerazione internazionale con un apporto finanziario complessivo pari a euro 1.000.000,00 nel biennio 2027–2028, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a favore delle start-up selezionate nell'ambito del Programma.

I contributi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley, secondo quanto previsto dai criteri approvati dalla Giunta regionale.

Le risorse regionali trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009 del Bilancio regionale, come segue:

- euro 600.000,00 per l'annualità 2027;
- euro 400.000,00 per l'annualità 2028.

I contributi regionali sono concessi alle start-up selezionate sulla base delle effettive start-up accelerate nel triennio e comunque entro il limite massimo delle risorse stanziare.

Le risorse regionali saranno erogate, a decorrere da gennaio 2027, sulla base degli avanzamenti in relazione alle start up incubate nel triennio, salvo proroga secondo le disposizioni di cui alla l.r. 34/1978 e s.m.i.

Rimane inteso che, avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione a Factory Plus è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972 e s.m.i.

Fondazione Cariplo, a valere sulle disponibilità previste dalla programmazione istituzionale per il 2026, concorre alla realizzazione del Programma con un apporto finanziario complessivo di 1.500.300,00 euro come da deliberazioni dei propri organi competenti.

Le risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo sono destinate al supporto delle attività di progettazione, coordinamento, accompagnamento e comunicazione del Programma svolte da Factory Plus con cui provvederà a formalizzare i necessari rapporti.

Principia S.p.A. concorre alla realizzazione del Programma mediante un apporto finanziario di 300.000,00 euro complessivi, suddivisi in 100.000,00 per anno - da erogarsi in favore di Factory Plus per l'erogazione dei servizi di accelerazione e di accompagnamento delle start-up selezionate all'esito della selezione pubblica indetta da Factory Plus, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale - e non finanziario, finalizzato a rafforzare l'attrattività del Programma e a favorire l'insediamento e la permanenza delle start-up nell'ecosistema MIND – Milano Innovation District.

L' apporto non finanziario può consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- messa a disposizione di spazi e infrastrutture all'interno di MIND idonee, progettate e allestite per rispondere alle esigenze operative delle start-up, garantendo un ambiente funzionale e confortevole che favorisca la produttività e il benessere dei partecipanti;
- erogazione di servizi a supporto delle start-up, quali assistenza tecnica, servizi logistici, connettività digitale, manutenzione degli spazi e servizi accessori finalizzati a sostenere le attività quotidiane e lo sviluppo delle iniziative

imprenditoriali;

- promozione di attività di networking e connessione con altri ecosistemi dell'innovazione, inclusi incontri con imprese consolidate, centri di ricerca, nonché inviti a partecipare a workshop, eventi di comunicazione e altre iniziative di possibile interesse, favorendo il coinvolgimento attivo delle start-up all'interno dell'ecosistema MIND;
- valorizzazione del Programma e dei suoi risultati, al fine di favorire sinergie, collaborazioni, visibilità e promozione sui canali social di MIND.

L' apporto finanziario di Principia S.p.A. pari a 300.000,00 euro totali non assume natura di contributo pubblico regionale e non rientra nel regime di aiuti di Stato disciplinato dal presente Accordo.

5. ATTIVITA'

Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.A. anche tramite gli apporti del soggetto attuatore Factory Plus concorrono alla realizzazione del Programma di accelerazione internazionale in coerenza con le linee di sviluppo regionale, nelle fasi di indirizzo, selezione e valorizzazione delle start-up partecipanti, nonché nel monitoraggio dei risultati conseguiti nel medio-lungo periodo.

Il Programma di accelerazione si articola in fasi operative, definite e adattate da Factory Plus in funzione delle specificità delle start-up selezionate, dei settori tecnologici di riferimento e delle esigenze dell'ecosistema dell'innovazione, nel rispetto delle finalità del presente Accordo.

In particolare, il piano delle attività del Programma di accelerazione prevede le seguenti fasi:

– **FASE 1 | Raccolta e selezione delle candidature delle start-up**

Factory Plus cura la promozione e la gestione delle procedure di raccolta delle candidature delle start-up mediante call pubbliche a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di attrarre in Lombardia start-up ad alto potenziale innovativo provenienti in particolare dall'estero, favorendone l'insediamento e l'integrazione nell'ecosistema regionale dell'innovazione.

Le procedure di selezione sono finalizzate a individuare start-up ad elevato potenziale innovativo, attive in settori strategici per l'economia regionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di maturità tecnologica, delle prospettive di mercato e della capacità del team imprenditoriale.

– **FASE 2 | Realizzazione del programma di accelerazione**

Il Programma di accelerazione, della durata complessiva indicativa di sei mesi, è progettato e gestito da Factory Plus quale soggetto attuatore e si articola in moduli e attività formative, di mentoring e di accompagnamento allo sviluppo imprenditoriale.

Nell'ambito della realizzazione del Programma, Factory Plus opera in collaborazione con l'Università di Berkeley e con eventuali altri partner nazionali e internazionali, nonché con Università e centri di ricerca, che contribuiscono, secondo le rispettive competenze, allo sviluppo dei contenuti formativi, al mentoring e alla valorizzazione di best practice internazionali.

Le attività del Programma possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- workshop tematici su sviluppo del business, strategia, accesso al mercato e fundraising;
- sessioni di mentoring e advisory tecnico-scientifico;
- percorsi di accompagnamento al go-to-market e alla validazione delle soluzioni in contesti applicativi reali;
- attività di networking con imprese, investitori, università e altri attori dell'ecosistema dell'innovazione.

FASE 3 | Valorizzazione dei risultati

Al termine del percorso di accelerazione, Factory Plus organizza in accordo con le Parti uno o più eventi di valorizzazione dei risultati del Programma finalizzati a favorire l'incontro tra le start-up partecipanti e investitori nazionali e internazionali, operatori finanziari e altri stakeholder qualificati.

Factory Plus supporta le start-up negli incontri one-to-one con investitori e partner potenziali, favorendo opportunità di crescita, investimento e sviluppo industriale.

6. REGIME DI AIUTI

I contributi regionali concessi alle start-up nell'ambito del Programma di accelerazione internazionale sono erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

7. VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà il 31 dicembre 2028.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative o altre rilevanti ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

L'Accordo potrà essere rinnovato o prorogato, previo espresso accordo tra le Parti, sulla base dei risultati conseguiti dalle start up accelerate nel primo triennio.

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE AZIONI REALIZZATE

Le Parti s'impegnano a monitorare in tutte le fasi l'andamento delle attività previste nel presente Accordo.

A conclusione delle attività le Parti provvederanno ad analizzare gli esiti ed i risultati del Programma in senso ampio.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Fondazione, ai sensi dell'art. 1381 Codice civile, farà quanto possibile affinché Factory si assuma l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13

agosto 2010 n. 136, da considerarsi quale condizione per l'erogazione del contributo di cui al precedente art. 3.

Il presente accordo sarà risolto di diritto qualora le transazioni riferibili allo stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o dell'ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente:

– n. 100000011050 presso Banca Intesa Sanpaolo - IBAN:
IT66L0306912711100000011050 intestato a Factory Plus.

10. COMUNICAZIONE

Le Parti condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

Le comunicazioni verso le start up beneficiarie inerenti la concessione ed erogazione dei contributi regionali saranno curate da Factory in raccordo con Regione Lombardia, evidenziando che i suddetti contributi a fondo perduto (*grant*) derivano da risorse regionali.

11. UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti, previa opportuna informativa ai, e nel rispetto di eventuali obblighi di riservatezza assunti nei confronti dei soggetti interessati, concordano di poter utilizzare le informazioni e i risultati raccolti in occasione dell'attività del programma di accelerazione internazionale e delle performance di mercato delle start up accelerate per fini istituzionali e per la divulgazione di tali risultati.

Rimane inteso che, in caso di utilizzo di dette informazioni, la Parte interessata avrà cura di menzionare anche l'altra, unitamente a Factory, quali soggetti coinvolti nel Programma, nonché il Programma stesso.

Le Parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari.

12. NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA LAVORO

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

13. DOCUMENTI FORNITI

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che una Parte possa aver fornito ad altra Parte con riferimento all'oggetto del presente Accordo è e rimane di proprietà della prima.

14. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

15. SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo è a carico delle Parti ed è assolta in modo virtuale.

16. PRIVACY

Le Parti dichiarano di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo e dal Bando per la selezione delle start up attuativo dei criteri di cui al precedente articolo 3.

Il trattamento dei dati relativi a soggetti terzi verrà disciplinato, laddove opportuno, tramite appositi successivi provvedimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679.

17. LIMITI ISTITUZIONALI E STATUTARI

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi vincoli statutari ed istituzionali, impegnandosi reciprocamente a rispettarli in ogni stato e fase del presente Accordo.

In particolare, le Parti sono soggette a:

- vincoli territoriali:
 - la Fondazione sostiene enti che operino in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
 - la Regione sostiene gli operatori economici che abbiano sede operativa all'interno della Regione Lombardia;
- vincoli erogativi:
 - per quanto applicabile, la Fondazione sostiene esclusivamente enti privi di scopo di lucro, ai sensi di quanto disciplinato nel documento “Criteri generali per la concessione di contributi” di cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza ovvero a proprie società strumentali;
 - i destinatari dei contributi previsti da Regione Lombardia sono (ai sensi della l.r. 11/2014) “start up” costituite come MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) con sede operativa sul territorio regionale ovvero che dichiarino l'intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia ai fini dell'erogazione del contributo; la verifica sull'effettiva costituzione della sede operativa in Lombardia è a carico di Factory e costituisce parte della rendicontazione da trasmettere a Regione Lombardia;
 - il contributo di Regione Lombardia sarà erogato secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 e nel quadro della l.r. 34/1978 e s.m.i. e della l.r. 11/2014.

18. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Le Parti dichiarano di conoscere le disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, così come

successivamente modificato e integrato, e si impegnano, nella esecuzione del presente Accordo, a fare in modo che il proprio personale e i soggetti, comunque, loro afferenti non commettano e si astengano dal tenere condotte contrarie ai principi e alle disposizioni di cui al menzionato Decreto legislativo 231/2001.

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione
Generale Sviluppo
Economico
(dott. Armando De Crinito)

Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale e CEO
(dott. Sergio Urbani)

Principia S.p.a.
Il Procuratore
(dott. Marco Pilloni)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

_____ • _____

ALLEGATO B

Titolo	RINNOVO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE INTERNAZIONALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FACTORY PLUS E L'UNIVERSITÀ DI BERKELEY – DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
Premesse	Il Programma di accelerazione internazionale nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, avviata in attuazione dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. XI/5479/2021, ed è stato attuato nel periodo 2022–2025 mediante il coinvolgimento di partner qualificati dell'ecosistema dell'innovazione. Considerati gli esiti del Programma concluso e i risultati conseguiti, nonché le evidenze emerse in merito alla necessità di un'evoluzione del modello di accelerazione verso un assetto maggiormente flessibile e integrato con il contesto territoriale, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intendono rinnovare e aggiornare l'Accordo di collaborazione, con estensione soggettiva a Principia S.p.A. quale soggetto proprietario e sviluppatore dell'area MIND – Milano Innovation District, al fine di rafforzare l'integrazione del Programma con l'ecosistema dell'innovazione lombardo e la capacità di attrazione e consolidamento delle start-up sul territorio.
Finalità	Il Programma di accelerazione internazionale è finalizzato a: - supportare il percorso di crescita e sviluppo, anche in ambito internazionale, di imprese innovative (start-up), favorendone la competitività e l'accesso al mercato; - rafforzare le competenze imprenditoriali e manageriali delle start-up, contribuendo ad attrarre talenti, iniziative imprenditoriali e investimenti anche dall'estero, favorendo la partecipazione al programma di start-up internazionali e il loro insediamento operativo in Lombardia.; - intervenire nel cosiddetto “miglio critico” dell'innovazione (death valley), sostenendo i processi di validazione tecnologica, industrializzazione e scalabilità delle soluzioni; - valorizzare e integrare competenze, metodologie e best practice internazionali a beneficio della catena del valore dell'innovazione e del sistema economico regionale e nazionale. Il Programma favorisce inoltre l'integrazione delle start-up selezionate con l'ecosistema dell'innovazione lombardo, anche attraverso il loro inserimento nel contesto del Milano Innovation District – MIND.

PRSS XII Lgs.	O.S. 4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa
Soggetti beneficiari	I destinatari finali dei contributi previsti da Regione Lombardia sono (ai sensi della l.r. 11/2014) "start up" costituite come MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) con sede operativa sul territorio regionale ovvero che dichiarino l'intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia ai fini dell'erogazione del contributo (voucher). La sede operativa in Lombardia è requisito per l'erogazione del voucher e sarà oggetto di verifica da parte di Factory Plus s.r.l. Società Benefit anche successivamente all'assegnazione del contributo destinato alla copertura dei costi dei servizi di accelerazione. La sede operativa dovrà essere mantenuta in Lombardia per 5 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
Soggetto gestore	Il soggetto del gestore del programma è Factory Plus s.r.l. Società Benefit (di seguito Factory Plus), che è tenuta a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s; - effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare l'iniziativa secondo i criteri di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Il trasferimento delle risorse a Factory Plus avverrà sulla base degli avanzamenti in relazione alle start up accelerate nel triennio, salvo proroga secondo le disposizioni di cui alla l.r. 34/1978 e s.m.i..

	Le comunicazioni verso le start up beneficiarie inerenti la concessione ed erogazione dei voucher regionali saranno curate da Factory Plus in raccordo con Regione Lombardia, evidenziando che i suddetti contributi a fondo perduto derivano da risorse regionali. Factory Plus dovrà trasmettere due relazioni intermedie sullo stato di avanzamento del programma entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno, nonché una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività alla scadenza dell'Accordo.
Dotazione finanziaria	Regione Lombardia sostiene il Programma con un apporto complessivo pari a euro 1.000.000,00 nel biennio 2027–2028, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto (voucher) a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley, a favore delle start-up selezionate nell'ambito del Programma. In caso di mancato utilizzo da parte delle start up innovative delle dotazioni loro riservate, le stesse torneranno nella disponibilità generale della dotazione per finanziare le altre start up utilmente collocate in graduatoria.
Fonte di finanziamento	Euro 1.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.15009 "Realizzazione progetti per l'innovazione e la competitività a favore delle imprese" del bilancio 2027-2028, sulle annualità di seguito indicate: – euro 600.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 – euro 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2028
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di Bandi attuativi da parte di Factory Plus in qualità di responsabile del procedimento. Ogni singola start up innovativa selezionata riceverà un voucher (del valore massimo di 25.000 euro) che potrà essere utilizzato da quest'ultima esclusivamente per i servizi che le verranno erogati nel programma di accelerazione per il tramite di Factory Plus.
Regime di aiuto	I contributi regionali alle imprese accelerate sotto forma di voucher sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

	In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo premiale sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis: - la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: – attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023; – informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
Interventi ammissibili	Per accedere al programma di accelerazione e, quindi, al contributo regionale (voucher), Factory Plus attiverà più bandi pubblici a livello nazionale e internazionale volti a selezionare start-up ad elevato potenziale tecnologico e imprenditoriale. Le call saranno orientate prevalentemente all'attrazione di start-up internazionali interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza nel mercato europeo attraverso l'insediamento operativo in Lombardia (almeno il 60% di start up devono essere internazionali). I settori delle call sono individuati da Factory Plus in raccordo con la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia e l'Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico di Fondazione Cariplo.
Spese ammissibili	Ogni singola start up innovativa selezionata riceverà un voucher che potrà essere utilizzato da quest'ultima esclusivamente per i servizi che le verranno erogati nel programma di accelerazione per il tramite di Factory Plus.
Tipologia della procedura	L'assegnazione del contributo regionale (voucher) avverrà con procedura valutativa a graduatoria.
Istruttoria e valutazione	Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica della startup innovativa.

	L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione prodotta in sede di domanda e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istruttoria tecnica, che sarà effettuata dal Responsabile del procedimento con il supporto di un apposito nucleo di valutazione con la partecipazione di almeno un funzionario regionale e un program officer di Fondazione Cariplo, è finalizzata a verificare il potenziale della startup rispetto alle finalità del programma e sulla base dei seguenti criteri di valutazione, che saranno maggiormente dettagliati nel bando: – soddisfazione di un bisogno di mercato; – innovatività della soluzione – fattibilità tecnica; – sostenibilità economica; – scalabilità della soluzione. – competenze ed eterogeneità del team; – potenziale di sviluppo internazionale della startup – capacità di generare ricadute sull'ecosistema regionale dell'innovazione. A conferma del valore qualitativo delle startup potranno essere previste dal bando di successiva emanazione delle attestazioni di soggetti terzi specializzati quali ad esempio Uffici di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office, TTO), incubatori, acceleratori, venture capital, business angels, intermediari finanziari, grandi imprese coinvolte in percorsi di co-innovazione (cd. "Corporate"), ovvero altri soggetti specializzati. La soglia minima di punteggio per accedere al contributo regionale (voucher) è di 75 su 100. Il procedimento di approvazione dei beneficiari dei contributi si concluderà entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando promosso da Factory Plus.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Le risorse regionali saranno erogate direttamente a Factory Plus sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite di risorse stanziato da Regione Lombardia a copertura dei servizi fruiti dalle start up accelerate che saranno rendicontati. In tutti i casi (start up italiane e start up internazionali) l'erogazione del voucher è subordinata alla costituzione di una sede operativa in Lombardia.

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.g.r. 20 luglio 2026 - n. XII/6541
Esecuzione della sentenza del TAR della Lombardia n. 139/2006, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2083/2011 - Annullamento in parte qua della scheda dell'ambito territoriale estrattivo ATEc03 in comune di Nuvolera (BS), previsto dal Piano Cave della Provincia di Brescia, approvato con d.c.r. n. 120/2000, variato e rettificato con d.c.r. n. 582/2008. Ex art. 9, comma 2 bis, l.r. 14/98

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 novembre 2021 - n. 20 «Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati» e in particolare l'art. 28, comma 5, il quale prevede che i piani delle cave già adottati alla data di approvazione delle modalità e disposizioni tecnico-amministrative di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 28, sono approvati e disciplinati ai sensi della l.r. 14/1998;

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava», in particolare l'art. 9, comma 2 bis;

Preso atto che la Provincia di Brescia, con nota acquisita al protocollo regionale n. T1.2025.0140750 del 26 settembre 2025, ha trasmesso la richiesta della società Buzzi Unicem s.p.a. di adeguamento del vigente Piano Cave della Provincia di Brescia - settore argille, pietre ornamentali e calcari, in ottemperanza a sentenze passate in giudicato;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VII/120 del 21 dicembre 2000 con la quale è stato approvato il Piano Cave della Provincia di Brescia - settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari;
- la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/582 del 19 marzo 2008 con la quale è stato variato e rettificato il Piano Cave della Provincia di Brescia - settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari;

Atteso che nel citato Piano cave è compreso l'Ambito Territoriale Estrattivo ATEc03, localizzato in comune di Nuvolera, e che nella scheda tecnica relativa a tale ATE sono riportate prescrizioni e modalità per l'esercizio dell'attività estrattiva;

Considerato che la società Buzzi Unicem s.p.a. ha impugnato avanti al TAR della Lombardia Sezione di Milano la citata d.c.r. 120/2000, nella parte in cui in cui è stato previsto che il tracciato di una strada pubblica intersechi l'area dell'ATEc03;

Vista la sentenza TAR Lombardia sezione Milano n. 139/2006, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2083/2011, che ha accolto il ricorso, annullando la delibera impugnata nella parte in cui prevede la realizzazione di una nuova opera stradale, al servizio dell'attività estrattiva del Bacino territoriale di produzione del settore pietre ornamentali, intersecante l'area dell'ATEc03 in Comune di Nuvolera (BS);

Preso atto che la Provincia di Brescia, con la soprarichiamata nota del 26 settembre 2025, ha precisato che la parte della scheda di piano interessata dalle sentenze citate è quella di seguito riportata (in quanto la planimetria dell'ATE non riporta la previsione della strada di progetto contestata): «NOTE: La realizzazione di nuova opera stradale al servizio dell'attività estrattiva del Bacino territoriale di produzione del settore pietre ornamentali dovrà essere necessariamente subordinata alla definizione di un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati e dalla conseguente convenzione tra questi e gli operatori autorizzati alla coltivazione, nella quale dovranno essere definiti modalità e tempi d'attuazione nel rispetto dei programmi aziendali e delle previsioni attribuite all'ambito estrattivo 1BTP1 di Nuvolera del PPC.»

Vista la nota della Provincia di Brescia, acquisita al protocollo regionale n. T1.2025.0187880 del 01 dicembre 2025, con la quale, nel precisare che l'ipotesi di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale a servizio dell'attività estrattiva non è prevista dalla pianificazione territoriale provinciale vigente, ha richiesto al Comune di Nuvolera di esprimere il proprio parere in merito all'adeguamento al giudicato e alla possibilità di procedere all'eliminazione della previsione viabilistica dal P.G.T.;

Preso atto che il Comune di Nuvolera, con nota acquisita al protocollo regionale n. T1.2026.0035134 del 23 marzo 2026, ha comunicato l'intenzione di procedere allo stralcio della previsione viabilistica in questione in occasione della prossima Variante Generale al P.G.T., non ravvisando soluzioni alternative alla stessa;

Ritenuto pertanto, che l'adeguamento al giudicato, attuato tramite lo stralcio della previsione viabilistica dalla scheda di Piano dell'ATEc03, risulti coerente con le indicazioni della Pro-

vincia di Brescia e trovi conferma nella posizione espressa dal Comune di Nuvolera che, per quanto di competenza, non ha formulato proposte alternative per la realizzazione dell'infrastruttura stradale;

Vista la scheda a tal uopo predisposta, allegata parte integrante della presente deliberazione, riportante le indicazioni per la coltivazione e recupero ambientale dell'ATEc03, previsto nel Piano Cave della Provincia di Brescia - settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari, modificata in ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia sezione Milano n. 139/2006, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2083/2011;

Dato atto che le sopracitate sentenze sono passate in giudicato;

Visto il comma 2bis dell'art. 9 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, così come integrata dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, che prevede che le modificazioni del piano delle cave dovute in ottemperanza di sentenza passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto di conformarsi, ai sensi del comma 2bis dell'art. 9 della l.r. 14/98, a quanto stabilito dalla sentenza del TAR della Lombardia n. 139/2006, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2083/2011, modificando, per le motivazioni indicate in premessa, la scheda relativa all'ATEc03 prevista nel Piano Cave della Provincia di Brescia - settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari, approvato con d.c.r. n. 120/2000, variato e rettificato con d.c.r. n. 582/2008, riportata nell'allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e che sostituisce quella relativa all'ATEc03, allegata alle d.c.r. nn. 120/2000 e 582/2008;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura approvato con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023, in particolare, l'Obiettivo Strategico 5.1.4.1 «Attuare la normativa sulle attività estrattive»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. in ottemperanza a quanto statuito con la sentenza del TAR della Lombardia n. 139/2006, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2083/2011, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della l.r. 14/98, di annullare *in parte qua*, per le motivazioni indicate in premessa, la scheda relativa all'ATEc03, prevista nel Piano Cave della Provincia di Brescia - settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari, approvato con d.c.r. n. 120/2000, variato e rettificato con d.c.r. n. 582/2008, riportata nell'allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e che sostituisce quella relativa all'ATEc03, allegata alle d.c.r. nn. 120/2000 e 582/2008;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Brescia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

COMUNE DI NUVOLERA

AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO c03

Comune: Nuvolera

Località: Roncadelli

Foglio C.T.R.: D6d1

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO ESTRATTIVO

Tipo di materiale: calcare
Giacitura rappresentativa della roccia: 175°N 15°
Accessibilità: viabilità ordinaria esistente, strade Comunali di smistamento primarie e viabilità di piano
Quota di riferimento: max 480 m s.l.m. min m 170 s.l.m.
Cave attive: Unicem S.p.a.
Vegetazione e uso del suolo: formazioni boschive termofile sia naturaliformi che destrutturate.
Vincoli amministrativi: vedi tavola n. 4.a.1

INDICAZIONI DI PIANO

QUANTITATIVO	1°Decennio	2°Decennio
Attività esistenti	1.950.000	2.535.000

Prescrizioni tecniche per la coltivazione: vedi n.t.a.
Destinazione finale: naturalistica
Modalità di recupero: vedi n.t.a.
Pendenza media del versante recuperato: da definire nel progetto di ambito territoriale estrattivo in funzione delle caratteristiche geostrutturali dell’ammasso roccioso e delle metodologie di recupero ambientale
Prescrizioni tecniche particolari per il recupero ambientale: a causa della visibilità del sito si dovranno attuare adeguati interventi di recupero ambientale e/o di mitigazione della percezione visiva dell’attività estrattiva

Note: La realizzazione di nuova opera stradale al servizio dell’attività estrattiva del Bacino territoriale di produzione del settore pietre ornamentali dovrà essere necessariamente subordinata alla definizione di un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati e dalla conseguente convenzione tra questi e gli operatori autorizzati alla coltivazione, nella quale dovranno essere definiti modalità e tempi d’attuazione nel rispetto dei programmi aziendali e delle previsioni attribuite all’ambito estrattivo 1BTP1 di Nuvolera del PPC.

In ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia sezione Milano n. 139/2006, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2083/2011, la previsione indicata in Note è stralciata.

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.g.r. 20 luglio 2026 - n. XII/6545

Disciplina delle strutture non accreditate per lo svolgimento delle attività formative nell'ambito dell'offerta delle Fondazioni ITS Academy Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 15 luglio 2022, n. 99 – «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che prevede che:
 - siano definiti a livello nazionale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
 - le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono tali requisiti e standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definendo conseguentemente le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento;
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191 recante «Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento» e relativo Allegato A, che disciplina i requisiti infrastrutturali e organizzativi delle sedi;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 11, comma 1, che articola il sistema di istruzione e formazione professionale, e che, alla lettera b), inserisce nel sistema i corsi avviati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), cui consegue il diploma di tecnico superiore di V livello EQF;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023, n.42, che individua tra gli ambiti strategici la formazione professionale e gli ITS Academy;
- la d.g.r. 19 febbraio 2024, n. 1921, e s.m.i., recante «Requisiti e procedure per l'accreditamento regionale degli ITS Academy ai sensi della l. 99/2022 e dei relativi decreti ministeriali attuativi», che:
 - recepisce integralmente i requisiti di accreditamento disposti dal d.m. 4 ottobre 2023, n. 191 e dal relativo allegato A;
 - rimanda a successivi decreti attuativi regionali la definizione e adozione di eventuali ulteriori procedimenti amministrativi dei quali si rendesse utile l'attivazione;
- il decreto del dirigente della Unità Organizzativa 15 dicembre 2025, n. 18507, recante «Istituzione, struttura e regole di gestione dell'elenco delle Fondazioni ITS Academy accreditate in Regione Lombardia in attuazione della d.g.r. 19 febbraio 2024, n. 1921» che approva le indicazioni circa l'utilizzo della sede principale, delle sedi distaccate e dei laboratori delle Fondazioni ITS Academy, stabilendo che nella sede principale della Fondazione possono essere erogati solo ed esclusivamente percorsi ITS e percorsi IFTS gestiti ed erogati direttamente dalla Fondazione stessa e che le sedi distaccate della Fondazione ITS Academy, accreditate e inserite nel sistema informativo regionale SIUO, possono essere condivise con i soci fondatori della Fondazione stessa;

Considerato che:

- la d.g.r. 19 febbraio 2024, n. 1921 ha definito, in attuazione della normativa nazionale, il sistema regionale di accreditamento delle Fondazioni ITS Academy, disciplinando requisiti, procedure e modalità di verifica;
- il d.d.u.o. 15 dicembre 2025, n. 18507 ha dato attuazione operativa alla citata deliberazione, definendo, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle sedi delle Fondazioni ITS Academy accreditate con riferimento alla sede principale, alle sedi distaccate e ai laboratori;
- il sistema delle Fondazioni ITS Academy rappresenta uno strumento strategico per la formazione terziaria professionalizzante e per il rafforzamento del raccordo tra sistema educativo e sistema produttivo, anche a livello locale e richiede pertanto una forte integrazione con il tessuto produttivo e territoriale;
- al fine di garantire un'offerta formativa coerente con le esigenze, in continua evoluzione, del sistema produttivo

anche a livello locale, le Fondazioni ITS Academy utilizzano frequentemente spazi — quali aule destinate ai moduli teorici, laboratori avanzati, poli tecnologici, imprese, centri di ricerca e altre strutture — anche in modalità flessibile e non pianificabile nel lungo periodo

Dato atto che:

- la prassi e l'evoluzione del sistema ITS Academy ha evidenziato come, anche sotto l'impulso di progetti di integrazione territoriale, le Fondazioni ITS Academy, per la realizzazione dei percorsi formativi, utilizzano frequentemente anche strutture non accreditate esterne quali laboratori, imprese e centri di ricerca, anche in condivisione con altri soggetti;
- la normativa vigente disciplina le sedi accreditate (principali e distaccate), ma non disciplina in modo puntuale l'utilizzo di questi ulteriori spazi formativi, non oggetto di disciplina puntuale nel quadro normativo nazionale;

Precisato che:

- ai sensi dell'Allegato A del d.m. 191/2023, la sede principale costituisce il presidio delle funzioni di direzione, coordinamento didattico, gestione amministrativa e servizi agli studenti, che devono essere garantite in via continuativa dalla Fondazione ITS Academy;
- l'utilizzo di ulteriori spazi o luoghi di erogazione non può comportare il venir meno del suddetto presidio unitario;

Rilevato che l'assenza di una disciplina per le suddette strutture non accreditate, per le quali è comunque consentito l'utilizzo per lo svolgimento delle attività formative, può generare incertezze applicative;

Ritenuto pertanto necessario:

- disciplinare l'utilizzo di strutture non accreditate per lo svolgimento delle attività formative, garantendo flessibilità organizzativa e coerenza con i fabbisogni territoriali;
- introdurre una specifica disciplina per i casi in cui i percorsi ITS siano realizzati in territori non coperti da sedi accreditate, nei quali tuttavia è presente il bisogno formativo a cui l'offerta didattica degli ITS può efficacemente rispondere;
- introdurre una specifica disciplina per i casi in cui i percorsi ITS, parte di essi, siano realizzati all'interno di strutture condivise;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare, in un'ottica di maggiore flessibilità organizzativa e didattica ed in coerenza con quanto disposto dagli atti nazionali e regionali sopra citati, l'utilizzo da parte delle Fondazioni ITS Academy di «strutture non accreditate», quali spazi aggiuntivi rispetto alle sedi principali e distaccate per le quali è previsto l'accreditamento;

Precisato, altresì, che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento si pongono in rapporto di integrazione e coordinamento con il sistema di accreditamento regionale disciplinato dalla d.g.r. n. 1921/2024 e dal d.d.u.o. n. 18507/2025, senza modificarne i presupposti e i requisiti, ma introducendo una disciplina integrativa relativa alle «strutture non accreditate» utilizzate per lo svolgimento delle attività formative e aggiuntive rispetto alle sedi accreditate, principali e distaccate;

Dato atto inoltre che, al fine di garantire la conclusione dei percorsi formativi già avviati e di assicurare la tutela dei discenti, l'Amministrazione regionale può autorizzare, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività in essere, l'utilizzo delle strutture non accreditate anche da parte delle Fondazioni ITS Academy accreditate in via provvisoria ai sensi del d.m. n. 191/2023 per le quali l'accreditamento definitivo risulti, a qualunque titolo, precluso all'esito dell'istruttoria tecnica di accreditamento o in conseguenza di atti o fatti sopravvenuti che ne abbiano compromesso il buon esito;

Ritenuto necessario individuare i principali criteri di individuazione e gestione delle strutture non accreditate con particolare riferimento a:

- Definizione e Ambito di applicazione;
- Tipologie di strutture e modalità di utilizzo;
- Requisiti strutturali e responsabilità verso l'utenza;
- Tracciabilità, anche finanziaria, e controlli;

Visti gli elaborati tecnici predisposti dagli Uffici, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale:

- allegato 1 «Indicazioni per l'attivazione di «strutture non accreditate» da parte delle Fondazioni ITS Academy»;
- allegato 2 «Schema per la comunicazione da parte della Fondazione ITS Academy di utilizzo di strutture non accre-

ditate»;

- allegato 3 «Schema per la comunicazione da parte della Fondazione ITS Academy di utilizzo di strutture non accreditate quali Polo Formativo di corso per l'intera durata del percorso di formazione»;
- allegato 4 «Schema di autocertificazione reso dalla struttura ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti previsti in materia di strutture non accreditate»;

Dato atto che la disciplina regionale di cui al presente provvedimento non introduce nuove tipologie di sedi, ma regola l'utilizzo di strutture per lo svolgimento delle attività formative, in coerenza con quanto già previsto dall'Allegato A del d.m. 191/2023;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disciplinare, in un'ottica di maggiore flessibilità organizzativa e didattica ed in coerenza con quanto disposto dagli atti nazionali e regionali sopra citati, l'utilizzo da parte delle Fondazioni ITS Academy di «strutture non accreditate» quali spazi aggiuntivi rispetto alle sedi accreditate, principale e distaccate;

2. di precisare che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento si pongono in integrazione e coordinamento con quanto previsto dalla d.g.r. n. 1921/2024 e dal d.d.u.o. n. 18507/2025, senza modificarne i presupposti e i requisiti, ma introducendo una disciplina integrativa relativa alle «strutture non accreditate», aggiuntivi rispetto alle sedi accreditate, principale e distaccate;

3. di stabilire che:

- la nozione di «strutture non accreditate» deve intendersi quale elemento organizzativo e funzionale meramente complementare alle sedi accreditate e che, pertanto, ad eccezione dei casi di cui all'allegato 3 del presente provvedimento, non possono configurarsi come sede stabile e continuativa di erogazione dei percorsi. Al di fuori di tali casi, non è ammesso un utilizzo sistematico e continuativo tale da configurare una sede stabile;
- gli spazi delle strutture non accreditate si configurano come luoghi utilizzabili solo ed esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività formative, in coerenza con il progetto didattico e il percorso formativo della Fondazione ITS Academy che li utilizza;
- l'utilizzo degli spazi delle strutture non accreditate è soggetto a formalizzazione dei rapporti con i soggetti ospitanti;
- le strutture non accreditate di cui all'allegato 2 del presente provvedimento non costituiscono sedi accreditate ai sensi della d.g.r. n. 1921/2024 e, pertanto, non sono soggetti ad autorizzazione regionale; tuttavia, la Fondazione ITS Academy che utilizza i suddetti spazi deve garantire la tracciabilità sia dei luoghi nei quali si svolgono i percorsi tramite registrazione nella piattaforma regionale SIUF, sia delle attività formative svolte mediante l'utilizzo degli strumenti regionali;
- le strutture non accreditate di cui all'allegato 3 del presente provvedimento non costituiscono sedi accreditate ai sensi della d.g.r. n. 1921/2024. Tuttavia, le stesse, essendo ammissibili solo ed esclusivamente se previste da avvisi regionali, sono soggette ad autorizzazione regionale, che si sostanzia nell'ammissione del progetto formativo nell'ambito dell'avviso. La Fondazione ITS Academy che utilizza i suddetti spazi deve garantire la tracciabilità sia dei luoghi nei quali si svolgono i percorsi tramite registrazione nella piattaforma regionale SIUF, sia delle attività formative svolte mediante l'utilizzo degli strumenti regionali.

4. di disporre, in coerenza con i principi di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e al fine di garantire l'assenza di doppio finanziamento, che il bilancio annuale e il piano dei conti delle Fondazioni ITS Academy esplicitino le spese relative all'effettivo utilizzo delle «strutture non accreditate», indicando altresì nella nota integrativa i criteri e le modalità di calcolo delle medesime;

5. di ribadire che, a tutela dei lavoratori e dell'utenza:

- presso i suddetti spazi devono, in ogni caso, essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali in riferimento agli specifici corsi erogati;
- resta in capo al legale rappresentante della Fondazione ITS Academy la responsabilità in materia di sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio, di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, dei suddetti spazi;

6. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- allegato 1 «Indicazioni per l'attivazione di «strutture non accreditate» da parte delle Fondazioni ITS Academy»;
- allegato 2 «Schema per la comunicazione da parte della Fondazione ITS Academy di utilizzo di strutture non accreditate»;
- allegato 3 «Schema per la comunicazione da parte della Fondazione ITS Academy di utilizzo di strutture non accreditate quali Polo Formativo di corso per l'intera durata del percorso di formazione»;
- allegato 4 «Schema di autocertificazione reso dalla struttura ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti previsti in materia di strutture non accreditate»;

7. di dare atto che, al fine di garantire la conclusione dei percorsi formativi già avviati e di assicurare la tutela dei discenti, l'Amministrazione regionale può autorizzare, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività in essere, l'utilizzo delle strutture non accreditate anche da parte delle Fondazioni ITS Academy accreditate in via provvisoria ai sensi del d.m. n. 191/2023 per le quali l'accreditamento definitivo risulti, a qualunque titolo, precluso all'esito dell'istruttoria tecnica di accreditamento o in conseguenza di atti o fatti sopravvenuti che ne abbiano compromesso il buon esito;

8. di dare atto che la disciplina regionale di cui al presente provvedimento non introduce nuove tipologie di sedi, ma regola l'utilizzo di strutture per lo svolgimento delle attività formative, in coerenza con quanto già previsto dall'Allegato A del d.m. 191/2023;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

10. di demandare alla competente Direzione Generale l'adozione di eventuali atti attuativi, o di integrazione ove necessario, delle disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 18507/2025;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI "STRUTTURE NON ACCREDITATE" DA PARTE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY**1. Oggetto e ambito di applicazione**

Le strutture non accreditate si pongono in integrazione e coordinamento con il sistema delle sedi accreditate, senza sostituirne le funzioni organizzative e gestionali.

Fanno eccezione alla presente regolamentazione, così come alle indicazioni relative alle sedi accreditate, le uscite didattiche, le visite aziendali o brevi periodi di esperienze formative svolte all'estero.

2. Definizione

2.1. Per "strutture non accreditate" si intendono i luoghi, diversi dalle sedi accreditate, utilizzati per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei percorsi ITS Academy.

2.2. Le strutture non accreditate possono essere destinate:

1. allo svolgimento di singoli moduli o attività formative;
2. allo svolgimento dell'intero percorso formativo, nei casi previsti dagli avvisi regionali.

2.3. Le strutture non accreditate possono riguardare:

1. strutture individuate anche in territori non coperti da sedi accreditate;
2. strutture condivise con altri soggetti pubblici o privati.

2.4. In entrambi i casi, l'utilizzo delle strutture non accreditate:

- è finalizzato allo svolgimento delle attività formative anche mediante l'utilizzo, attraverso accordi, di laboratori e strutture presenti sul territorio;
- può avvenire in spazi di proprietà della Fondazione o nella sua disponibilità a qualsiasi titolo, nonché in spazi messi a disposizione

da soggetti terzi pubblici o privati, nel rispetto dei requisiti di idoneità strutturale, logistica e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- è soggetto a formalizzazione dei rapporti con i soggetti ospitanti, mediante appositi accordi che disciplinano la disponibilità degli spazi e le condizioni di utilizzo per le attività formative;
- comporta, per il soggetto ospitante, la messa a disposizione di spazi idonei e l'accesso agli stessi per il personale della Fondazione e per i discenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, accessibilità e antincendio.

3. Uso parziale di strutture non accreditate

3.1. L'utilizzo di strutture non accreditate per singoli moduli o attività formative è consentito qualora:

- a) le attività svolte siano coerenti con il progetto formativo;
- b) l'utilizzo non riguardi l'intera durata del percorso.

4. Utilizzo di strutture non accreditate per l'intero percorso – poli formativi di corso

4.1. È consentito lo svolgimento delle attività didattiche di un intero percorso formativo presso una struttura non accreditata qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il percorso sia attivato nell'ambito di specifico avviso o programmazione regionale;
- b) la localizzazione sia coerente con il fabbisogno territoriale;
- c) la struttura sia adeguata ai bisogni formativi del corso;

4.2. In tali casi la struttura non accreditata assume la qualificazione di **polo formativo di corso**.

4.3. L'autorizzazione all'utilizzo della struttura quale polo formativo di corso si intende ricompresa nell'ammissione del progetto formativo nell'ambito dell'avviso regionale.

4.4. Resta fermo che, anche nei casi di cui al presente punto, le funzioni di direzione, coordinamento didattico, organizzazione e gestione amministrativa del percorso sono assicurate dalla Fondazione ITS Academy tramite la sede principale

accreditata o garantite da soci accreditati tramite appositi accordi, che ne garantisce il presidio unitario.

5. Requisiti delle strutture non accreditate e dei poli formativi di corso

5.1. Tutte le strutture fisiche utilizzate per l'erogazione dell'attività formativa devono garantire:

- a) la disponibilità degli spazi secondo il calendario didattico e, nel caso dei poli formativi, per l'intera durata del percorso;
- b) il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, accessibilità e adeguatezza strutturale previsti dalla normativa vigente;
- c) la presenza di dotazioni, attrezzature e ambienti coerenti con la specificità delle attività formative, ivi inclusi aule e laboratori adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività teoriche, pratiche o laboratoriali.

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 sono garantiti in coerenza con quanto previsto dall'Allegato A del DM 4 ottobre 2023, n. 191.

5.3. Resta in capo al legale rappresentante della Fondazione la responsabilità per il rispetto della normativa applicabile.

6. Comunicazione e tracciabilità

6.1. L'utilizzo di strutture non accreditate è soggetto a comunicazione preventiva tramite il sistema informativo regionale SIUF.

6.2. La comunicazione deve essere allegata al singolo percorso presente in SIUF e deve contenere:

- a) l'indicazione della struttura;
- b) la dichiarazione di disponibilità e conformità ai requisiti resa dal soggetto ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) l'indicazione del periodo delle attività formative.

6.3. Le strutture non accreditate devono essere registrate nel sistema informativo regionale SIUF prima dell'avvio delle attività formative.

In particolare:

- le strutture non accreditate utilizzate per lo svolgimento di singoli moduli o attività formative sono indicate come "sede di modulo pratico";

- le strutture utilizzate per l'intero percorso formativo (poli formativi di corso) sono indicate come "sede ausiliaria".

6.4. Regione Lombardia effettua attività di monitoraggio e controlli a campione, anche in concomitanza con le verifiche sui corsi.

6.5. Dell'utilizzo delle strutture non accreditate e dei poli formativi di corso è data informativa nei siti istituzionali delle Fondazioni ITS Academy, in relazione ai corsi attivati.

7. Tracciabilità economica

7.1. Gli eventuali costi relativi all'utilizzo delle strutture non accreditate devono essere:

- a) esplicitati nel bilancio della Fondazione;
- b) coerenti con l'effettivo utilizzo;
- c) tracciabili e verificabili.

7.2. I criteri e le modalità di imputazione dei costi devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.

7.3. In nessun caso è ammesso il doppio finanziamento.

ALLEGATO 2

SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY DI UTILIZZO DI STRUTTURE NON ACCREDITATE

Alla Regione Lombardia

Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
P.zza Città di Lombardia, 120124 Milano

Il/la sottoscritto/a _____

Nato a _____ (Prov. _____) il _____

Codice Fiscale n. _____

in qualità di legale rappresentante della Fondazione ITS Academy _____

con sede legale in _____ Via _____

n. civico _____ Cap _____ (Prov. _____)

Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

Telefono _____ PEC. _____ e-mail _____

In relazione al Corso (nome del Corso) _____ ID Corso _____

Durata complessiva del percorso (ore): _____

COMUNICA che per lo svolgimento:☐ Delle attività **teoriche**☐ Delle attività **pratiche**

attiverà una struttura non accreditata presso:

☐ locali o strutture non accreditate proprie della Fondazione ITS Academy (di proprietà, in locazione, in usufrutto, in comodato d'uso);☐ la struttura di ente terzo ospitante _____ (Denominazione ente terzo ospitante)

COMUNICA altresì che

i locali sono siti in via _____ n. ____ città _____ Prov. _____

(indicare eventualmente più sedi, se necessario)

il percorso si svolgerà dal _____ al _____ secondo il calendario comunicato a Regione.

DICHIARA (barrare solo le caselle

- ☐ che l'utilizzo della struttura non accreditata è coerente con il progetto formativo del percorso e opportunamente attrezzata allo svolgimento della specifica attività di formazione;
- ☐ che l'utilizzo della struttura non accreditata avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento;
- ☐ le attività formative (teorie e/o pratiche) svolte in struttura non accreditata non riguardano l'intera durata del percorso
- ☐ che la responsabilità in materia di sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio, di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, dello/degli spazio/i suddetto/i è in capo a me, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione ITS Academy;
- ☐ che l'eventuale utilizzo della FAD sarà comunicato secondo le modalità previste dall'avviso

Si allega l'autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della struttura ospitante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere conforme ai requisiti richiesti;

Luogo e data _____

Firma _____

_____ . _____

ALLEGATO 3

**SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY DI UTILIZZO
DI STRUTTURE NON ACCREDITATE QUALI POLI FORMATIVI DI CORSO**

Alla Regione Lombardia

Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
P.zza Città di Lombardia, 120124 Milano

Il/la sottoscritto/a _____
Nato a _____ (Prov. _____) il _____
Codice Fiscale n. _____
in qualità di legale rappresentante della Fondazione ITS Academy _____

con sede legale in _____ Via _____
n. civico _____ Cap _____ (Prov. _____)
Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____
Telefono _____ PEC. _____ e-mail _____

COMUNICA

che, nell'ambito del percorso ITS di seguito indicato, la Fondazione utilizzerà una **struttura non accreditata quale polo formativo di corso** per lo svolgimento delle attività didattiche.

DATI DEL PERCORSO

- Denominazione corso: _____
- ID corso SIUF: _____
- Avviso/Programmazione regionale di riferimento: _____
- Durata complessiva del percorso (n. anni formativi e monte ore totale): _____ / _____

DATI DELLA STRUTTURA NON ACCREDITATA

- Denominazione struttura: _____
- Soggetto ospitante: _____
- Indirizzo: _____
- Comune: _____ Prov. ____

PERIODO DI UTILIZZO

La struttura sarà utilizzata per l'intera durata del percorso:

Anni formativi ____/____ ____/____ ____/____

secondo il calendario delle attività formative comunicato a Regione.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:

- che il percorso è attivato nell'ambito di specifico avviso o programmazione regionale;
- che la localizzazione del percorso è coerente con il fabbisogno territoriale di riferimento;
- che, nel territorio interessato, non sono presenti sedi accreditate idonee allo svolgimento del percorso;
- che la struttura individuata è adeguata ai bisogni formativi del corso, in termini di spazi, attrezzature e dotazioni;
- che l'utilizzo della struttura non accreditata è coerente con il progetto formativo del percorso;
- che l'utilizzo avviene nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa regionale di riferimento;
- che le funzioni di direzione, coordinamento didattico, organizzazione e gestione amministrativa del percorso sono assicurate dalla Fondazione ITS Academy tramite la sede principale accreditata, o garantite da soci accreditati tramite appositi accordi, che ne garantisce il presidio unitario;
- che la struttura non accreditata è stata registrata nel sistema informativo regionale SIUF come "sede ausiliaria";
- che sono garantiti la tracciabilità delle attività formative e il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, accessibilità e antincendio.

Si allega l'autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della struttura ospitante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere conforme ai requisiti richiesti;

Luogo e data _____

Firma _____

_____ • _____

ALLEGATO 4

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE RESA DALLA STRUTTURA OSPITANTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI STRUTTURALI

Il/la sottoscritto/a _____
Nato a _____ (Prov. _____), il _____
Codice Fiscale n. _____
in qualità di legale rappresentante dell'ente _____
con sede legale in _____ Via _____
n. civico _____ Cap _____ (Prov. _____)
Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____
Telefono _____ PEC. _____ E-MAIL _____

CON RIFERIMENTO

al percorso ITS denominato _____
ID corso SIUF _____
realizzato dalla Fondazione ITS Academy _____
nell'ambito dell'avviso/programmazione regionale _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che la struttura sita in via _____ Città _____ è nella disponibilità del soggetto dichiarante ed è idonea allo svolgimento delle attività formative previste dal corso ID _____ secondo quanto stabilito negli accordi stipulati con la Fondazione ITS Academy;
- che la struttura è dotata di spazi, aule e/o laboratori adeguatamente attrezzati in relazione alla tipologia di attività formative da svolgere;
- che tali spazi sono messi a disposizione della Fondazione ITS Academy per la realizzazione dell'intero percorso formativo, consentendo l'accesso al personale della Fondazione e ai discenti;
- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia di:
 - sicurezza sui luoghi di lavoro;

- prevenzione incendi;
 - igiene e sanità;
 - accessibilità;
- che l'utilizzo della struttura avviene nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa regionale di riferimento;
- che la disponibilità della struttura è garantita per il periodo previsto di svolgimento delle attività formative.

DICHIARA ALTRESI'

- che il corso sarà svolto nel pieno rispetto della normativa regionale e secondo il calendario trasmesso a Regione Lombardia

Luogo e data _____

Firma _____

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Casa e housing sociale

D.d.u.o. 21 luglio 2026 - n. 9827

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia - Linea di intervento: «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili». Approvazione del bando per l'attivazione di un programma di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle ALER, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato (Linea 2 - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)

LA DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA
Visti:

- La legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. X/6002 «Metodologia di valutazione della sovracompen-sazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, recante «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- il regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 12, recante «Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali»;
- la deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2022, n. XI/2568, recante «Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024», che individua l'housing sociale tra gli assi fondamentali del piano;
- la deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2023, n. XII/42, recante il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» (PRSS), che include l'housing sociale tra gli obiettivi strategici a sostegno delle famiglie non in grado di accedere né al mercato privato né ai servizi abitativi pubblici;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. XII/727 «Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompen-sazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, modificato con decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» (c.d. «decreto-legge Sud»);
- la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, recante «FSC 2021/2027 - Imputazione programmatica in favore di Regioni e Province autonome»;
- la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 23, recante «Regione Lombardia - Assegnazione risorse FSC 2021/2027»;
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Lombardia in data 7 dicembre 2023, e la relativa riprogrammazione ratificata il 30 aprile 2026, comprensiva della Linea «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» (euro 48.000.000,00 a valere su risorse FSC 2021/2027);
- la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante «PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027 - Approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di

interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili» (di concerto con gli Assessori Fermi e Lucchini);

- la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2026, n. XII/6389, recante «PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione degli schemi di convenzione attuativa delle misure «Linea 1», «Linea 2», «Linea 3» approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, N. XII/6209 - (di concerto con gli assessori Fermi e Lucchini);

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia delle attività sostenibili), con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH - Do No Significant Harm);
- la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei, con particolare riferimento all'articolo 9 in materia di verifica della sostenibilità climatica (climate proofing) degli interventi finanziati;
- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, relativa all'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), che abroga la Decisione 2012/21/UE;

Richiamata la d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 che, tra l'altro:

- ha approvato i criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi accessibili, tra cui quello della Linea n. 2, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, Linea di intervento «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili»;
- ha dato atto che la copertura finanziaria per la misura di cui alla Linea n. 2 è garantita dalle risorse, pari a complessivi euro 35.000.000,00 a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come di seguito riportato:

Linea 2 - Risorse PR FSC 2021/2027 per € 35.000.000,00 - Attivazione di un programma straordinario di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle Aler, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato

Capitolo di spesa		2027	2028	2029
08.02.203.017682	FSC 2021/2027 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali per promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	14.000.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00

- ha demandato a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione degli atti necessari per le misure di attuazione nel rispetto dei Regolamenti comunitari;
- ha demandato, inoltre, alla Direzione Generale Casa e Housing sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;

Richiamata altresì la d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389 che, tra l'altro:

- ha approvato gli schemi di convenzione attuativa per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili relativi alla citata Linea n. 2;
- ha demandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa, della Direzione Generale Casa e Housing sociale, in qualità di responsabile della fase di selezione e gestione della stessa misura, la sottoscrizione delle convenzioni redatte secondo il citato schema;
- ha autorizzato il citato Dirigente ad apportare in sede di stipula delle convenzioni, le modifiche non sostanziali, i per-

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

fezionamenti tecnici o i chiarimenti operativi che si rendessero necessari per adattare i testi alle specificità del caso concreto, nel rispetto delle finalità, dell'oggetto e dell'assetto complessivo del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in attuazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, di:

- approvare il Bando per l'attivazione di un programma di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle ALER, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato (Linea 2 - housing sociale - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209), allegato A, unitamente ai suoi allegati da A.1 ad A.12 di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - A.1 Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda;
 - A.2 Dichiarazioni sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
 - A.3 Scheda di verifica DNSH;
 - A.4 Formulario per la verifica climatica di resilienza;
 - A.5 Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
 - A.6 Proposta di intervento;
 - A.7 Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
 - A.8 Quadro tecnico economico;
 - A.9 Scheda di calcolo della richiesta di contributo;
 - A.10 Informativa sul trattamento dei dati personali;
 - A.11 Istruzioni sulla firma elettronica;
 - A.12 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;
- dare atto che la copertura finanziaria del bando è garantita dalle risorse, pari a euro 35.000.000,00, a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come riportato nella sopracitata tabella;
- demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale dell'Accordo per lo Sviluppo e Coesione e sul portale Housing sociale di Regione Lombardia, nonché, unitamente ai relativi allegati da A.1 ad A.12, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi;

Richiamate:

- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di interesse economico generale (SIEG), che abroga e sostituisce la Decisione 2012/21/UE;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002, recante «Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi», aggiornata dalla d.g.r. n. XII/727 del 24 luglio 2023;

Preso atto che:

- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025 è applicabile subordinatamente all'adozione dei conseguenti provvedimenti degli Stati membri;
- in relazione alla verifica di eventuale sovracompensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing Sociale e da parte dei relativi beneficiari restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016, aggiornata dalla d.g.r. n. XII/727 del 24 luglio 2023;
- ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 36592), mentre il Soggetto concedente provvederà alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun contributo;

Dato atto che si è proceduto a verificare la conformità dell'avviso e ad acquisire i necessari pareri ed in particolare:

- comunicazione del 2 luglio 2026 del Dirigente competente in materia di aiuti di Stato, relativa alla non assoggettabilità del presente provvedimento al parere del Comitato aiuti, in considerazione del parere già espresso nella seduta del 6 maggio 2026 sulla citata d.g.r. n. 6209/2026 di approvazione dei criteri dei bandi;
- comunicazione dell'8 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
- parere favorevole Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione espresso con comunicazione prof. A1.2026.0582345 del 10 luglio 2026;

Visti:

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità, la l.r. 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026/2028»;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di Organizzazione e Personale», e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il Bando per l'attivazione di un programma di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle ALER, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato (Linea 2 - housing sociale - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209), allegato A, unitamente ai suoi allegati da A.1 ad A.12 di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- A.1 Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda;
- A.2 Dichiarazioni sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
- A.3 Scheda di verifica DNSH;
- A.4 Formulario per la verifica climatica di resilienza;
- A.5 Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
- A.6 Proposta di intervento;
- A.7 Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
- A.8 Quadro tecnico economico;
- A.9 Scheda di calcolo della richiesta di contributo;
- A.10 Informativa sul trattamento dei dati personali;
- A.11 Istruzioni sulla firma elettronica;
- A.12 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;

2. di dare atto che la copertura finanziaria del bando è garantita dalle risorse, pari a euro 35.000.000,00, a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come riportato in premessa;

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale dell'Accordo per lo Sviluppo e Coesione e sul portale Housing sociale di Regione Lombardia, nonché, unitamente ai relativi allegati da A.1 ad A.12, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi;

5. di dare atto che, nelle more dei provvedimenti attuativi della citata Decisione (UE) n. 2025/2630, della Commissione del 16 dicembre 2025, restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002 aggiornata con la d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727, in relazione alla verifica di eventuale sovracompensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing sociale e da parte dei relativi beneficiari;

6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Immacolata Vanacore



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021/2027

ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO E LA REGIONE LOMBARDIA

LINEA DI INTERVENTO: "PROMUOVERE L'ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI"

Bando per l'attivazione di un programma di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle ALER, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato

(Linea 2 – housing sociale - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)

INDICE

A.1. Finalità e obiettivi.....	
A.2 Riferimenti normativi e programmatici	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Soggetti destinatari	
A.5 Dotazione finanziaria.....	
B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili	
B.2.a. Caratteristiche dei progetti	
B.2.b. Durata degli interventi	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria	
C.3.a Modalità e tempi del processo	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	
C.3.c Valutazione delle domande	
C.3.d Integrazione documentale.....	
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	
C.4.a Adempimenti post concessione	
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	
C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.1.1 Informazione e promozione/pubblicizzazione del beneficio.....	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.9 Diritto di accesso agli atti	
D.10 Riepilogo date e termini temporali	
D.11 Documentazione da allegare alla Domanda di agevolazione:	
D.12 Documentazione relativa a informative e istruzioni	

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

La misura, promossa in attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, è finalizzata ad ampliare l'offerta di servizi abitativi sociali (S.A.S.) attraverso la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), contribuendo alla rigenerazione dei quartieri residenziali pubblici e alla promozione del mix abitativo.

Le agevolazioni regionali, parametrare anche alla durata del servizio prestato, sostengono interventi di riqualificazione edilizia e di messa a disposizione di alloggi.

Gli interventi finanziati, in quanto afferenti ai servizi abitativi sociali, potranno favorire una più efficace integrazione tra la gestione sociale e quella tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare.

A.2 Riferimenti normativi e programmatici

Riferimenti regionali:

- legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. X/6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»";
- legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, recante "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 12, recante "Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali";
- deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2022, n. XI/2568, recante "Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024", che individua l'housing sociale tra gli assi fondamentali del piano;
- deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2023, n. XII/42, recante il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura" (PRSS), che include l'housing sociale tra gli obiettivi strategici a sostegno delle famiglie non in grado di accedere né al mercato privato né ai servizi abitativi pubblici;
- deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. XII/727 "Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante "PR 2021/2027 – FSC 2021/2027 – Approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a

servizi abitativi sociali a prezzi accessibili" (di concerto con gli Assessori Fermi e Lucchini);

- deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2026, n. XII/6389, recante "PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione degli schemi di Convenzione attuativa delle misure "Linea 1", "Linea 2", "Linea 3" approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, N. XII/6209 - (di concerto gli assessori Fermi e Lucchini);

Riferimenti statali:

- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- decreto ministeriale 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi";

Riferimenti FSC 2021/2027:

- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, modificato con decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. "decreto-legge Sud");
- delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, recante "FSC 2021/2027 – Imputazione programmatica in favore di Regioni e Province autonome";
- delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 23, recante "Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021/2027";
- Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 dicembre 2025 sul rafforzamento della priorità "Housing" nell'ambito della programmazione della coesione 2021/2027;
- Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Lombardia in data 7 dicembre 2023, e la relativa riprogrammazione ratificata il 30 aprile 2026, comprensiva della Linea "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" (euro 48.000.000,00 a valere su risorse FSC 2021/2027);

Riferimenti Comunitari:

- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia delle attività sostenibili), con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH – Do No Significant Harm);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei, con particolare riferimento all'articolo 9 in materia di verifica della sostenibilità climatica (climate proofing) degli interventi finanziati;
- Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, relativa all'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), che abroga la Decisione 2012/21/UE;

Per quanto non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti alla Convenzione e alle "Linee guida di rendicontazione".

A.3 Soggetti beneficiari

La presente misura è destinata alle **Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)** che, alla data di presentazione della domanda, alla data di concessione del contributo e per tutta la durata della gestione, siano proprietarie esclusive degli immobili oggetto di intervento ovvero titolari di altro diritto reale di godimento sugli stessi, purché di durata residua non inferiore alla durata della gestione prevista dal presente Bando e comunque non inferiore ad almeno venti anni dalla data di concessione del contributo, con espressa previsione contrattuale che escluda la restituzione anticipata dell'immobile per tutta la medesima durata.

È ammesso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato (PPP) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi di corretta allocazione dei rischi e di equilibrio economico-finanziario.

In ogni caso, il Soggetto Beneficiario del contributo pubblico è esclusivamente l'ALER proponente.

A.4 Soggetti destinatari

Sono destinatari finali della misura i nuclei familiari, anche monopersonali, che necessitano di accedere a un alloggio in locazione permanente e la cui capacità economica non consente loro di sostenere i costi del mercato privato, né di accedere a un servizio abitativo pubblico.

I destinatari sono selezionati dalle ALER secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione approvato con d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389, recante "PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: Approvazione degli schemi di Convenzione attuativa delle misure "Linea 1", "Linea 2", "Linea 3" approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209".

La misura si rivolge, in via non esclusiva, anche a nuclei familiari con almeno un componente che rientri in una delle seguenti categorie:

- lavoratori che svolgono un ruolo sociale essenziale, quali il personale della sanità, dei trasporti e dell'istruzione;
- lavoratori dipendenti di imprese con sede operativa in Lombardia, anche nell'ambito di programmi di welfare abitativo aziendale o di politiche di attrazione e retention delle competenze;
- ricercatori e personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

I destinatari della locazione devono possedere i requisiti soggettivi per l'accesso ai servizi abitativi previsti dall'articolo 11 del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 12, fermo restando quanto previsto dal comma 2, e individuati ai sensi dell'art. 12 dello stesso Regolamento.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente Bando, come previsto dalla d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, è pari a **euro 35.000.000,00**.

Le risorse economiche trovano copertura sul bilancio regionale a valere sui capitoli e annualità di seguito riportati:

CAPITOLO	2027	2028	2029	TOTALE
08.02.203.017682	14.000.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00	35.000.000,00

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

Le risorse sono finanziate nell'ambito del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027** e rientrano nella linea d'intervento "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili".

L'agevolazione consiste nella concessione del contributo a fondo perduto la cui entità sarà legata alla durata del servizio, ed è destinata a finanziare interventi edilizi attuati dai soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo A.3.

Il contributo massimo concedibile per singola proposta è fino a **euro 15.000.000,00**.

Non sono ammessi a finanziamento progetti il cui investimento risulti inferiore o pari a **euro 200.000,00**.

Il contributo concedibile sarà calcolato con riferimento al costo convenzionale di seguito indicato, definito per unità di superficie utile (s.u.), modulato in funzione della durata del vincolo di destinazione d'uso a servizi abitativi sociali:

- **700,00 euro/mq** per vincolo di durata compresa tra 20 e 21 anni;
- **800,00 euro/mq** nel caso di vincolo di durata maggiore a 21 e fino a 23 anni;
- **900,00 euro/mq** nel caso di vincolo superiore a 23 anni.

Non sono ammesse durate espresse in frazioni di anno.

L'unità di superficie da utilizzare per il calcolo del contributo è la **superficie utile** (s.u.) abitabile, intesa come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sginci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, comprensiva dello spazio occupato da armadi muro e ripostigli a servizio dell'alloggio.

La superficie utile residenziale massima finanziabile per singolo alloggio non potrà essere maggiore a 93 mq.

Il contributo potrà, inoltre, essere incrementato del 5% del costo convenzionale per ogni elemento di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale (art. 4, c. 5, l.r. 16/2016), **entro il limite massimo del 20%**. Gli elementi, riferiti all'intera durata di messa a disposizione degli alloggi, devono essere descritti nel **Progetto di gestione sociale** presentato, se previsto, unitamente ai relativi indicatori necessari per monitorarne l'attuazione in fase di gestione del servizio abitativo.

Regime di Aiuti di Stato

In relazione alla Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ha abrogato la decisione 2012/21/UE, e la cui effettiva applicazione delle relative disposizioni resta subordinata all'attuazione mediante i successivi provvedimenti degli stati membri, è previsto che il soggetto attuatore debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727.

E' inoltre stabilito che, in fase di candidatura a contributo, il soggetto proponente dovrà dichiarare l'eventuale cumulo di diverse forme di incentivo pubblico consentito, a condizione che la medesima spesa ammissibile non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa), che le diverse forme di incentivo non concorrano, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR e che siano chiaramente evidenziate in fase di verifica SIEG, con riserva di valutare ulteriori regole di cumulo eventualmente disciplinate in nuove forme di finanziamento europei.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a. Caratteristiche dei progetti

Sono ammissibili le proposte per il recupero di immobili localizzati nei Comuni della Lombardia, presentate dalle ALER, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico-privato (artt. 174 e ss., D.lgs. 36/2023).

Fatti salvi i casi di PPP, le proposte di intervento sono attuate direttamente dai soggetti proponenti o, in applicazione del Codice dei contratti pubblici, mediante stazione appaltante qualificata esterna.

Gli interventi edilizi ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti categorie del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.:

- manutenzione straordinaria (art. 3, c. 1, lett. b);
- restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. c);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d), escluse le demolizioni integrali con ricostruzione; sono inclusi il recupero dei sottotetti ai sensi degli artt. 63-65, l.r. 12/2005 e il completamento di edifici.

L'unità minima di intervento può essere costituita da:

1. **un unico edificio**, o da una parte funzionale dello stesso (interi piani o corpi scala);
2. **alloggi sparsi**, in numero minimo di 10 unità immobiliari, distribuiti nel territorio dello stesso Comune e ricompresi in un progetto unitario.

Ai fini del presente Bando, le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 sono così definite:

1. Un unico edificio, o una parte funzionale dello stesso (interi piani o corpi scala);

A. Intero edificio

L'unità di intervento riguarda l'intero fabbricato e **tutte le unità immobiliari** che lo compongono.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Concorre all'attribuzione della premialità "Proposta di intervento riferita all'intero edificio".

B. Parti funzionali dell'edificio

L'unità di intervento riguarda **esclusivamente interi piani o interi corpi scala, comprensivi di tutte le unità immobiliari ad essi collegate**; non è ammessa la selezione parziale di unità immobiliari.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Non è consentito suddividere artificialmente un intervento relativo allo stesso edificio in più proposte di intervento riferite a singole parti funzionali.

2. Alloggi sparsi, in numero minimo di 10 unità immobiliari, distribuiti nel territorio dello stesso Comune e ricompresi in un progetto unitario.

L'unità di intervento riguarda unità immobiliari distinte, in numero non inferiore a 10, ubicate nel territorio del medesimo Comune, anche se localizzate in edifici diversi o con indirizzi differenti. Ricadono in questa casistica anche gli interventi relativi ad alloggi collocati nel medesimo edificio, non riconducibili alle fattispecie di cui al punto 1.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Le pertinenze autonomamente accatastate non concorrono al raggiungimento del numero minimo.

Le unità immobiliari devono essere ricomprese in un progetto unitario, inteso quale intervento riferibile a un unico soggetto richiedente, oggetto di un'unica domanda di contributo, con unico quadro economico e unico cronoprogramma e con omogeneità della destinazione finale delle unità abitative.

Il requisito del numero minimo di 10 unità immobiliari deve essere soddisfatto sia con riferimento alle unità esistenti oggetto di intervento (ante operam), sia con riferimento alle unità abitative risultanti a conclusione dei lavori (post operam), anche in caso di frazionamenti.

In caso di interventi su parti comuni funzionali alla messa a disposizione degli alloggi sarà previsto il riconoscimento di un incremento pari al 20% della superficie utile al calcolo del contributo.

Non è ammessa l'acquisizione di aree o immobili nell'ambito dell'intervento.

Gli immobili oggetto di intervento devono soddisfare le seguenti condizioni:

- alla data di candidatura e per tutta la durata del servizio, devono essere liberi da vincoli di destinazione d'uso, anche derivanti da altri finanziamenti pubblici, fatta eccezione per il patrimonio destinato a S.A.P;
- in caso di patrimonio **S.A.P.**, gli alloggi dovranno essere inseriti in programmi per la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, attuati direttamente dal Soggetto Beneficiario. Qualora il programma per la **valorizzazione** non sia ancora stato presentato, il Soggetto Beneficiario dovrà trasmetterlo a Regione **entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura del Bando**;

- l'eventuale cambio di destinazione d'uso deve essere compatibile con la disciplina dello strumento urbanistico comunale vigente e non deve richiedere variante urbanistica;
- al termine dei lavori gli immobili devono avere funzione abitativa e devono essere iscritti nell'Anagrafe del patrimonio e dell'utenza, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. i) e dell'art. 5, cc. 4 e 5, l.r. 16/2016, e dei relativi provvedimenti attuativi (d.g.r. X/6163/2017 e d.g.r. X/6573/2017).

Il servizio abitativo sociale deve prevedere un canone calmierato inferiore al canone di mercato, determinato ai sensi dell'art. 13, r.r. 29 dicembre 2022, n. 12, con riferimento ai valori minimi del canone concordato di cui alla L. 431/1998, secondo le modalità stabilite nella Convenzione attuativa.

Per le proposte riferite ad alloggi S.A.P., il canone corrisponde a quello previsto nel programma di valorizzazione approvato ai sensi dell'art. 31, l.r. 16/2016.

B.2.b. Durata degli interventi

Le proposte di intervento devono garantire tempi di realizzazione rapidi.

A tal fine, pena la revoca dell'assegnazione del contributo, entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad avviare la procedura di gara con Bando pubblicato.

A seguito dell'accettazione del contributo e della sottoscrizione della Convenzione, il provvedimento di impegno delle risorse, tenuto conto del cronoprogramma presentato in fase di candidatura dal Soggetto Beneficiario, fisserà i termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

Il beneficiario dovrà comunque rispettare le seguenti scadenze:

- Collaudo delle opere entro il **31 dicembre 2029**;
- Rendicontazione delle operazioni entro il **30 giugno 2030**.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo le spese che risultino:

- sostenute dal beneficiario dell'operazione;
- direttamente connesse all'operazione approvata;
- effettivamente sostenute nel periodo di eleggibilità;
- adeguatamente documentate, tracciabili e correttamente registrate nella contabilità del beneficiario.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le seguenti voci del quadro economico:

A. Lavori

- a.1 - opere civili e impiantistiche;
- a.2 - oneri della sicurezza;

B. Somme a disposizione destinate a:

- b.1 - spese tecniche, nel limite massimo del 10% dell'importo di cui alla voce A, relative alle attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, collaudi, nonché incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche purché effettivamente erogate agli aventi diritto;
- b2 - imprevisti, costituiti da accantonamenti per varianti in corso d'opera, nel limite massimo del 10% dell'importo della voce A;
- b3 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai vari livelli di progettazione, nonché, ove pertinente rispetto all'intervento, diagnosi e certificazioni energetiche;
- b4 - cartellonistica di cantiere per la pubblicizzazione dell'agevolazione pubblica, nel limite massimo di euro 500, incluso IVA, per edificio;
- b5 - Nel caso di attivazione di PPP – Spese per i servizi di consulenza e di supporto di tipo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, nel limite massimo del 2% del valore di A;
- b6 - imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle voci a.1, a.2, b.1, b.2, nella misura massima del 90% dell'IVA non deducibile.

Non sono in alcun caso riconosciute a contributo altre voci di spesa diverse da quelle espressamente elencate tra le suddette spese ammissibili.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli stipendi, compensi o altre forme di remunerazione del personale interno del Soggetto Beneficiario, fatta eccezione, per gli incentivi al personale previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'ammissibilità delle spese decorre dal 30 maggio 2026, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia — Serie Ordinaria n. [...] del 29 maggio 2026 — della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante l'approvazione del presente programma di intervento.

Le spese sono ammissibili al contributo FSC se sostenute dal beneficiario e quietanzate entro il 31 dicembre 2029.

Qualora il quadro programmatico FSC 2021/2027 dovesse stabilire una scadenza di ammissibilità delle spese successiva a tale data, il termine si intende automaticamente adeguato a quello fissato dagli atti di programmazione nazionali, senza necessità di modifica del presente Bando, fermo restando che di tale adeguamento sarà data tempestiva comunicazione ai beneficiari tramite pubblicazione sul BURL e sulla piattaforma Bandi e Servizi.

È ammessa la cumulabilità con altre misure di sostegno finanziate da risorse pubbliche, a condizione che non riguardi i medesimi costi ammissibili e che non comporti il superamento del costo totale per ciascun intervento finanziato nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento.

Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a

condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR.

Resta fermo che la quota di risorse FSC riferita alla spesa programmata e non conseguita nell'annualità di riferimento **può essere oggetto di definanziamento secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile al FSC 2021/2027.**

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it

a partire dalle ore 12:00 del 01/09/2026 ed entro le ore 12:00 del 30/10/2026

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve provvedere, sulla piattaforma Bandi e Servizi, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:

- a) compilare le informazioni anagrafiche;
- b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per poter operare occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 2 giorni lavorativi.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità dello stesso soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. **Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda** (su modello A.1 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica) corredato dalla documentazione attestante i poteri di firma del soggetto incaricato.
2. **Dichiarazioni sottoscritte dal Legale rappresentante o suo delegato** (su modello A.2 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
3. **Scheda di verifica DNSH** (su modello A.3 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata da:

- Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1, all.1 al DM 24/11/2025), sottoscritta con firma elettronica.
- eventuale ulteriore documentazione richiesta nella scheda di verifica DNSH;
- 4. **Formulario per la verifica climatica di resilienza** (su modello A.4 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 5. **Scheda di valutazione dei criteri di premialità ambientale** (su modello A.5 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata, ove applicabile, da:
 - Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.
 - Relazione di Sostenibilità dell'opera (ex 11, Allegato I.7, d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii.).
 - Studio LCA.
 - Certificazioni/registrazioni ambientali.
- 6. **Proposta di intervento** (su modello A.6 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica) corredata da:
 - Provvedimento di approvazione del livello progettuale disponibile, predisposto ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - Relazione tecnica generale del livello progettuale di riferimento.
 - Documentazione fotografica ante intervento, con indicazione dei punti di ripresa e con ottici.
 - Elaborati grafici, comprendenti:
 - stralcio degli strumenti urbanistici vigenti con localizzazione dell'intervento;
 - schemi grafici, piante e sezioni-tipo necessari a individuare caratteristiche geometriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere;
 - planimetrie complete di tabelle dimostrative del calcolo delle superfici utili.
- 7. **Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa** (su modello A.7 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 8. **Quadro tecnico economico** (su modello A.8 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 9. **Scheda di calcolo della richiesta di contributo** (su modello A.9 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 10. **Progetto di gestione sociale**, se previsto, sottoscritto con firma elettronica.

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando è resa disponibile per il download nell'apposita sezione del Sistema Informativo Bandi e Servizi. I documenti per i quali è previsto apposito modello sono di seguito contrassegnati dalla dicitura "modello allegato al Bando". Non sarà considerata ammissibile la documentazione prodotta su modelli differenti da quelli resi disponibili, ove previsti.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione generata automaticamente da BeS e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso

l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis)

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art 5 del Codice dell'amministrazione digitale - CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 D. lgs 18 ottobre 2012, n. 179, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura Bandi e Servizi rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica al soggetto richiedente all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica del portale che riporta il numero identificativo (ID domanda) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è "**Valutativa a graduatoria**".

La graduatoria sarà determinata sulla base della valutazione delle proposte di intervento corredate dalla documentazione indicata al precedente paragrafo C1.

L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria di merito in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto, fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato sulla base della data e del numero di protocollo.

Per le ultime proposte di intervento finanziate, qualora la dotazione finanziaria disponibile non consenta la copertura integrale dell'importo ammissibile richiesto, il contributo sarà riconosciuto nei limiti delle risorse residue. La parte non coperta dovrà essere sostenuta dal beneficiario con risorse proprie ed il finanziamento sarà perfezionato solo a seguito di **accettazione espressa** della riduzione.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande, finalizzata alla verifica delle condizioni di ammissibilità, è svolta dall'Unità Organizzativa Programmi per l'Offerta Abitativa con il supporto di un Nucleo di valutazione istituito con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Casa e Housing Sociale. Il Nucleo è composto da esperti della medesima Direzione Generale e, ove necessario, di altre Direzioni regionali o di enti del Sistema Regionale, individuati in ragione delle competenze rilevanti per la valutazione dei progetti.

L'istruttoria delle proposte presentate sarà suddivisa nelle seguenti fasi:

- verifica di ammissibilità formale nel corso della quale si procede alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Bando e alla completezza della documentazione presentata;
- verifica di ammissibilità specifica, nel corso della quale, superata la fase precedente, si procede alla verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità specifica dell'intervento di cui al par. C.3.b;
- valutazione di merito tecnico nel corso della quale, superata la fase precedente, si procede all'attribuzione di un punteggio a ciascuna proposta sulla base dei criteri di cui al par. C.3.c.

L'istruttoria si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale, che individua le domande:

- pervenute;
- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammesse all'agevolazione.

L'approvazione della graduatoria avverrà **entro 120 giorni** a decorrere dal giorno successivo al termine per la presentazione delle domande.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ammissibilità formale

L'istruttoria di ammissibilità formale, a cura del personale assegnato all'Unità Organizzativa Programmi per l'Offerta Abitativa, verifica:

- a) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari di cui al par. A.3;
- b) la localizzazione dell'intervento in Lombardia;
- c) il rispetto delle soglie finanziarie indicate dal Bando;
- d) la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata ai sensi del par. C.1 e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando, nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo.

La verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) è pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'istruttoria: la loro mancanza determina l'esclusione immediata della domanda, senza procedere alla verifica della documentazione di cui alla lettera d).

Ammissibilità specifica

L'istruttoria di ammissibilità specifica è condotta mediante la verifica dei criteri approvati con d.g.r. n. XII/6209/2026, come di seguito elencati e specificati:

1. le operazioni devono essere localizzate in edifici di proprietà esclusiva del Soggetto Beneficiario o nella sua piena disponibilità, come specificato nel par. A.3 del presente bando;
2. l'intervento deve essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente e con la normativa edilizia applicabile; è ammesso il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, purché non richieda variante urbanistica e rientri nelle destinazioni e funzioni compatibili con la disciplina dello strumento urbanistico comunale;
3. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di edilizia, servizi abitativi e contratti pubblici, ed essere finalizzato alla rigenerazione del patrimonio abitativo, anche inutilizzato, promuovendo al contempo il mix abitativo e una maggiore integrazione sociale;
4. l'intervento deve essere progettato e realizzato nel rispetto del principio DNSH – "Do No Significant Harm" ("non arrecare un danno significativo"), secondo le modalità e le condizioni indicate nella Scheda di verifica DNSH (su modello allegato al Bando);
5. in caso di interventi qualificabili come "ristrutturazione importante" ai sensi della normativa vigente, è richiesta la verifica climatica con riferimento al solo profilo della resilienza, in conformità agli Indirizzi nazionali applicabili¹, attestata mediante il Formulário per la verifica climatica di resilienza (su modello allegato al Bando);
6. gli alloggi finanziati a servizio abitativo sociale devono essere mantenuti in tale destinazione per almeno 20 anni dalla data di conclusione dell'intervento, ai sensi della Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea in materia di SIEG;
7. il canone di locazione degli alloggi deve essere inferiore a quello di mercato per l'intera durata del vincolo di destinazione;
8. i destinatari finali devono appartenere ad almeno una delle categorie previste dal par. A.4 del presente Bando;
9. l'intervento deve essere finanziariamente sostenibile, come attestato dalla dichiarazione di disponibilità delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari ad assicurare la gestione e la manutenzione degli alloggi oggetto della richiesta di

¹ Indirizzi Per La Verifica Climatica Dei Progetti Infrastrutturali In Italia Per Il Periodo 2021/2027":

https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf

agevolazione, che ne consentano la funzionalità per tutto il periodo di messa a disposizione (su modello allegato al Bando).

C.3.c Valutazione delle domande

La verifica delle proposte progettuali avverrà sulla base dei **criteri di valutazione** e dei **criteri di premialità** di seguito riportati e si conclude con l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a **100 punti**:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (80 pt.)
1	Numero di alloggi destinati a servizi abitativi sociali realizzati al termine dell'operazione.		
	fino a 10	5	25 pt.
	da 11 a 15	10	
	da 16 a 20	15	
	da 21 a 30	20	
	maggiore di 30	25	
2	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, realizzati al termine dell'operazione (inteso come numero di persone).		
	fino a 20	2,5	10 pt.
	da 21 a 40	5	
	da 41 a 60	7,5	
	maggiore di 60	10	
3	Intensità del fabbisogno abitativo così come definita dalla d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456.		
	acuto di Milano o da capoluogo	18	18 pt.
	critico o elevato o in aumento, comune turistico	15	
	in media, basso	12	
4	Capacità della proposta progettuale di rispondere al fabbisogno abitativo individuato, anche attraverso l'integrazione con politiche di welfare e con strategie per l'attrazione e la retention dei lavoratori.		
	proposta d'intervento sostenuta da lettera di intenti nelle more della sottoscrizione di accordi/protocolli da stipulare con enti pubblici/privati comprovanti il fabbisogno emergente	1,5	3 pt.
	proposta progettuale sostenuta da accordi/protocolli già stipulati con enti pubblici/privati comprovanti il fabbisogno emergente o inserita nell'ambito di programmi di welfare e di politiche di attrazione e retention dei lavoratori, anche attuate con il coinvolgimento degli enti bilaterali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss. mm. ii.	3	
	per i comuni non appartenenti alle prime 5 classi individuate dalla classificazione dell'intensità del fabbisogno abitativo contenuta nella d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456, proposta localizzata entro 30 minuti da uno dei comuni ricompresi nelle suddette classi ² .	7	7 pt.
5	Durata della destinazione d'uso a servizi abitativi sociali delle proposte di intervento oltre il vincolo minimo (20 anni)		
	21 anni	1	5 pt.
	22 anni	2	
	23 anni	3	
	maggiore di 23 anni	5	

² La distanza temporale tra il Comune di localizzazione della proposta di intervento e il Comune di riferimento è determinata in termini di calcolo del tempo di percorrenza effettivo (TEP), così come calcolato sulla Matrice ISTAT delle Distanze temporali dei Comuni Italiani, aggiornamento 2021 (<https://www.istat.it/notizia/matrici-di-contiguita-distanza-e-pendolarismo/>)

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (80 pt.)
6	Rapidità di realizzazione degli interventi e di attivazione del servizio abitativo.		
	Bando di gara per l'affidamento dei lavori pubblicato	12	12 pt.
	Progetto esecutivo validato e approvato con atto dell'ente	10	
	Titolo abilitativo conseguito ³	8	
	Istanza relativa al titolo abilitativo presentata ⁴	6	

CRITERI DI PREMIALITA'		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (20 pt.)
1	Integrazione con azioni di property, facility management e gestione sociale (anche ai sensi del co. 5, art. 4 L.R. 16/2016), o con elementi innovativi orientati a efficienza, qualità e sostenibilità		
	lett.a) - Accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell'alloggio e delle parti comuni previste nel manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale	0.5 pt. per ogni elemento fino ad un max di 3 pt.	3 pt.
	lett.b) - Orientamento e accompagnamento degli inquilini sul territorio in particolare rispetto ai servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socio-economica;		
	lett.c) - Gestione delle insolvenze e delle morosità incolpevoli attraverso la predisposizione e il monitoraggio di strumenti finanziari adeguati, piani di rientro agevolati e accordi bonari in un'ottica di corresponsabilità e secondo un approccio basato sulla conoscenza di prossimità delle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari assegnatari;		
	lett.d) - Accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo familiare;		
	lett.e) - Orientamento e supporto all'accesso a fondi pubblici e privati per il mantenimento dell'alloggio in locazione		
	lett.f) - Gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'inquilino con imputazione delle quote spettanti, rispettivamente, al proprietario e all'inquilino		
	lett.g) - Promozione di forme di partecipazione sociale, mediazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell'inquilinato nella gestione e cura degli alloggi e degli spazi condominiali;		
	lett.h) - Informazione periodica all'assegnatario in ordine ai preventivi e consuntivi delle spese di locazione ed alle modalità per la verifica degli addebiti		
	lett.i) - Sviluppo del portierato sociale		
2	Criteri di premialità ambientale		
	elementi afferenti all'Energy Performance of Buildings Directive	3	Punteggio max. cumulativo 13 pt.
	elementi afferenti ai principi del New European Bauhaus	4	

³ permesso di costruire rilasciato, SCIA efficace, CILA presentata⁴ Istanza di permesso di costruire presentata ovvero SCIA presentata e non ancora efficace.

CRITERI DI PREMIALITA'		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (20 pt.)
	elementi afferenti alle linee guida green Level(s) della Commissione europea per le costruzioni sostenibili	5	
	Possesso, ove applicabile, alla data di presentazione dell'offerta, di certificazioni/registrazioni ambientali in corso di validità (ad esempio: UNI EN ISO 14001, EMAS, ecc.).	1	
3	Proposta di intervento riferita all'intero edificio.		
	SI	4	4

In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione della domanda (data e ora di arrivo).

C.3.d Integrazione documentale

In sede di istruttoria delle fasi di valutazione di ammissibilità formale e di valutazione di merito tecnico delle proposte di intervento presentate potranno essere richieste ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta.

Durante tale periodo i termini procedurali restano sospesi fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Sono sanabili mediante richiesta di integrazione le sole irregolarità formali e le carenze documentali relative a requisiti già posseduti alla data di presentazione della domanda. Non sono in alcun caso sanabili i requisiti di ammissibilità sostanziali né le condizioni non sussistenti alla data di presentazione della domanda.

Qualora la risposta non pervenga entro il termine stabilito, ovvero la documentazione prodotta risulti insufficiente a sanare le irregolarità rilevate, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione motivata al soggetto proponente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni idonee a superare i rilievi formulati, la domanda è dichiarata inammissibile.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

I Soggetti beneficiari titolari degli interventi ammessi e finanziati sono tenuti a presentare l'accettazione formale del contributo assegnato **entro 10 giorni consecutivi** alla relativa comunicazione, tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi. La mancata accettazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione.

A seguito dell'accettazione formale del contributo regionale, Regione Lombardia e i Soggetti beneficiari procederanno alla sottoscrizione della Convenzione, di cui allo schema approvato con d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389.

A seguito della sottoscrizione della citata Convenzione, Regione Lombardia provvederà con proprio decreto all'impegno di spesa dell'importo concesso e alla contestuale erogazione della prima rata, come indicato di seguito.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato, compatibilmente con gli esercizi finanziari delle risorse stanziato a bilancio, sulla base delle spese ammissibili rendicontate, effettivamente sostenute e quietanzate, secondo le seguenti modalità ed **entro 80 giorni** dalla ricezione dell'istanza trasmessa tramite l'apposito applicativo sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi, come segue:

- a) **anticipazione** del **20%** del contributo concesso, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione;
- b) **acconto, fino al 40%** del contributo rideterminato a seguito dell'aggiudicazione (al netto dei ribassi d'asta, dedotta la somma già corrisposta), previa rendicontazione di spese almeno pari al 70% di quanto già erogato e trasmissione del verbale di consegna dei lavori;
- c) **acconto, fino al 90%** del contributo rideterminato (al netto dei ribassi d'asta, dedotte le somme già corrisposte), previa rendicontazione di spese almeno pari al 70% di quanto già erogato;
- d) **saldo**: quota residua fino al 100% del contributo rideterminato, richiedibile dopo la trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori, dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale, previa rendicontazione integrale delle spese sostenute.

Il trasferimento delle risorse finanziarie, nei limiti di disponibilità di bilancio, è strettamente collegato all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante trasmissione e regolare inserimento sul Sistema Informativo Bandi e Servizi delle relative informazioni, dei giustificativi di spesa e della ulteriore documentazione richiesta e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia, come altresì disciplinato dalla Convenzione e dalle "Linee guida di rendicontazione".

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad avviare la procedura di gara mediante pubblicazione del Bando o avviso di gara ai sensi del d.lgs. 36/2023, pena la revoca dell'assegnazione del contributo.

Entro il medesimo termine di sei mesi, il Soggetto Beneficiario trasmette tramite la piattaforma Bandi e Servizi il provvedimento di avvio della procedura di gara.

Qualora in sede di presentazione della domanda sia stato presentato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ai sensi del d.lgs. 36/2023, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, altresì, i seguenti documenti:

- a) la relazione CAM di cui all'art. 2.1.1, Allegato 1, del 24 novembre 2025 n. 256, aggiornata al livello del progetto esecutivo;
- b) il piano di manutenzione delle opere di adattamento al clima;
- c) le autorizzazioni richieste dalla scheda di verifica DNSH, ove non acquisite alla data di presentazione della domanda;

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente Bando sono a costi reali e sono ulteriormente dettagliate nelle **"Linee guida di rendicontazione"** predisposte da Regione Lombardia, alle quali si rinvia per le modalità operative di dettaglio e per l'indicazione della documentazione da presentare nelle diverse fasi.

Sono ammesse alla rendicontazione esclusivamente le voci di spesa previste nel quadro economico di cui al paragrafo **B.3**.

Le spese rendicontate devono essere sostenute a decorrere dal **30 maggio 2026**, giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L. — Serie Ordinaria n. 22 del 29 maggio 2026 — della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante l'approvazione dei criteri del presente Bando. Al momento della presentazione della rendicontazione, tutte le spese devono risultare quietanzate.

Il monitoraggio dell'intervento finanziato è effettuato con **cadenza semestrale**, alle date del **30 giugno** e del **31 dicembre** di ogni anno, secondo gli schemi e le modalità previste nelle Linee guida di rendicontazione.

In sede di collaudo, la scheda di monitoraggio deve essere aggiornata con i dati corrispondenti alle risultanze finali, ai fini della definitiva determinazione della consistenza dell'intervento e dei costi effettivamente sostenuti. Alla scheda deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere.

I giustificativi di spesa devono riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41. Le spese documentate da giustificativi privi di CUP non sono ammissibili a contributo. Per le spese sostenute prima del rilascio del CUP o per giustificativi privi del CUP associato al progetto finanziato, il beneficiario deve avvalersi del servizio web di integrazione del CUP di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025, che consente di regolarizzare l'assenza del CUP in fattura in qualsiasi fase del procedimento.

I documenti comprovanti la spesa devono essere conservati e resi disponibili per le verifiche e i controlli di Regione Lombardia, degli organismi nazionali competenti e, ove applicabile, della Corte dei conti europea, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente, pena la revoca del contributo.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Il contributo concesso è erogato per un importo non superiore ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal Soggetto Beneficiario.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il contributo è rideterminato sulla base del contratto stipulato e del quadro tecnico-economico aggiornato trasmesso dal beneficiario come ulteriormente specificato nelle "Linee guida di rendicontazione".

Le eventuali economie risultanti dall'aggiudicazione non sono automaticamente disponibili per finanziare maggiori oneri o varianti, ma possono esserlo esclusivamente alle condizioni illustrate di seguito.

I maggiori oneri derivanti da varianti in corso d'opera sono ammissibili a contributo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) le varianti siano state approvate dal Soggetto Beneficiario nel rispetto del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- b) sia stata acquisita previa autorizzazione espressa del Responsabile regionale del Bando, comprensiva, ove applicabile, dell'utilizzo delle economie di aggiudicazione;
- c) le modifiche risultino coerenti con le finalità dell'intervento finanziato e con il relativo quadro economico approvato;
- d) sussistano le necessarie disponibilità finanziarie nell'ambito delle risorse assegnate alla misura.

In assenza anche di una sola delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), i maggiori oneri restano a carico esclusivo del Soggetto Beneficiario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari del contributo sono tenuti a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Bando, nella Convenzione attuativa e nelle linee guida di rendicontazione;
- b) assicurare il mantenimento della destinazione d'uso degli immobili oggetto di contributo per la durata della Convenzione, mediante (i) trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del vincolo di destinazione a servizio abitativo sociale a cura e onere del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile, ovvero (ii) in caso altro diritto di godimento, mediante annotazione del vincolo nell'atto costitutivo della concessione d'uso e/o apposita dichiarazione d'obbligo del proprietario, con efficacia obbligatoria nei confronti delle parti;
- c) rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- d) produrre l'ulteriore documentazione che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle attività istruttorie del Bando;

- e) evidenziare in tutte le sedi, comprese le aree di cantiere, mediante apposizione di targa permanente, che l'intervento è stato realizzato con il contributo del fondo FSC 2021/2027, come specificato al par. D.1.1.;
- f) tenere un sistema di contabilità analitica separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni finanziarie relative al progetto finanziato, concernenti i costi ammissibili effettivamente sostenuti, che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità;
- g) assolvere l'obbligo di rendicontazione, dopo il termine dei lavori, degli indicatori di cui al successivo paragrafo D.5;
- h) conservare per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dal pagamento del saldo la documentazione di spesa;
- i) garantire il rispetto del principio del DNSH e delle indicazioni di cui alla Scheda di verifica di conformità al principio del DNSH (modello allegato al Bando);
- j) rispettare le considerazioni finali che emergono dal Formulario per la verifica climatica di resilienza (modello allegato al Bando).

D.1.1 Informazione e promozione/pubblicizzazione del beneficio

I beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità relativi al finanziamento concesso, dando evidenza, in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione del progetto, che *"l'intervento è realizzato con risorse a valere sull'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Lombardia"*.

A tal fine, i beneficiari devono esporre, durante l'attuazione del progetto e successivamente al suo completamento, una targa esplicativa permanente, ben visibile e conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, recante i loghi di *Coesione Italia, FSC, Repubblica Italiana e Regione Lombardia*.

I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le specifiche indicazioni operative relative alla corretta applicazione dei loghi e degli elementi identificativi delle risorse impiegate per il finanziamento degli interventi della politica di coesione, disponibili nell'apposita sezione del sito della Programmazione europea di Regione Lombardia, consultabile all'indirizzo <https://fsc.regione.lombardia.it/it/accordo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/comunicare-il-programma-7>

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili al Soggetto Beneficiario sopraggiunti successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

L'agevolazione verrà revocata, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal presente Bando e dalla Convenzione attuativa;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- risoluzione della Convenzione sottoscritta da Regione Lombardia e Soggetto attuatore.

La decadenza del contributo comporterà l'obbligo da parte del Soggetto attuatore di restituzione delle somme indicate nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, in attuazione delle vigenti normative statali e regionali.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti e indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati da un tasso di interesse calcolato come da normativa regionale vigente.

D.3 Proroghe dei termini

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., il mancato rispetto dei termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio fissati dal provvedimento di cui al par. C.3.e comporta la decadenza del contributo concesso. Entro gli stessi termini il Soggetto attuatore può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga, la cui valutazione avverrà secondo le modalità definite dal citato art. 27 della citata legge regionale.

Il beneficiario dovrà comunque rispettare le scadenze prescritte dal presente Bando.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, effettua controlli al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni.

Regione potrà effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del Soggetto attuatore allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. A tal fine il Soggetto attuatore, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o dei suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate nella gestione degli interventi, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- a) Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati.
- b) Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa.

D.7 Trattamento dati personali

Responsabile del trattamento dati è individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa.
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.10 agosto 2018, n. 101) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia del presente Bando è pubblicato sul B.U.R.L., sul portale dell'**Accordo per lo Sviluppo e la Coesione**, sul portale **Housing Sociale in Lombardia** e, unitamente ai relativi allegati, sulla piattaforma informativa **Bandi e Servizi**.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: housing_FSC@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al Bando in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata:

Scheda informativa*

TITOLO	Bando per l'attivazione di un programma di riqualificazione dei quartieri di proprietà delle ALER, anche attraverso la collaborazione pubblico-privato (in attuazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)
DI COSA SI TRATTA	La misura, finanziata a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 finanzia interventi edili su immobili esistenti da destinare a servizi abitativi sociali in locazione permanente, a canoni calmierati inferiori a quelli di mercato e comunque non superiori ai valori del canone concordato di cui alla l. 9 dicembre 1998, n. 431.

	Gli interventi sono attuati mediante sottoscrizione di apposita Convenzione tra Regione Lombardia e il Soggetto Beneficiario, che disciplina sia la realizzazione delle opere sia la gestione degli alloggi per l'intera durata del periodo di destinazione, fissata in almeno 20 anni dalla data di conclusione dell'intervento, ai sensi della Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea in materia di SIEG. Le risorse sono assegnate mediante procedura valutativa a graduatoria, sulla base di criteri di ammissibilità, valutazione tecnica e premialità. La misura persegue le seguenti finalità: • incrementare l'offerta di alloggi sociali a canoni accessibili; • rispondere al fabbisogno abitativo dei nuclei familiari, anche monopersonali, che non accedono né al mercato privato della locazione né ai servizi abitativi pubblici; • valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare delle ALER non utilizzato o sottoutilizzato, riducendone il degrado e migliorandone l'efficienza gestionale; • promuovere il mix abitativo e l'inclusione sociale, anche a supporto di lavoratori dei servizi essenziali, personale qualificato e politiche territoriali di attrazione dei talenti; • integrare la gestione sociale e la gestione tecnica del patrimonio ALER, migliorando la qualità, la sostenibilità e l'efficacia dei servizi abitativi erogati.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I soggetti beneficiari della presente misura sono le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria è pari a euro 35.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il Bando prevede un contributo a fondo perduto finalizzato al finanziamento di interventi edilizi di riqualificazione per alloggi sociali e inquadrato nell'ambito dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), con specifiche regole di compensazione. Il contributo massimo concedibile per singola proposta di intervento sarà fino a euro 15.000.000,00. L'importo minimo ammissibile dell'investimento è euro 200.000; Il Contributo è determinato in base a un costo convenzionale €/mq, variabile in funzione della durata del vincolo: - 700 €/mq → durata 20-21 anni - 800 €/mq → durata >21-23 anni - 900 €/mq → durata >23 anni Con possibile maggiorazione fino al +20% (5% per ciascun elemento di qualità gestionale). L'erogazione del contributo è prevista in più tranches. Per i soggetti pubblici: - la prima, pari al 20% alla firma della Convenzione - la seconda, fino al 40%, a seguito di aggiudicazione, alla rendicontazione di oltre il 70% dell'anticipo; - la terza, fino al 90%, dopo l'ulteriore rendicontazione superiore al 70% di quanto già erogato; - il saldo, se dovuto, da richiedere dopo la trasmissione dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
REGIME DI AIUTO DI STATO	In relazione alla Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ha abrogato la decisione 2012/21/UE, e la cui effettiva applicazione delle relative disposizioni resta subordinata all'attuazione mediante i successivi provvedimenti degli stati membri, è previsto che il Soggetto Beneficiario debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai

	sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727. E' inoltre stabilito che, in fase di candidatura a contributo, il Soggetto Beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale cumulo di diverse forme di incentivo pubblico consentito, a condizione che la medesima spesa ammissibile non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa), che le diverse forme di incentivo non concorrano, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR e che siano chiaramente evidenziate in fase di verifica SIEG, con riserva di valutare ulteriori regole di cumulo eventualmente disciplinate in nuove forme di finanziamento europei.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata per l'ammissione al contributo sarà valutativa a graduatoria.
DATA DI APERTURA	1 settembre 2026
DATA DI CHIUSURA	30 ottobre 2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o da un suo delegato, il Soggetto Beneficiario allega sul Sistema Informativo la documentazione prevista dal Bando, anch'essa sottoscritta con firma elettronica nei casi previsti. Nell'apposita sezione del Sistema Informativo saranno resi disponibili i modelli predisposti per la partecipazione al presente Bando.
CONTATTI	Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: housing_FSC@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Informativa ai sensi della legge 241/90 e L.R. 1/2012.

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Casa e Housing Sociale
Unità Organizzativa Programmi per l'Offerta Abitativa
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 - Milano
Pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette a imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, accessibile al seguente indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it	alle ore 12:00 del 01/09/2026 entro le ore 12:00 del 30/10/2026
Istruttoria delle domande	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione

D.11 Documentazione da allegare alla Domanda di agevolazione:

1. **Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda** (su modello A.1 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica) corredato dalla documentazione attestante i poteri di firma del soggetto incaricato, (richiesto nel caso in cui la documentazione non sia presentata dal Legale rappresentante del Soggetto Beneficiario).
2. **Dichiarazioni sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato** (su modello A.2 allegato al Bando).
3. **Scheda di verifica DNSH** (su modello A.3 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata da:
 - o Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1, all.1 al DM 24/11/2025), sottoscritta con firma elettronica.
 - o eventuale ulteriore documentazione richiesta nella scheda di verifica DNSH;
4. **Formulario per la verifica climatica di resilienza** (su modello A.4 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
5. **Scheda di valutazione dei criteri di premialità ambientale** (su modello A.5 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata, ove applicabile, da:
 - o Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.
 - o Relazione di Sostenibilità dell'opera (ex 11, Allegato I.7, d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii.).
 - o Studio LCA.

- Certificazioni/registrazioni ambientali.
- 6. **Proposta di intervento** (su modello A.6 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica) corredata da:
 - Provvedimento di approvazione del livello progettuale disponibile, predisposto ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - Relazione tecnica generale del livello progettuale di riferimento.
 - Documentazione fotografica ante intervento, con indicazione dei punti di ripresa e con ottici.
 - Elaborati grafici, comprendenti:
 - stralcio degli strumenti urbanistici vigenti con localizzazione dell'intervento;
 - schemi grafici, piante e sezioni-tipo necessari a individuare caratteristiche geometriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere;
 - planimetrie complete di tabelle dimostrative del calcolo delle superfici utili.
- 7. **Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa** (su modello A.7 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 8. **Quadro tecnico economico** (su modello A.8 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 9. **Scheda di calcolo della richiesta di contributo** (su modello A.9 allegato al Bando, sottoscritto con firma elettronica).
- 10. **Progetto di gestione sociale**, se previsto, sottoscritto con firma elettronica.

D.12 Documentazione relativa a informative e istruzioni

- A.10 Informativa sul trattamento dei dati personali.
- A.11 Istruzioni sulla firma elettronica.
- A.12 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.d.u.o. 21 luglio 2026 - n. 9835

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia - Linea di intervento: «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili». Approvazione del bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali (Linea 3 – d.g.r.n. XII/6209/2026 e d.g.r.n. XII/6522/2026)

LA DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA
Visti:

- La legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. X/6002 «Metodologia di valutazione della sovracompen-sazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, recante «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- il regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 12, recante «Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali»;
- la deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2022, n. XI/2568, recante «Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024», che individua l'housing sociale tra gli assi fondamentali del piano;
- la deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2023, n. XII/42, recante il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» (PRSS), che include l'housing sociale tra gli obiettivi strategici a sostegno delle famiglie non in grado di accedere né al mercato privato né ai servizi abitativi pubblici;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. XII/727 «Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompen-sazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, modificato con decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» (c.d. «decreto-legge Sud»);
- la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, recante «FSC 2021/2027 – Imputazione programmatica in favore di Regioni e Province autonome»;
- la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 23, recante «Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021/2027»;
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Lombardia in data 7 dicembre 2023, e la relativa riprogrammazione ratificata il 30 aprile 2026, comprensiva della Linea «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» (euro 48.000.000,00 a valere su risorse FSC 2021/2027);
- la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante «PR 2021/2027 – FSC 2021/2027 – Approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili» (di concerto con gli Assessori Fermi e Lucchini);
- la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2026, n. XII/6389, recante «PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione degli schemi di convenzione attuativa delle misure «Linea 1», «Linea 2», «Linea 3» approvate con d.g.r.

25 maggio 2026, n. XII/6209 - (di concerto con gli assessori Fermi e Lucchini);

- la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2026, n. XII/6522, «Determinazioni in ordine all'Allegato 3 alla d.g.r. n. XII/6209 del 25 maggio 2026 «PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili»;

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia delle attività sostenibili), con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH – Do No Significant Harm);
- la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei, con particolare riferimento all'articolo 9 in materia di verifica della sostenibilità climatica (climate proofing) degli interventi finanziati;
- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, relativa all'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), che abroga la Decisione 2012/21/UE;

Richiamata la d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 che, tra l'altro:

- ha approvato i criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi accessibili, tra cui quello della Linea n. 3, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, Linea di intervento «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili»;
- ha dato atto che la copertura finanziaria per la misura di cui alla Linea n. 3 è garantita dalle risorse, pari a complessivi euro 13.000.000,00 a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come di seguito riportato:

Linea 3 – Risorse PR FSC 2021/2027 per € 13.000.000,00 - Sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali

Capitolo di spesa		2027	2028	2029
08.02.203.017683	FSC 2021/2027 - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private per promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	5.200.000,00	6.500.000,00	1.300.000,00

- ha demandato a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione degli atti necessari per le misure di attuazione nel rispetto dei Regolamenti comunitari;
- ha demandato, inoltre, alla Direzione Generale Casa e Housing sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;

Richiamata altresì la d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389 che, tra l'altro:

- ha approvato, gli schemi di convenzione attuativa per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili relativi alla citata Linea n. 3;
- ha demandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa», della Direzione Generale Casa e Housing sociale, in qualità di responsabile della fase di selezione e gestione della stessa misura, la sottoscrizione delle convenzioni redatte secondo il citato schema;
- ha autorizzato il citato Dirigente ad apportare in sede di stipula delle convenzioni, le modifiche non sostanziali, i per-

fezionamenti tecnici o i chiarimenti operativi che si rendessero necessari per adattare i testi alle specificità del caso concreto, nel rispetto delle finalità, dell'oggetto e dell'assetto complessivo del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in attuazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, di:

- approvare il Bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali (Linea 3 - housing sociale - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209), allegato A, unitamente ai suoi allegati da A.1 ad A.14 di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - A.1 Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda;
 - A.2 Dichiarazioni sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
 - A.3 Lettera di adesione del Comune;
 - A.4 Scheda di verifica DNSH;
 - A.4.1 Relazione CAM semplificata;
 - A.5 Formulario per la verifica climatica di resilienza;
 - A.6 Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
 - A.7 Proposta di intervento;
 - A.8 Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
 - A.9 Quadro tecnico economico;
 - A.10 Scheda di calcolo della richiesta di contributo;
 - A.11 Informativa relativa trattamento dei dati personali;
 - A.12 Istruzioni sulla firma elettronica;
 - A.13 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;
 - A.14 istruzioni antimafia;
- dare atto che la copertura finanziaria del bando è garantita dalle risorse, pari a euro 13.000.000,00, a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come riportato nella sopracitata tabella;
- demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale dell'Accordo per lo Sviluppo e Coesione e sul portale Housing sociale di Regione Lombardia, nonché, unitamente ai relativi allegati da A.1 ad A.14, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi;

Richiamate:

- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di interesse economico generale (SIEG), che abroga e sostituisce la Decisione 2012/21/UE;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002, recante «Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi», aggiornata dalla d.g.r. n. XII/727 del 24 luglio 2023;

Preso atto che:

- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025 è applicabile subordinatamente all'adozione dei conseguenti provvedimenti degli Stati membri;
- in relazione alla verifica di eventuale sovracompensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing Sociale e da parte dei relativi beneficiari restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016, aggiornata dalla d.g.r. n. XII/727 del 24 luglio 2023;
- ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modi-

fiche e integrazioni» in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 36593), mentre il Soggetto concedente provvederà alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun contributo;

Dato atto che si è proceduto a verificare la conformità dell'avviso e ad acquisire i necessari pareri ed in particolare:

- comunicazione del 2 luglio 2026 del Dirigente competente in materia di aiuti di Stato, relativa alla non assoggettabilità del presente provvedimento al parere del Comitato aiuti, in considerazione del parere già espresso nella seduta del 6 maggio 2026 sulla citata d.g.r. n. 6209/2026 di approvazione dei criteri dei bandi;
- comunicazione del 8 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
- parere favorevole Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione espresso con comunicazione prot. A1.2026.0582345 del 10 luglio 2026;

Visti:

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità, la l.r. 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026/2028»;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di Organizzazione e Personale», e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il Bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali (Linea 3 - housing sociale - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209), allegato A, unitamente ai suoi allegati da A.1 ad A.14 di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- A.1 Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda;
- A.2 Dichiarazioni sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
- A.3 Lettera di adesione del Comune;
- A.4 Scheda di verifica DNSH;
- A.4.1 Relazione CAM semplificata;
- A.5 Formulario per la verifica climatica di resilienza;
- A.6 Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
- A.7 Proposta di intervento;
- A.8 Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
- A.9 Quadro tecnico economico;
- A.10 Scheda di calcolo della richiesta di contributo;
- A.11 Informativa relativa trattamento dei dati personali;
- A.12 Istruzioni sulla firma elettronica;
- A.13 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;
- A.14 istruzioni antimafia;

2. di dare atto che la copertura finanziaria del bando è garantita dalle risorse, pari a euro 13.000.000,00, a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come riportato in premessa;

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale dell'Accordo per lo Sviluppo e Coesione e sul portale Housing sociale di Regione Lombardia, nonché, unitamente ai relativi allegati da A.1 ad A.14, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi;

5. di dare atto che, nelle more dei provvedimenti attuativi della citata Decisione (UE) n. 2025/2630, della Commissione del 16 dicembre 2025, restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

aggiornata con la d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727, in relazione alla verifica di eventuale sovra compensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing sociale e da parte dei relativi beneficiari;

6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Immacolata Vanacore

— • —



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021/2027
ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO E LA REGIONE LOMBARDIA
LINEA DI INTERVENTO: "PROMUOVERE L'ACCESSO AD ALLOGGI SOSTENIBILI E A PREZZI
ACCESSIBILI"

**Bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato
sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali**

(Linea 3 – Housing Sociale - d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 e s.m.i.)

INDICE

A.1. Finalità e obiettivi.....	
A.2 Riferimenti normativi e programmatici	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Soggetti destinatari	
A.5 Dotazione finanziaria.....	
B.1.Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili	
B.2.a. Caratteristiche dei progetti	
B.2.b. Durata degli interventi	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria	
C.3.a Modalità e tempi del processo	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	
C.3.c Valutazione delle domande	
C.3.d Integrazione documentale.....	
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	
C.4.a Adempimenti post concessione	
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	
C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.1.1 Informazione e promozione/pubblicizzazione del beneficio.....	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.9 Diritto di accesso agli atti	
D.10 Riepilogo date e termini temporali	
D.11 Documentazione da allegare alla Domanda di agevolazione	
D.12 Documentazione relativa a informative e istruzioni.....	

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

La misura, promossa in attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, è finalizzata ad ampliare l'offerta di servizi abitativi sociali (S.A.S.) promuovendo interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, realizzati da enti privati operanti nel sociale, per mettere a disposizione in locazione prevalentemente temporanea e per la quota residua in locazione permanente, alloggi o posti alloggio a canoni calmierati inferiori al canone di mercato.

La misura è orientata a soddisfare, da un lato, esigenze abitative di carattere temporaneo di particolari categorie sociali, tra le quali, ad esempio soggetti in situazione di fragilità sociale, studenti fuori sede, lavoratori con contratto a termine, parenti di persone ricoverate presso strutture sanitarie, donne vittime di violenza, genitori separati, ecc. e, dall'altro, fabbisogni abitativi stabili e continuativi, favorendo soluzioni coerenti con le diverse condizioni soggettive dei destinatari.

Le agevolazioni regionali, anche in relazione alla durata del servizio erogato, sono destinate a sostenere interventi di riqualificazione edilizia e di messa a disposizione di alloggi/posti alloggio. Gli interventi finanziati, in quanto servizi abitativi sociali, potranno favorire l'integrazione tra la gestione sociale e la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare.

A.2 Riferimenti normativi e programmatici

Riferimenti regionali:

- legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 1770 "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fidejussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B)";
- legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. X/6002 "Metodologia di valutazione della sovracompenrazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»";
- legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, recante "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 12, recante "Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali";
- deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2022, n. XI/2568, recante "Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024", che individua l'housing sociale tra gli assi fondamentali del piano;
- deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2023, n. XII/42, recante il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura" (PRSS), che

include l'housing sociale tra gli obiettivi strategici a sostegno delle famiglie non in grado di accedere né al mercato privato né ai servizi abitativi pubblici;

- deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. XII/727 "Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante "PR 2021/2027 – FSC 2021/2027 – Approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili" (di concerto con gli Assessori Fermi e Lucchini);
- deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2026, n. XII/6389, recante "PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione degli schemi di convenzione attuativa delle misure "Linea 1", "Linea 2", "Linea 3" approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 - (di concerto gli assessori Fermi e Lucchini);
- deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2026, n. XII/6522, "Determinazioni in ordine all'Allegato 3 alla dgr n. XII/6209 del 25/05/2026 PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili";

Riferimenti statali:

- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici";
- decreto ministeriale 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi";
- decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle seguenti disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali: articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1;

Riferimenti FSC 2021/2027:

- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, modificato con decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. "decreto-legge Sud");
- la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, recante "FSC 2021/2027 – Imputazione programmatica in favore di Regioni e Province autonome";
- delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 23, recante "Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021/2027";
- Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 dicembre 2025 sul rafforzamento della priorità "Housing" nell'ambito della programmazione della coesione 2021/2027;
- Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Lombardia in data 7 dicembre 2023, e la relativa riprogrammazione ratificata il 30 aprile 2026, comprensiva della Linea "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" (euro 48.000.000,00 a valere su risorse FSC 2021/2027);

Riferimenti Comunitari:

- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia delle attività sostenibili), con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH – Do No Significant Harm);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei, con particolare riferimento all'articolo 9 in materia di verifica della sostenibilità climatica (climate proofing) degli interventi finanziati;
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, relativa all'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), che abroga la Decisione 2012/21/UE;

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, alla Convenzione e alle "Linee guida di rendicontazione".

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari della presente misura sono gli **Enti operanti nel privato sociale**, ivi inclusi gli **Enti religiosi civilmente riconosciuti, dotati di personalità giuridica** e con **sede operativa in Lombardia**, e che, al momento della presentazione della domanda, alla data di concessione del contributo e fino al termine della gestione, siano proprietari esclusivi o titolari di altro diritto di godimento sugli immobili oggetto di intervento. Nel caso di diritto personale di godimento, lo stesso deve risultare da atto pubblico e recare l'assenso espresso del proprietario o del titolare di altro diritto reale all'esecuzione degli interventi edilizi e alla destinazione dell'immobile o delle unità immobiliari a servizi abitativi sociali fino al termine della gestione, e, per gli immobili che non siano destinati a servizio abitativo pubblico, alla trascrizione del vincolo di destinazione.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, con riferimento a servizi abitativi di carattere prevalentemente temporaneo diretti a soddisfare bisogni sociali di individui e nuclei familiari in condizione di svantaggio;
- b) Imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, con riferimento a servizi abitativi di carattere prevalentemente temporaneo diretti a soddisfare bisogni sociali di individui e nuclei familiari in condizione di svantaggio;
- c) Enti religiosi civilmente riconosciuti, dotati di personalità giuridica ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, o delle leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche, che svolgono servizi abitativi a carattere prevalentemente temporaneo in risposta a bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A.4 Soggetti destinatari

I destinatari finali della misura sono soggetti e nuclei familiari con capacità economica che non consente loro di sostenere un canone di locazione sul libero mercato, né di accedere a un servizio abitativo pubblico.

I destinatari sono selezionati dal Soggetto beneficiario secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione approvato con d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389, recante "PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: approvazione degli schemi di convenzione attuativa delle misure "Linea 1", "Linea 2", "Linea 3" approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209";

Ai fini del presente Bando, per **locazione temporanea** si intende la messa a disposizione di posti alloggio destinati a soddisfare esigenze abitative transitorie e limitate nel tempo; per **locazione permanente** si intende la messa a disposizione di alloggi destinati a soddisfare un bisogno abitativo stabile e continuativo.

A.4.1 Locazione temporanea

I destinatari della **locazione temporanea** sono soggetti con esigenze abitative di carattere transitorio, connesse, a titolo esemplificativo, a motivi di lavoro, di cura, di studio o a specifiche situazioni di fragilità sociale. In questo caso la locazione si attua mediante la messa a disposizione di **posti alloggio**. I requisiti per l'accesso sono indicati nell'art.11 del r.r. 12/2022, lettere a), c), d), e), f), g), h) fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e individuati ai sensi dell'art. 12 dello stesso Regolamento.

Il Soggetto beneficiario può derogare il limite minimo di ISEE indicato nei requisiti in applicazione dell'art. 11 comma 2 del r.r. 12/2022.

Ai fini dell'accesso alla locazione temporanea, il richiedente deve comprovare la propria temporanea necessità abitativa mediante documentazione idonea, da produrre sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione del posto alloggio.

La documentazione deve attestare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

A.4.1a. Condizioni di fragilità sociale

Trasmissione da parte del Destinatario di un progetto documentato, condiviso con il Comune di riferimento, riconducibile a una delle seguenti fattispecie:

- a) percorsi di autonomia abitativa rivolti a soggetti con particolari difficoltà, anche mediante la messa a disposizione di posti alloggio distinti e destinati a soggetti che assicurano funzioni di prossimità, cura o supporto nei confronti delle persone in condizione di disagio, quali, a titolo esemplificativo, caregiver, operatori di prossimità, custodi sociali, studenti, lavoratori del privato sociale, ecc.;
- b) altre situazioni documentate di fragilità, riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti casistiche:
 - vittime di violenza domestica;
 - emergenza abitativa e procedure di sfratto;
 - fragilità e disagio socioeconomiche;
 - condizioni connesse a lavoro e reddito, quali disoccupazione, con particolare riguardo alla fascia over 50;
 - separazione, divorzio e monogenitorialità;
 - famiglie numerose, nuclei familiari anche monopersonali con minori e/o con componenti in condizione di disabilità o di fragilità;
 - persone anziane, anche in relazione alla necessità di gestione di alloggi con caratteristiche speciali;
 - soggetti in condizione di sovraindebitamento ai sensi della l.r. 22 aprile 2025, n. 4, recante "Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento", qualora tale condizione risulti connessa a comprovate situazioni di fragilità socioeconomica e/o abitativa.

A.4.1b Condizioni di studio

È necessario produrre un certificato di iscrizione in corso di validità relativo ad uno dei seguenti percorsi di studio:

- corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico presso un ateneo con sede in Lombardia;
- dottorato di ricerca, scuola di specializzazione universitaria o master di primo o secondo livello;
- corso di formazione professionale o di istruzione tecnica superiore (ITS Academy);
- corso di perfezionamento post-laurea o di aggiornamento professionale post-diploma;

La documentazione deve indicare la sede dell'istituzione formativa, al fine di comprovare la distanza o l'incompatibilità con la residenza anagrafica del richiedente. In caso di borsa di studio, assegno di ricerca o contratto da ricercatore, deve essere allegata anche la relativa documentazione.

A.4.1c Condizioni di lavoro

È necessario produrre il documento corrispondente alla propria fattispecie contrattuale, in alternativa tra i seguenti:

1. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con indicazione della sede di lavoro e della durata;
2. contratto di somministrazione di lavoro o di missione, con indicazione della sede di assegnazione e del periodo;
3. lettera di distacco o trasferimento temporaneo da parte del datore di lavoro, con indicazione della sede e della durata prevista dell'incarico;
4. per lavoratori autonomi: contratto di prestazione professionale o incarico, con indicazione della sede e del periodo di svolgimento dell'attività;
5. per personale sanitario, forze dell'ordine e lavoratori dei servizi pubblici: attestazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro o dall'amministrazione di appartenenza, con indicazione della sede e della durata.

La documentazione deve consentire di verificare la natura temporanea dell'esigenza abitativa e la coerenza tra la sede di lavoro e il Comune ove è ubicato il posto alloggio richiesto.

A.4.1d Condizioni di cura

A.4.1d1 Richiedente direttamente sottoposto a cure

Documentazione attestante la necessità di fruire di prestazioni sanitarie o di assistenza presso strutture ubicate in Lombardia, incompatibili con la permanenza nella residenza abituale. È sufficiente produrre uno solo dei seguenti documenti, in alternativa tra loro:

1. certificazione medica o ospedaliera attestante che il richiedente è sottoposto a trattamenti sanitari continuativi presso struttura pubblica o accreditata, con indicazione della struttura e della presumibile durata, senza indicazione della diagnosi o della patologia sottostante;
2. documentazione di presa in carico da parte di struttura riabilitativa, sociosanitaria o di assistenza a lungo termine, con indicazione della durata prevista del percorso;
3. attestazione rilasciata dall'ente competente (INPS, ASL, struttura sanitaria) comprovante la necessità di presenza continuativa in prossimità della struttura erogatrice delle prestazioni, senza indicazione della diagnosi o della patologia sottostante.

In alternativa alla documentazione sanitaria di cui sopra, il richiedente può produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la propria condizione di paziente in trattamento continuativo, riservandosi l'Amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione anche mediante controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.

A.4.1d.2 Familiare che assiste il paziente ricoverato o in cura

Il familiare che necessita di alloggio temporaneo per prestare assistenza a un congiunto ricoverato o in cura continuativa presso struttura sanitaria o sociosanitaria ubicata in Lombardia deve produrre cumulativamente i documenti di cui ai punti 1 e 2; il documento di cui al punto 3 è facoltativo.

1. attestazione della struttura sanitaria o sociosanitaria che ha in carico il familiare assistito, con indicazione della struttura, della presumibile durata del ricovero o del percorso di cura e della necessità o opportunità della presenza continuativa di un familiare, senza indicazione della diagnosi o della patologia;
2. documentazione comprovante il rapporto di parentela o affinità con il paziente (stato di famiglia, certificato di matrimonio o unione civile, atto di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000);
3. relazione del servizio sociale del Comune di residenza o dell'ASST competente per territorio, attestante il ruolo di caregiver del richiedente

Ai fini della presente sezione, per "familiare" si intende il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76, nonché i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. L'Amministrazione si riserva di valutare, in via eccezionale e motivata, situazioni di convivenza stabile e comprovata non riconducibili alle categorie di cui sopra.

A.4.1e Disposizioni comuni

- Tutta la documentazione deve essere datata e riferita al periodo di necessità abitativa per il quale si presenta domanda.
- La documentazione deve essere in corso di validità sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione del posto alloggio; ove il titolo originario sia scaduto nel periodo intercorrente tra le due date, il richiedente è tenuto a produrre documentazione aggiornata prima della sottoscrizione del contratto.
- I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.

Regione Lombardia si riserva di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti in sede di istruttoria come indicato nel paragrafo C.3.d.

A.4.2 Attuazione locazione permanente

I destinatari della **locazione permanente** sono soggetti e nuclei familiari che necessitano di una soluzione abitativa stabile e continuativa, pur non essendo in condizione di accedere al mercato privato o al servizio abitativo pubblico. In questo caso la locazione si attua mediante la messa a disposizione di **alloggi**. I requisiti soggettivi per l'accesso sono

quelli previsti dall'articolo 11 del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 12, individuati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo Regolamento.

La misura si rivolge, in via non esclusiva, anche a nuclei familiari con almeno un componente che rientri in una delle seguenti categorie:

- lavoratori che svolgono un ruolo sociale essenziale, quali il personale della sanità, dei trasporti e dell'istruzione;
- lavoratori dipendenti di imprese con sede operativa in Lombardia, anche nell'ambito di programmi di welfare abitativo aziendale o di politiche di attrazione e retention delle competenze;
- ricercatori e personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando, come previsto dalla d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, è pari a **euro 13.000.000,00**.

Le risorse economiche trovano copertura sul bilancio regionale a valere sui capitoli e annualità di seguito riportati:

CAPITOLO	2027	2028	2029	TOTALE
08.02.203.017683	5.200.000,00	6.500.000,00	1.300.000,00	13.000.000,00

Le eventuali risorse non allocate o residuali potranno essere trasferite sulla Linea 2 (a valere sul Programma FSC 2021/2027) del presente provvedimento.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

Le risorse sono finanziate nell'ambito del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027** e rientrano nella linea d'intervento "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili".

L'agevolazione consiste nella concessione del contributo a fondo perduto la cui entità sarà legata alla durata del servizio, ed è destinata a finanziare interventi edilizi attuati dai soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo A.3.

Il contributo massimo concedibile per singola proposta è fino a **euro 2.000.000,00**.

Non è previsto un numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente. Tuttavia, solo in caso di risorse insufficienti a coprire tutte le istanze ammissibili, sarà garantita priorità a un massimo di 2 (due) proposte per proponente, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Le eventuali restanti proposte ammissibili dello stesso proponente saranno inserite nell'elenco delle proposte risultate ammesse e non finanziate.

Il contributo concedibile sarà calcolato con riferimento al costo convenzionale di seguito indicato, definito per unità di superficie, modulato in funzione della durata del vincolo di destinazione d'uso a servizi abitativi sociali:

- **700,00 euro/mq** per vincolo di durata compresa tra 20 e 21 anni;
- **800,00 euro/mq** nel caso di vincolo di durata maggiore a 21 e fino a 23 anni;
- **900,00 euro/mq** nel caso di vincolo superiore a 23 anni.

Non sono ammesse durate espresse in frazioni di anno.

L'unità di superficie da utilizzare per il calcolo del contributo è la **superficie utile** (s.u.) abitabile, intesa come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sginci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, comprensiva dello spazio occupato da armadi muro e ripostigli a servizio dell'alloggio.

La superficie utile residenziale massima finanziabile per singolo alloggio non potrà essere maggiore a 93 mq.

Il contributo potrà, inoltre, essere incrementato del 5% del costo convenzionale per ogni elemento di qualità aggiuntiva del **progetto di natura gestionale** (art. 4, c. 5, l.r. 16/2016), entro il limite massimo del 20%. Gli elementi, riferiti all'intera durata di messa a disposizione degli alloggi, devono essere descritti nel Progetto di gestione sociale presentato, se previsto, unitamente ai relativi indicatori necessari per monitorarne l'attuazione in fase di gestione del servizio abitativo.

Regime di Aiuti di Stato

In relazione alla Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ha abrogato la decisione 2012/21/UE, e la cui effettiva applicazione delle relative disposizioni resta subordinata all'attuazione mediante i successivi provvedimenti degli stati membri, è previsto che il soggetto attuatore debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727.

E' inoltre stabilito che, in fase di candidatura a contributo, il soggetto proponente dovrà dichiarare l'eventuale cumulo di diverse forme di incentivo pubblico consentito, a condizione che la medesima spesa ammissibile non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa), che le diverse forme di incentivo non concorrano, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR e che siano chiaramente evidenziate in fase di verifica SIEG, con riserva di valutare ulteriori regole di cumulo eventualmente disciplinate in nuove forme di finanziamento europei.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a. Caratteristiche dei progetti

Sono ammissibili le proposte finalizzate alla messa a disposizione di alloggi localizzati nei Comuni della Lombardia, presentate dai soggetti indicati al precedente paragrafo A.3. Ai fini del presente Bando, almeno il cinquanta per cento più uno del totale delle unità immobiliari, comprensive di alloggi e posti alloggio, deve essere destinato a locazione temporanea, ai sensi dell'art. 34 della l.r. 16/2016, come disciplinata dalla l. 431/1998. La quota residua può essere destinata a locazione permanente, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Bando.

Nel caso della locazione temporanea, tutti i soggetti beneficiari possono presentare proposte di intervento finalizzate alla messa a disposizione di posti alloggio destinati ai destinatari di cui al punto A.4.1a (fragilità sociale).

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo A.3, lettera c), possono presentare anche proposte di intervento finalizzate alla messa a disposizione di posti alloggio destinati ai destinatari di cui ai punti A.4.1b, A.4.1c e A.4.d, relativi rispettivamente alle condizioni di studio, di lavoro e di cura, come illustrato nella tabella seguente.

	Locazione temporanea		Locazione permanente
Soglia di destinazione	50%+1		quota residua
Soggetti beneficiari	ENTI RELIGIOSI	ETS, Imprese Sociali	TUTTI I BENEFICIARI
Condizione specifiche dei destinatari	Fragilità sociale	Fragilità sociale	/
	Studio		
	Lavoro		
	Cura		

Gli interventi edilizi ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti categorie del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.:

- manutenzione straordinaria (art. 3, c. 1, lett. b);
- restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. c);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d), escluse le demolizioni integrali con ricostruzione; sono inclusi il recupero dei sottotetti ai sensi degli artt. 63–65, l.r. 12/2005 e il completamento di edifici.

L'unità minima di intervento può essere costituita da:

1. **un unico edificio**, o da una parte funzionale dello stesso (interi piani o corpi scala);
2. **alloggi sparsi**, in numero minimo di 5 unità immobiliari, distribuiti nel territorio dello stesso Comune e ricompresi in un progetto unitario.

Ai fini del presente bando, le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 sono così definite:

1. Un unico edificio, o una parte funzionale dello stesso (interi piani o corpi scala);

A. Intero edificio

L'unità di intervento riguarda l'intero fabbricato e **tutte le unità immobiliari** che lo compongono.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Concorre all'attribuzione della premialità "Proposta di intervento riferita all'intero edificio".

B. Parti funzionali dell'edificio

L'unità di intervento riguarda **esclusivamente interi piani o interi corpi scala, comprensivi di tutte le unità immobiliari, ad essi collegate**; non è ammessa la selezione parziale di unità immobiliari.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Non è consentito suddividere artificiosamente un intervento relativo allo stesso edificio in più proposte di intervento riferite a singole parti funzionali.

2. Alloggi sparsi, in numero minimo di 5 unità immobiliari, distribuiti nel territorio dello stesso Comune e ricompresi in un progetto unitario.

L'unità di intervento riguarda unità immobiliari distinte, in numero non inferiore a 5, ubicate nel territorio del medesimo Comune, anche se localizzate in edifici diversi o con indirizzi differenti. Ricadono in questa casistica anche gli interventi relativi alloggi collocati nel medesimo edificio, non riconducibili alle fattispecie di cui al punto 1.

Gli interventi e le relative spese sono ammissibili esclusivamente con riferimento alle singole unità immobiliari e alle relative pertinenze; non sono ammesse a finanziamento opere aventi ad oggetto parti comuni dell'edificio.

Le pertinenze autonomamente accatastate non concorrono al raggiungimento del numero minimo.

Le unità immobiliari devono essere ricomprese in un progetto unitario, inteso quale intervento riferibile a un unico soggetto richiedente, oggetto di un'unica domanda di contributo, con unico quadro economico e unico cronoprogramma e con omogeneità della destinazione finale delle unità abitative.

Il requisito del numero minimo di 5 unità immobiliari deve essere soddisfatto sia con riferimento alle unità esistenti oggetto di intervento (ante operam), sia con riferimento alle unità abitative risultanti a conclusione dei lavori (post operam), anche in caso di frazionamenti.

Per i casi riconducibili alle fattispecie di cui al punto 1, in caso di interventi su parti comuni funzionali alla messa a disposizione degli alloggi sarà previsto il riconoscimento di un incremento pari al 20% della superficie utile al calcolo del contributo.

Non è ammessa l'acquisizione di aree o immobili nell'ambito dell'intervento.

Gli immobili oggetto di intervento devono soddisfare le seguenti condizioni:

- alla data di candidatura e per tutta la durata del servizio, devono essere liberi da vincoli di destinazione d'uso, anche derivanti da altri finanziamenti pubblici;
- l'eventuale cambio di destinazione d'uso deve essere compatibile con la disciplina dello strumento urbanistico comunale vigente e non deve richiedere variante urbanistica;
- nel caso di proposte riguardanti alloggi destinati a servizi abitativi pubblici (S.A.P.), i Comuni devono inserire gli immobili interessati nei programmi per la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico di cui all'articolo 31 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16. Per i Comuni appartenenti alle prime cinque classi di intensità del fabbisogno abitativo, come individuate dalla d.c.r. n. 456/2014, le proposte devono, altresì, risultare coerenti con gli strumenti di programmazione dell'offerta abitativa previsti dalla medesima l.r. n. 16/2016;
- al termine dei lavori, gli immobili devono avere funzione abitativa e devono essere iscritti nell'Anagrafe del patrimonio e dell'utenza, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. i) e dell'art. 5, cc. 4 e 5, l.r. 16/2016, e dei relativi provvedimenti attuativi (d.g.r. X/6163/2017 e d.g.r. X/6573/2017).

Il servizio abitativo sociale deve prevedere un canone calmierato inferiore al canone di mercato, determinato ai sensi dell'art. 13, r.r. 29 dicembre 2022, n. 12, con riferimento ai valori minimi del canone concordato di cui alla L. 431/1998, secondo le modalità stabilite nella convenzione attuativa.

Le proposte di intervento dovranno essere sviluppate d'intesa con il Comune sul cui territorio sono localizzati gli alloggi, al fine di condividerne le finalità in risposta ad un effettivo e concreto fabbisogno abitativo. Le modalità di realizzazione delle opere edilizie e gestione del servizio abitativo, sono oggetto della Convenzione attuativa tra Regione Lombardia, il Comune di localizzazione dell'intervento e il Soggetto beneficiario.

Le proposte di intervento dovranno essere attuate direttamente dagli stessi proponenti.

Interventi finalizzati alla locazione temporanea

Per la realizzazione di **posti alloggio da assegnare in locazione temporanea** si individuano le seguenti tipologie abitative:

- **a camere:** organizzazione spaziale impostata su corridoi centrali sui quali si affacciano camere singole o doppie, dotate di bagno di pertinenza eventualmente condivisibile da due stanze; sono inoltre previsti servizi essenziali, quali portineria e lavanderia;
- **a minialloggi:** alloggiamento in appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato a uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono assenti o molto ridotti e riferiti a servizi essenziali quali portineria e lavanderia;
- **ad appartamenti:** alloggiamento in appartamenti raggruppati in un unico stabile. Ogni appartamento, destinato a un minimo di tre e fino a sei utenti, è autonomo, in quanto dotato di spazio cottura, servizi igienici e zona giorno. Gli spazi comuni

dell'intero complesso sono assenti o molto ridotti e riferiti a servizi essenziali quali portineria e lavanderia;

- **misti:** realizzazione nella quale sono compresenti diverse tipologie edilizie di cui ai precedenti punti, tale da poter ospitare differenti tipi di utenti comunque omogenei tra loro.

Per le suddette tipologie edilizie si indicano le massime superfici commerciali riconoscibili:

Tipologia a camere

- Fino a 14 mq per camera singola;
- Fino a 21 mq per camera doppia;
- Fino a 5 mq per servizio igienico;
- 6 mq + 2 mq per ogni persona oltre la seconda per cucina e pranzo;
- fino ad un massimo del 50% della somma delle superfici precedenti per altri spazi (ad esempio di aggregazione, spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative).

Tipologia a minialloggi

- Fino a 32 mq nel caso di un utente;
- Fino a 44 mq nel caso di due utenti;
- 30 % della superficie riconoscibile di cui ai precedenti punti per altre superfici quali spazi di aggregazione, spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative.

Tipologia ad appartamenti

- Fino a 93 mq con massimo 5 utenti;
- 30 % della superficie riconoscibile di cui ai precedenti punti per altre superfici quali spazi di aggregazione, spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative.

B.2.b. Durata degli interventi

Le proposte di intervento devono garantire tempi di realizzazione rapidi.

A tal fine, pena la revoca dell'assegnazione del contributo, entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il Soggetto beneficiario è tenuto ad ottenere il rilascio del titolo edilizio.

A seguito dell'accettazione del contributo e della sottoscrizione della Convenzione, il provvedimento di impegno delle risorse, tenuto conto del cronoprogramma presentato in fase di candidatura dal Soggetto beneficiario, fissa i termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

Il beneficiario dovrà comunque rispettare le seguenti scadenze:

- Collaudo delle opere entro il **31 dicembre 2029**;
- Rendicontazione delle operazioni entro **30 giugno 2030**.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo le spese che risultino:

- sostenute dal beneficiario dell'operazione;
- direttamente connesse all'operazione approvata;
- effettivamente sostenute nel periodo di eleggibilità;
- adeguatamente documentate, tracciabili e correttamente registrate nella contabilità del beneficiario.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le seguenti voci del quadro economico:

A. Lavori

- a1 - opere civili e impiantistiche;
- a2 - oneri della sicurezza;

B. Somme a disposizione destinate a:

- b1 - spese tecniche, nel limite massimo del 10% dell'importo di cui alla voce A, relative alle attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, collaudi, nonché incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche purché effettivamente erogate agli aventi diritto;
- b2 - imprevisti, costituiti da accantonamenti per varianti in corso d'opera, nel limite massimo del 10% dell'importo della voce A;
- b3 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai vari livelli di progettazione, nonché, ove pertinente rispetto all'intervento, diagnosi e certificazioni energetiche;
- b4 - cartellonistica di cantiere per la pubblicizzazione dell'agevolazione pubblica, nel limite massimo di euro 500, incluso IVA, per edificio;
- b5 - imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle voci a1, a2, b1, b2, qualora costituisca per il Soggetto beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Non sono in alcun caso riconosciute a contributo altre voci di spesa diverse da quelle espressamente elencate tra le suddette spese ammissibili.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli stipendi, compensi o altre forme di remunerazione del personale interno del Soggetto beneficiario.

L'ammissibilità delle spese decorre dal 30 maggio 2026, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia — Serie Ordinaria n. [...] del 29 maggio 2026 — della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante l'approvazione del presente programma di intervento.

Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi FSC se sostenute dal beneficiario e pagate per l'attuazione delle operazioni entro il 31 dicembre 2029.

Qualora il quadro programmatico FSC 2021/2027 dovesse stabilire una scadenza di ammissibilità delle spese successiva a tale data, il termine si intende automaticamente adeguato a quello fissato dagli atti di programmazione nazionali, senza necessità di modifica del presente Bando, fermo restando che di tale adeguamento sarà data

tempestiva comunicazione ai beneficiari tramite pubblicazione sul BURL e sulla piattaforma Bandi e Servizi.

È ammessa la cumulabilità con altre misure di sostegno finanziate da risorse pubbliche, a condizione che non riguardi i medesimi costi ammissibili e che non comporti il superamento del costo totale per ciascun intervento finanziato nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento.

Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR.

Resta fermo che la quota di risorse FSC riferita alla spesa programmata e non conseguita nell'annualità di riferimento **può essere oggetto di definanziamento secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile al FSC 2021/2027.**

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it

a partire dalle ore 12:00 del 01/09/2026 ed entro le ore 12:00 del 30/10/2026

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve provvedere, sulla piattaforma Bandi e Servizi, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:

- a) compilare le informazioni anagrafiche;
- b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per poter operare occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 2 giorni lavorativi.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità dello stesso soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. **Documentazione attestante i poteri di firma del Legale rappresentante¹** o, in caso di soggetto delegato, **incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda** (su modello A.1 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
2. **Dichiarazioni sottoscritte dal Legale rappresentante o suo delegato** (su modello A.2 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
3. **Lettera di adesione del Comune** in cui è localizzato l'intervento proposto, sottoscritta con firma elettronica dai Legali rappresentanti del Soggetto beneficiario e del Comune, o loro delegati (su modello A.3 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica);
4. **Scheda di verifica DNSH** (su modello A.4 allegato al bando, sottoscritta con firma elettronica), corredata da:
 - o Relazione CAM semplificata (su modello A.4.1 allegato al bando, sottoscritta con firma elettronica)
 - o eventuale ulteriore documentazione richiesta nella scheda di verifica DNSH;
5. **Formulario per la verifica climatica di resilienza** (su modello A.5 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
6. **Scheda per la valutazione dei criteri di premialità ambientale** (su modello A.6 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata, ove applicabile, da:
 - o Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.
 - o Studio LCA.
 - o Certificazioni/registrazioni ambientali.
 - o Estratti cartografici, se non già disponibili nella relazione di progetto.
7. **Proposta di intervento** (su modello A.7 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica) **completa dei seguenti allegati:**
 - o Provvedimento di approvazione da parte dei competenti organi societari o aziendali del livello progettuale disponibile;
 - o Relazione tecnica generale del livello progettuale di riferimento.
 - o Documentazione fotografica ante intervento, con indicazione dei punti di ripresa e coni ottici.
 - o Elaborati grafici, comprendenti:
 - stralcio degli strumenti urbanistici vigenti con localizzazione dell'intervento;
 - schemi grafici, piante e sezioni-tipo necessari a individuare caratteristiche geometriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere;
 - planimetrie complete di tabelle dimostrative del calcolo delle superfici utili.
8. **Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa** (modello A.8 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
9. **Quadro tecnico economico** (modello A.9 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
10. **Scheda di calcolo della richiesta di contributo** (modello A.10 allegato al bando, sottoscritta con firma elettronica).
11. **Progetto di gestione sociale**, se previsto, sottoscritto con firma elettronica.

¹ Da allegare in caso di domanda presentata dal Legale rappresentante o dal soggetto incaricato tramite Modello allegato A.1

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando è resa disponibile per il download nell'apposita sezione del Sistema Informativo Bandi e Servizi. I documenti per i quali è previsto apposito modello sono di seguito contrassegnati dalla dicitura "modello allegato al Bando". Non sarà considerata ammissibile la documentazione prodotta su modelli differenti da quelli resi disponibili, ove previsti.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione generata automaticamente da BeS e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis)

Antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art 5 del Codice dell'amministrazione digitale - CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad

accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 D. lgs 18 ottobre 2012, n. 179, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il Soggetto beneficiario è esente ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B ed in particolare per le Società agricole – Allegato B articolo 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16 e L. 29 ottobre 1993, n. 427 art. 66.6 bis; Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane - Allegato B art. 16, Cooperative sociali - L. 11 agosto 1991, n. 266 art. 8 – Allegato B art. 27 bis, ONLUS e federazioni sportive).

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura Bandi e Servizi rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica al soggetto richiedente all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica del portale che riporta il numero identificativo (ID domanda) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è "**Valutativa a graduatoria**".

La graduatoria sarà determinata sulla base della valutazione delle proposte di intervento corredate dalla documentazione indicata al precedente paragrafo C1.

L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria di merito in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto, fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato sulla base della data e del numero di protocollo.

Per le ultime proposte di intervento finanziate, qualora la dotazione finanziaria disponibile non consenta la copertura integrale dell'importo ammissibile richiesto, il contributo sarà riconosciuto nei limiti delle risorse residue. La parte non coperta dovrà essere sostenuta dal beneficiario con risorse proprie ed il finanziamento sarà perfezionato solo a seguito di **accettazione espressa** della riduzione.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande, finalizzata alla verifica delle condizioni di ammissibilità, è svolta dall'Unità Organizzativa Programmi per l'Offerta Abitativa, con il supporto di un apposito Nucleo di valutazione istituito con provvedimento del Direttore Generale della DG Casa e housing sociale. Il Nucleo è composto da esperti della medesima Direzione Generale e, ove necessario, di altre Direzioni regionali o di enti del Sistema Regionale, individuati in ragione delle competenze rilevanti per la valutazione dei progetti.

L'istruttoria delle proposte presentate sarà suddivisa nelle seguenti fasi:

- verifica di ammissibilità formale nel corso della quale si procede alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'Bando e alla completezza della documentazione presentata;
- verifica di ammissibilità specifica, nel corso della quale, superata la fase precedente, si procede alla verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità specifica dell'intervento di cui al par. C.3.b;
- valutazione di merito tecnico nel corso della quale, superata la fase precedente, si procede all'attribuzione di un punteggio a ciascuna proposta sulla base dei criteri di cui al par. C.3.c

L'istruttoria si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale, che individua le domande:

- pervenute;
- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammesse all'agevolazione.

L'approvazione della graduatoria avverrà **entro 120 giorni** a decorrere dal giorno successivo al termine per la presentazione delle domande.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ammissibilità formale

L'istruttoria di ammissibilità formale, a cura del personale assegnato all'Unità Organizzativa Programmi per l'Offerta Abitativa, verifica:

- a) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari di cui al par. A.3;
- b) la localizzazione dell'intervento in Lombardia;
- c) il rispetto delle soglie finanziarie indicate dal Bando;
- d) la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata ai sensi del par. C.1 e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Bando, nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo.

La verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) è pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'istruttoria: la loro mancanza determina l'esclusione immediata della domanda, senza procedere alla verifica della documentazione di cui alla lettera c).

Ammissibilità specifica

L'istruttoria di ammissibilità specifica è condotta mediante la verifica dei criteri approvati con d.g.r. n. XII/6209/2026, come di seguito elencati e specificati:

1. Le operazioni devono essere localizzate in edifici di proprietà esclusiva del Soggetto Beneficiario oppure nella sua piena disponibilità giuridica, da intendersi quale titolarità di diritti reali di godimento ovvero di diritti personali di godimento che garantiscano la disponibilità dell'immobile per l'intera durata dell'intervento e per i successivi anni di gestione del SIEG. La disponibilità dell'immobile deve essere comprovata mediante idoneo titolo giuridico avente data certa e durata almeno pari al periodo complessivo di realizzazione e gestione del servizio;
2. l'intervento deve essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente e con la normativa edilizia applicabile; è ammesso il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, purché non richieda variante urbanistica e rientri nelle destinazioni e funzioni compatibili con la disciplina dello strumento urbanistico comunale;
3. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di edilizia, servizi abitativi e contratti pubblici, ed essere finalizzato alla rigenerazione del patrimonio abitativo, anche inutilizzato, promuovendo al contempo il mix abitativo e una maggiore integrazione sociale;
4. l'intervento deve essere progettato e realizzato nel rispetto del principio DNSH – "Do No Significant Harm" ("non arrecare un danno significativo"), secondo le modalità e le condizioni indicate nella Scheda di verifica DNSH (su modello allegato al Bando);
5. in caso di interventi qualificabili come "ristrutturazione importante" ai sensi della normativa vigente, è richiesta la verifica climatica con riferimento al solo profilo della resilienza, in conformità agli Indirizzi nazionali applicabili², attestata mediante il Formulário per la verifica climatica di resilienza (su modello allegato al Bando);
6. gli alloggi e/o posti alloggio finanziati a servizio abitativo sociale devono essere mantenuti in tale destinazione per almeno 20 anni dalla data di conclusione dell'intervento, ai sensi della Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea in materia di SIEG;
7. il canone di locazione degli alloggi e/o posti alloggio deve essere inferiore a quello di mercato per l'intera durata del vincolo di destinazione;
8. i destinatari finali devono appartenere ad almeno una delle categorie previste dal par. A.4 del presente Bando;
9. l'intervento deve essere finanziariamente sostenibile, come attestato dalla dichiarazione di disponibilità delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari ad assicurare la gestione e la manutenzione degli alloggi oggetto della richiesta di agevolazione, che ne consentano la funzionalità per tutto il periodo di messa a disposizione (su modello allegato al Bando).

Per i soggetti richiedenti è, inoltre, sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

- sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

² Indirizzi Per La Verifica Climatica Dei Progetti Infrastrutturali In Italia Per Il Periodo 2021/2027":

<https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica-e-allegato.pdf>

- applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b);
- effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del d. lgs. 27 novembre 2025, n. 184;
- inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.

C.3.c Valutazione delle domande

La verifica delle proposte progettuali avverrà sulla base dei **criteri di valutazione** e dei **criteri di premialità** di seguito riportati e si conclude con l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a **100 punti**:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (80 pt.)
1	Numero di alloggi destinati a servizi abitativi sociali realizzati al termine dell'operazione.		
	fino a 10	5	25 pt.
	da 11 a 15	10	
	da 16 a 20	15	
	da 21 a 30	20	
	maggiore di 30	25	
2	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, realizzati al termine dell'operazione (inteso come numero di persone).		
	fino a 20	2,5	10 pt.
	da 21 a 40	5	
	da 41 a 60	7,5	
	maggiore di 60	10	
3	Intensità del fabbisogno abitativo così come definita dalla d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456.		
	acuto di Milano o da capoluogo	18	18 pt.
	critico o elevato o in aumento, comune turistico	15	
	in media, basso	12	

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (80 pt.)
4	Capacità della proposta progettuale di rispondere al fabbisogno abitativo individuato, anche attraverso l'integrazione con politiche di welfare e con strategie per l'attrazione e la retention dei lavoratori.		
	proposta d'intervento sostenuta da lettera di intenti nelle more della sottoscrizione di accordi/protocolli da stipulare con enti pubblici/privati comprovanti il fabbisogno emergente	1,5	3 pt.
	proposta progettuale sostenuta da accordi/protocolli già stipulati con enti pubblici/privati comprovanti il fabbisogno emergente o inserita nell'ambito di programmi di welfare e di politiche di attrazione e retention dei lavoratori, anche attuate con il coinvolgimento degli enti bilaterali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss. mm. ii.	3	
	per i comuni non appartenenti alle prime 5 classi individuate dalla classificazione dell'intensità del fabbisogno abitativo contenuta nella d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456, proposta localizzata entro 30 minuti da uno dei comuni ricompresi nelle suddette classi ³ .	7	7 pt.
5	Durata della destinazione d'uso a servizi abitativi sociali delle proposte di intervento oltre il vincolo minimo (20 anni)		
	21 anni	1	5 pt.
	22 anni	2	
	23 anni	3	
	maggiore di 23 anni	5	
6	Rapidità di realizzazione degli interventi e di attivazione del servizio abitativo.		
	Titolo abilitativo conseguito ⁴	12	12
	Istanza relativa al titolo abilitativo presentata ⁵	6	

CRITERI DI PREMIALITA'		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (20 pt.)
1	Integrazione con azioni di property, facility management e gestione sociale (anche ai sensi del co. 5, art. 4 L.R. 16/2016), o con elementi innovativi orientati a efficienza, qualità e sostenibilità		
	lett.a) - Accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell'alloggio e delle parti comuni previste nel manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale	0.5 pt. per ogni elemento fino ad un max di 3 pt.	3
	lett.b) - Orientamento e accompagnamento degli inquilini sul territorio in particolare rispetto ai servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socioeconomica;		
	lett.c) - Gestione delle insolvenze e delle morosità incolpevoli attraverso la predisposizione e il monitoraggio di strumenti finanziari adeguati, piani di rientro agevolati e accordi bonari in un'ottica di corresponsabilità e secondo un approccio basato sulla conoscenza di prossimità delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari assegnatari;		

³ La distanza temporale tra il Comune di localizzazione della proposta di intervento e il Comune di riferimento è determinata in termini di calcolo del tempo di percorrenza effettivo (TEP), così come calcolato sulla Matrice ISTAT delle Distanze temporali dei Comuni Italiani, aggiornamento 2021 (<https://www.istat.it/notizia/matrici-di-contiguita-distanza-e-pendolarismo/>)

⁴ permesso di costruire rilasciato, SCIA efficace, CILA presentata

⁵ Istanza di permesso di costruire presentata ovvero SCIA presentata e non ancora efficace

CRITERI DI PREMIALITA'		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (20 pt.)
	lett.d) - Accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo familiare;		
	lett.e) - Orientamento e supporto all'accesso a fondi pubblici e privati per il mantenimento dell'alloggio in locazione		
	lett.f) - Gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'inquilino con imputazione delle quote spettanti, rispettivamente, al proprietario e all'inquilino		
	lett.g) - Promozione di forme di partecipazione sociale, mediazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell'inquilinato nella gestione e cura degli alloggi e degli spazi condominiali;		
	lett.h) - Informazione periodica all'assegnatario in ordine ai preventivi e consuntivi delle spese di locazione ed alle modalità per la verifica degli addebiti		
	lett.i) - Sviluppo del portierato sociale		
2	Criteri di premialità ambientale		Punteggio max. cumulativo 13 pt.
	elementi afferenti all'Energy Performance of Buildings Directive	3	
	elementi afferenti ai principi del New European Bauhaus	4	
	elementi afferenti alle linee guida green Level(s) della Commissione europea per le costruzioni sostenibili	5	
	Possesso, ove applicabile, alla data di presentazione dell'offerta, di certificazioni/registrazioni ambientali in corso di validità (ad esempio: UNI EN ISO 14001, EMAS, ecc.).	1	
3	Proposta di intervento riferita all'intero edificio.		
	SI	4	4

C.3.d Integrazione documentale

In sede di istruttoria delle fasi di valutazione di ammissibilità formale e di valutazione di merito tecnico delle proposte di intervento presentate potranno essere richieste ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta.

Durante tale periodo, i termini procedurali restano sospesi fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Sono sanabili mediante richiesta di integrazione le sole irregolarità formali e le carenze documentali relative a requisiti già posseduti alla data di presentazione della domanda. Non sono in alcun caso sanabili i requisiti di ammissibilità sostanziali né le condizioni non sussistenti alla data di presentazione della domanda.

Qualora la risposta non pervenga entro il termine stabilito, ovvero la documentazione prodotta risulti insufficiente a sanare le irregolarità rilevate, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione motivata al soggetto proponente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni idonee a superare i rilievi formulati, la domanda è dichiarata inammissibile.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

I Soggetti beneficiari titolari degli interventi risultati ammessi e finanziati dovranno presentare formale accettazione del contributo assegnato **entro 10 giorni consecutivi** dalla suddetta comunicazione tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi. La mancata accettazione entro i termini indicati comporterà la decadenza dell'assegnazione.

A seguito dell'accettazione formale del contributo regionale e della trasmissione del contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i, per i soggetti tenuti a tale obbligo che non abbiano allegato il contratto assicurativo in fase di domanda, Regione Lombardia e i Soggetti beneficiari procederanno alla sottoscrizione della Convenzione, di cui allo schema approvato con d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6839.

A seguito della sottoscrizione della citata Convenzione, Regione Lombardia provvederà con proprio decreto all'impegno di spesa dell'importo concesso e alla contestuale erogazione della prima rata, come indicato di seguito.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Ai sensi del c. 2 bis dell'art. 28 ter della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., l'erogazione del contributo è subordinata, per i Soggetti beneficiari privati, alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia pari alla prima rata di contributo, dovrà essere incrementata in relazione alle successive erogazioni del contributo e fino a coprire il 100% dell'importo dello stesso. Lo svincolo avverrà secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 16 della Convenzione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alle "Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie", approvate con d.g.r. 24 maggio 2011, n. IX/1770.

Il contributo sarà erogato, compatibilmente con gli esercizi finanziari delle risorse stanziato a bilancio, sulla base delle spese ammissibili rendicontate, effettivamente sostenute e quietanzate, secondo le seguenti modalità ed **entro 80 giorni** dalla ricezione dell'istanza trasmessa tramite l'apposito applicativo sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi, come segue:

- a) **anticipazione** del **20%** del contributo concesso, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione;
- b) **acconto, fino al 40%** del contributo eventualmente rideterminato a seguito di avvio lavori (dedotta la somma già corrisposta), previa rendicontazione di spese almeno pari al 70% di quanto già erogato e trasmissione del verbale di consegna dei lavori;
- c) **acconto, fino al 90%** del contributo eventualmente rideterminato (dedotte le somme già corrisposte), previa rendicontazione di spese almeno pari al 70% di quanto già erogato;
- d) **saldo:** quota residua fino al 100% del contributo eventualmente rideterminato, richiedibile dopo la trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale, previa rendicontazione integrale delle spese sostenute.

Il trasferimento delle risorse finanziarie, nei limiti di disponibilità di bilancio, è strettamente collegato all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante trasmissione e regolare inserimento sul Sistema Informativo Bandi e Servizi delle relative informazioni, dei giustificativi di spesa e della ulteriore documentazione richiesta e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia, come altresì disciplinato dalla Convenzione e dalle "Linee guida di rendicontazione".

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Beneficiario deve aver conseguito il titolo abilitativo edilizio relativo all'intervento ammesso a contributo, **pena la revoca dell'assegnazione del contributo**.

Ai fini del presente Bando, per "titolo abilitativo conseguito" si intende, ove applicabile:

- **CILA** — conseguita alla data di presentazione al Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001;
- **SCIA** — conseguita decorsi 30 giorni dalla presentazione, in assenza di provvedimenti inibitori del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001;
- **Permesso di costruire** — conseguito alla data di rilascio del provvedimento espresso ai sensi degli artt. 10 e 20 del D.P.R. 380/2001.

Per gli interventi soggetti a vincoli che richiedono il preventivo rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.P.R. 380/2001, la SCIA si considera conseguita esclusivamente:

- dalla data di acquisizione di tutti gli atti di assenso prescritti;
- dal successivo decorso dei 30 giorni dalla presentazione, in assenza di provvedimenti inibitori del Comune territorialmente competente.

Entro il medesimo termine di sei mesi, il Soggetto Beneficiario trasmette, tramite la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, la documentazione comprovante il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, come segue:

- **In caso di CILA:**
 - ricevuta di presentazione al Comune territorialmente competente;
 - qualora l'intervento richieda il preventivo rilascio di atti di assenso comunque denominati, documentazione attestante l'avvenuta acquisizione degli stessi o comunicazione dello Sportello unico dell'avvenuta acquisizione.
- **In caso di SCIA:**
 - ricevuta di presentazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il decorso dei 30 giorni senza provvedimenti inibitori.
- **In caso di permesso di costruire:**
 - copia del provvedimento di rilascio;
 - eventuali atti di assenso presupposti.

Qualora il progetto presentato in sede di domanda non risulti definito in misura sufficiente per l'ottenimento del titolo abilitativo, ovvero qualora il progetto posto a base del titolo abilitativo conseguito presenti variazioni significative rispetto a quello allegato alla domanda, il Soggetto beneficiario trasmette altresì:

- Relazione CAM semplificata aggiornata al livello progettuale posto a base del titolo abilitativo;
- Autorizzazioni ambientali, paesaggistiche o di altra natura richieste dalla scheda DNSH, ove non già acquisite alla data di presentazione della domanda.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente Bando sono a costi reali e sono ulteriormente dettagliate nelle "**Linee guida di rendicontazione**" predisposte da Regione Lombardia, alle quali si rinvia per le modalità operative di dettaglio e per l'indicazione della documentazione da presentare nelle diverse fasi.

Sono ammesse alla rendicontazione esclusivamente le voci di spesa previste nel quadro economico di cui al paragrafo **B.3**.

Le spese rendicontate devono essere sostenute a decorrere dal **30 maggio 2026**, giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L. — Serie Ordinaria n. 22 del 29 maggio 2026 — della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, recante l'approvazione dei criteri del presente Bando. Al momento della presentazione della rendicontazione, tutte le spese devono risultare quietanzate.

Il monitoraggio dell'intervento finanziato è effettuato con **cadenza semestrale**, alle date del **30 giugno** e del **31 dicembre** di ogni anno, secondo gli schemi e le modalità previste nelle Linee guida di rendicontazione.

In sede di collaudo, la scheda di monitoraggio deve essere aggiornata con i dati corrispondenti alle risultanze finali, ai fini della definitiva determinazione della consistenza dell'intervento e dei costi effettivamente sostenuti. Alla scheda deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere.

I giustificativi di spesa devono riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41. Le spese documentate da giustificativi privi di CUP non sono ammissibili a contributo. Per le spese sostenute prima del rilascio del CUP o per giustificativi privi del CUP associato al progetto finanziato, il beneficiario deve avvalersi del servizio web di integrazione del CUP di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025, che consente di regolarizzare l'assenza del CUP in fattura in qualsiasi fase del procedimento.

I documenti comprovanti la spesa devono essere conservati e resi disponibili per le verifiche e i controlli di Regione Lombardia, degli organismi nazionali competenti e, ove applicabile, della Corte dei conti europea, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente, pena la revoca del contributo.

Antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La presenza di una causa interdittiva antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis)

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Il contributo concesso è erogato per un importo non superiore ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal soggetto beneficiario.

A seguito dell'avvio dei lavori, il contributo può essere eventualmente rideterminato sulla base del contratto stipulato e del quadro tecnico-economico aggiornato trasmesso dal beneficiario, come ulteriormente specificato nelle "Linee guida di rendicontazione".

Le eventuali economie non sono automaticamente disponibili per finanziare maggiori oneri o varianti, ma possono esserlo esclusivamente alle condizioni illustrate di seguito.

I maggiori oneri derivanti da varianti in corso d'opera sono ammissibili a contributo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) le varianti siano state approvate dal soggetto beneficiario nel rispetto del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- b) sia stata acquisita previa autorizzazione espressa del Responsabile regionale del bando, comprensiva, ove applicabile, dell'utilizzo delle economie di aggiudicazione;
- c) le modifiche risultino coerenti con le finalità dell'intervento finanziato e con il relativo quadro economico approvato;
- d) sussistano le necessarie disponibilità finanziarie nell'ambito delle risorse assegnate alla misura.

In assenza anche di una sola delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), i maggiori oneri restano a carico esclusivo del soggetto beneficiario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari del contributo sono tenuti a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel bando, nella Convenzione attuativa e nelle linee guida di rendicontazione;
- b) assicurare il mantenimento della destinazione d'uso degli immobili oggetto di contributo per la durata della Convenzione, mediante: (i) trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del vincolo di destinazione a servizio abitativo sociale a cura e onere del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile, ovvero (ii) in caso di altro diritto di godimento, mediante annotazione del vincolo nell'atto pubblico recante l'assenso espresso del proprietario o del titolare di altro diritto reale all'esecuzione degli interventi edilizi e alla destinazione dell'immobile o delle unità immobiliari a servizi abitativi sociali fino al termine della gestione, e, per gli immobili che non siano destinati a servizio abitativo pubblico, alla trascrizione del vincolo di destinazione, con efficacia obbligatoria nei confronti delle parti;
- c) rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- d) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.
- e) evidenziare in tutte le sedi, comprese le aree di cantiere, mediante apposizione di targa permanente, che l'intervento è stato realizzato con il contributo del fondo FSC 2021/2027, come specificato al par. D.1.1;
- f) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni finanziarie relative al progetto finanziato, concernenti i costi ammissibili effettivamente sostenuti, che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità;
- g) assolvere l'obbligo di rendicontazione, dopo la fine dei lavori, degli indicatori di cui al successivo paragrafo D.5
- h) conservare per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dal pagamento del saldo la documentazione di spesa;
- i) garantire il rispetto del principio del DNSH e delle indicazioni di cui alla Scheda di verifica di conformità al principio del DNSH (modello allegato al Bando);
- j) rispettare le considerazioni finali che emergono dal Formulario per la verifica climatica di resilienza (modello allegato al Bando).

D.1.1 Informazione e promozione/pubblicizzazione del beneficio

I beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità relativi al finanziamento concesso, dando evidenza, in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione del progetto, che *"l'intervento è realizzato con risorse a valere sull'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Lombardia"*.

A tal fine, i beneficiari devono esporre, durante l'attuazione del progetto e successivamente al suo completamento, una targa esplicativa permanente, ben visibile

e conforme alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, recante i loghi di *Coesione Italia*, *FSC*, *Repubblica Italiana* e *Regione Lombardia*.

I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le specifiche indicazioni operative relative alla corretta applicazione dei loghi e degli elementi identificativi delle risorse impiegate per il finanziamento degli interventi della politica di coesione, disponibili nell'apposita sezione del sito della Programmazione europea di Regione Lombardia, consultabile all'indirizzo <https://fsc.regione.lombardia.it/it/accordo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/comunicare-il-programma-7>

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili al Soggetto beneficiario sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

L'agevolazione verrà revocata, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal presente bando e dalla Convenzione attuativa;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- risoluzione della Convenzione sottoscritta da Regione Lombardia e Soggetto attuatore.

La decadenza del contributo comporterà l'obbligo da parte del Soggetto attuatore di restituzione delle somme indicate nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, in attuazione delle vigenti normative statali e regionali.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti e indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati da un tasso di interesse calcolato come da normativa regionale vigente.

D.3 Proroghe dei termini

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., il mancato rispetto dei termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio fissati dal provvedimento di cui al par. C.3.e, comporta la decadenza del contributo concesso. Entro gli stessi termini il Soggetto attuatore può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga, la cui valutazione avverrà secondo le modalità definite dal citato art. 27 della citata legge regionale.

Il beneficiario dovrà comunque rispettare le scadenze prescritte dal presente Bando.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, effettua controlli al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni.

Regione potrà effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del Soggetto attuatore allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. A tal fine il Soggetto attuatore, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate nella gestione degli interventi, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- a) Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati
- b) Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati

Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer Satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa.

D.7 Trattamento dati personali

Responsabile del trattamento dati è individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.10 agosto 2018, n. 101) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia del presente Bando è pubblicato sul B.U.R.L., sul portale dell' **Accordo per lo Sviluppo e la Coesione**, sul portale **Housing Sociale in Lombardia** e, unitamente ai relativi allegati, sulla piattaforma informativa **Bandi e Servizi**.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: housing_FSC@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata

Scheda informativa*

TITOLO	Bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale per incentivare l'autonomia abitativa e favorire servizi abitativi sociali (in attuazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)
DI COSA SI TRATTA	La misura, finanziata a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, è finalizzata ad ampliare l'offerta di servizi abitativi sociali destinati in via prevalente a esigenze abitative temporanee, attraverso la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare realizzati da enti privati operanti nel sociale su immobili di proprietà o nella loro piena disponibilità. Gli interventi mirano a mettere a disposizione alloggi o posti alloggio in locazione a canoni calmierati, inferiori ai valori di mercato e, a titolo esemplificativo, riferibili ai valori minimi del canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998. Attraverso processi di rigenerazione edilizia, la misura intende offrire soluzioni abitative con finalità transitoria a specifiche categorie sociali, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti in situazione di fragilità sociale, studenti, lavoratori con contratto a termine, parenti di persone ricoverate presso strutture sanitarie, donne vittime di violenza, genitori separati e altre categorie con analoghi bisogni abitativi.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti dotati di personalità giuridica e con sede operativa in Lombardia, e che, al momento della presentazione della domanda, alla data di concessione del contributo e fino al termine della gestione, siano proprietari esclusivi o titolari di altro diritto di godimento sugli immobili oggetto di intervento. Nel caso di diritto personale di godimento, lo stesso deve risultare da atto pubblico e recare l'assenso espresso del proprietario o del titolare di altro diritto reale all'esecuzione degli interventi edilizi e alla destinazione dell'immobile o delle unità immobiliari a servizi abitativi sociali fino al termine della gestione, e, per gli immobili che non siano destinati a servizio abitativo pubblico, alla trascrizione del vincolo di destinazione. I Soggetti Beneficiari devono appartenere alle seguenti categorie: a. Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera q), del

	medesimo decreto, con riferimento a servizi abitativi di carattere prevalentemente temporaneo diretti a soddisfare bisogni sociali di individui e nuclei familiari in condizione di disagio sociale; b. Imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, con riferimento a servizi abitativi di carattere prevalentemente temporaneo diretti a soddisfare bisogni sociali di individui e nuclei familiari in condizione di disagio sociale; c. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dotati di personalità giuridica ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, o delle leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche, che svolgono servizi abitativi a carattere prevalentemente temporaneo in risposta a bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria è pari a euro 13.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il bando prevede un contributo a fondo perduto finalizzato al finanziamento di interventi edilizi di riqualificazione per alloggi sociali e inquadrato nell'ambito dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), con specifiche regole di compensazione. Il contributo massimo concedibile per singola proposta di intervento sarà fino a euro 2.000.000,00. Il Contributo è determinato in base a un costo convenzionale €/mq, variabile in funzione della durata del vincolo: - 700 €/mq → durata 20–21 anni - 800 €/mq → durata >21–23 anni - 900 €/mq → durata >23 anni Con possibile maggiorazione fino al +20% (5% per ciascun elemento di qualità gestionale) L'erogazione del contributo è prevista in più tranches: Per i soggetti pubblici: - la prima, pari al 20% alla firma della Convenzione - la seconda, fino al 40%, a inizio lavori, alla rendicontazione di oltre il 70% dell'anticipo; - la terza, fino al 90%, dopo l'ulteriore rendicontazione superiore al 70% di quanto già erogato; - il saldo, se dovuto, da richiedere dopo la trasmissione dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
REGIME DI AIUTO DI STATO	In relazione alla Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ha abrogato la decisione 2012/21/UE, e la cui effettiva applicazione delle relative disposizioni resta subordinata all'attuazione mediante i successivi provvedimenti degli stati membri, è previsto che il Soggetto beneficiario debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727. E' inoltre stabilito che, in fase di candidatura a contributo, il Soggetto beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale cumulo di diverse forme di incentivo pubblico consentito, a condizione che la medesima spesa ammissibile non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa), che le diverse forme di incentivo non concorrano, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a

	raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR e che siano chiaramente evidenziate in fase di verifica SIEG, con riserva di valutare ulteriori regole di cumulo eventualmente disciplinate in nuove forme di finanziamento europei.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata per l'ammissione al contributo sarà valutativa a graduatoria.
DATA DI APERTURA	1 settembre 2026
DATA DI CHIUSURA	30 ottobre 2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o da un suo delegato, il Soggetto beneficiario allega sul Sistema Informativo la documentazione prevista dal bando, anch'essa sottoscritta con firma elettronica nei casi previsti. Nell'apposita sezione del Sistema Informativo saranno resi disponibili i modelli predisposti per la partecipazione al presente Bando.
CONTATTI	Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: housing_FSC@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Informativa ai sensi della legge 241/90 e L.R. 1/2012
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Casa e Housing Sociale
Unità Organizzativa Programmi per l'Offerta Abitativa
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 - Milano
Pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette a imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
<i>Presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, accessibile al seguente indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it</i>	alle ore 12:00 del 01/09/2026 entro le ore 12:00 del 30/10/2026
<i>Istruttoria delle domande</i>	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione

D.11 Documentazione da allegare alla Domanda di agevolazione

1. **Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda** (su modello A.1 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica) corredato dalla documentazione attestante i poteri di firma del soggetto incaricato (richiesto nel caso in cui la documentazione non sia presentata dal Legale rappresentante del Soggetto beneficiario).
2. **Dichiarazioni sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato** (su modello A.2 allegato al bando).
3. **Lettera di adesione del Comune** in cui è localizzato l'intervento proposto, sottoscritta con firma elettronica dai Legali rappresentanti del Soggetto beneficiario e del Comune, o loro delegati (su modello A.3 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica);
4. **Scheda di verifica DNSH** (su modello A.4 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata da:
 - o Relazione CAM semplificata (su modello A.4.1 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
 - o eventuale ulteriore documentazione richiesta nella scheda di verifica DNSH;
5. **Formulario per la verifica climatica di resilienza** (su modello A.5 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
6. **Scheda per la valutazione dei criteri di premialità ambientale** (su modello A.6 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica), corredata, ove applicabile, da:
 - o Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.
 - o Studio LCA.
 - o Certificazioni/registrazioni ambientali
7. **Proposta di intervento** (su modello A.7 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica) **completa dei seguenti allegati:**

- Provvedimento di approvazione da parte dei competenti organi societari o aziendali del livello progettuale disponibile;
 - Relazione tecnica generale del livello progettuale di riferimento.
 - Documentazione fotografica ante intervento, con indicazione dei punti di ripresa e con i ottici.
 - Elaborati grafici, comprendenti:
 - stralcio degli strumenti urbanistici vigenti con localizzazione dell'intervento;
 - schemi grafici, piante e sezioni-tipo necessari a individuare caratteristiche geometriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere;
 - planimetrie complete di tabelle dimostrative del calcolo delle superfici utili.
8. **Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa** (modello A.8 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
9. **Quadro tecnico economico** (modello A.9 allegato al bando, sottoscritto con firma elettronica).
10. **Scheda di calcolo della richiesta di contributo** (modello A.10 allegato al bando, sottoscritta con firma elettronica).
11. **Progetto di gestione sociale**, se previsto, sottoscritto con firma elettronica.

D.12 Documentazione relativa a informative e istruzioni

- A.11 Informativa relativa trattamento dei dati personali.
- A.12 Istruzioni sulla firma elettronica.
- A.13 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.
- A.14 Istruzioni antimafia.

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.d.s. 21 luglio 2026 - n. 9843
PR FESR 2021-2027 Asse 10, Azione 4.7.1 «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili». Approvazione del bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato (Linea 1 della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE MISURE DI HOUSING SOCIALE E CURA DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO

Visti:

- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16, «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;
- il r.r. 29 dicembre 2022, n. 12, «Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali»;
- la d.c.r. 22 novembre 2022, n. XI/2568, «Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024 ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 - Disciplina regionale dei servizi abitativi», che individua l'housing sociale tra gli assi fondamentali del piano;
- la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42, «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» (PRSS), che include l'housing sociale tra gli obiettivi strategici a sostegno delle famiglie non in grado di accedere né al mercato privato né ai servizi abitativi pubblici;
- la d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, «PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027 - Approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili»;
- la d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389, «PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: Approvazione degli schemi di convenzione attuativa delle misure «Linea 1», «Linea 2», «Linea 3» approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209»;

Visti, altresì:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di Coesione, al FEAMP e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 Final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia definisce gli impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), quale vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6894, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, e in particolare l'Allegato 1), recante l'elenco dei soggetti del partenariato coinvolti;
- il Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021/2027 adottato con decreto 30 giugno 2023, n. 9842, aggiornato con i decreti 27 giugno 2024, n. 9743, 29 maggio 2025, n. 7621 e 26 maggio 2026, n. 6936;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116, di presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

del 29 dicembre 2025, sul rafforzamento della priorità «Housing» nell'ambito della programmazione della coesione 2021-2027;

- la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853, di presa d'atto della rimodulazione del PR Lombardia FESR 2021-2027 in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 270 final del 4 marzo 2026, con la quale si prende atto, tra l'altro, del nuovo Asse 10 «Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali - Affordable Housing» e della dotazione complessiva di euro 48.000.000,00 per promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili;

Richiamate:

- la d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, che ha:
 - approvato i criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi accessibili, tra i quali quelli della Linea 1 «Bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato», a valere sul PR FESR 2021-2027, Asse 10, Azione 4.7.1 «Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili», riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
 - dato atto che la copertura finanziaria del bando sarà assicurata dal fondo PR FESR 2021-2027, Asse 10, Azione 4.7.1 per risorse complessivamente pari a euro 48.000.000,00;
 - dato atto che la copertura finanziaria della misura è garantita dalle risorse, pari a complessivi euro 48.000.000,00 a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come di seguito riportato:

Capitoli di spesa		2027	2028	2029
08.02.203.017740	PR FESR 2021-2027 - Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad imprese	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017741	PR FESR 2021-2027 - Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00
08.02.203.017742	PR FESR 2021-2027 - Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017735	PR FESR 2021-2027 - Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad imprese	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017736	PR FESR 2021-2027 - Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00
08.02.203.017737	PR FESR 2021-2027 - Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
TOTALI		19.200.000,00	24.000.000,00	4.800.000,00

- demandato a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione degli atti necessari per le misure di attuazione nel rispetto dei Regolamenti comunitari;
- demandato, inoltre, alla Direzione Generale Casa e Housing sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;
- la d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389, che ha:
 - approvato lo schema di convenzione attuativa per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili relativo alla misura Linea 1, riportato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
 - demandato al Dirigente della Struttura "Attuazione misure di housing sociale e cura del patrimonio abitativo pubblico", della Direzione Generale Casa e Housing sociale,

in qualità di responsabile della fase di selezione e gestione della stessa misura, la sottoscrizione delle convenzioni redatte secondo il citato schema;

- autorizzato il Dirigente della Struttura "Attuazione misure di housing sociale e cura del patrimonio abitativo pubblico" ad apportare in sede di stipula delle convenzioni, le modifiche non sostanziali, i perfezionamenti tecnici o i chiarimenti operativi che si rendessero necessari per adattare i testi alle specificità del caso concreto, nel rispetto delle finalità, dell'oggetto e dell'assetto complessivo del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in attuazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209, di:

- approvare il Bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato (Linea 1 della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209), allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati:
 - A.1 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda;
 - A.2 Dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - A.3 Dichiarazione di adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni (solo per i soggetti privati);
 - A.4 Lettera di adesione del Comune in cui è localizzato l'intervento proposto (qualora il Comune non sia Soggetto beneficiario);
 - A.5 Scheda di verifica di conformità al principio DNSH;
 - A.5.1 Relazione CAM semplificata (per soggetti beneficiari privati);
 - A.6 Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
 - A.7 Formulario per la verifica climatica di resilienza;
 - A.8 Proposta di intervento;
 - A.9 Quadro economico dei costi ammissibili;
 - A.10 Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
 - A.11 Scheda di calcolo del costo convenzionale;
 - A.12 Informativa sul trattamento dei dati personali;
 - A.13 Istruzioni sulla firma elettronica;
 - A.14 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;
 - A.16 Istruzioni antimafia;
- dare atto che la copertura finanziaria del bando è garantita dalle risorse, pari a complessivi euro 48.000.000,00 a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come di seguito riportato:

Capitoli di spesa		2027	2028	2029
08.02.203.017740	PR FESR 2021-2027 – Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad imprese	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017741	PR FESR 2021-2027 – Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00
08.02.203.017742	PR FESR 2021-2027 – Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017735	PR FESR 2021-2027 – Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad imprese	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017736	PR FESR 2021-2027 – Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00
08.02.203.017737	PR FESR 2021-2027 – Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00

Capitoli di spesa	2027	2028	2029
TOTALI	19.200.000,00	24.000.000,00	4.800.000,00

- pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e, unitamente ai relativi ulteriori allegati, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi e sul portale del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;
- demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo regionale e dell'elenco dei progetti non ammessi;

Visti:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione del 16 dicembre 2025 riguardante l'applicazione dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di interesse economico generale (SIEG), e che abroga la Decisione 2012/21/UE;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002, recante «Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi», aggiornata dalla d.g.r. n. XII/727 del 24 luglio 2023;

Rilevato che la Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, che ha abrogato la Decisione 2012/21/UE, è applicabile subordinatamente all'adozione dei conseguenti provvedimenti degli Stati membri; che, nelle more di tale adozione, lo schema di convenzione approvato con la citata d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389 prevede che il soggetto beneficiario si attenga agli obblighi di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai sensi degli articoli 5 e 6 della medesima Decisione, come declinati dalla d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016, aggiornata dalla d.g.r. n. XII/727 del 24 luglio 2023, in relazione alla verifica di eventuale sovracompensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing Sociale e da parte dei relativi beneficiari;

Dato atto che ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 36589), mentre il Soggetto concedente provvederà alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun contributo;

Vista la comunicazione dell'8 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017, n. X/6642 e s.m.i.;

Acquisiti agli atti:

- nella seduta del 6 maggio 2026 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 e al decreto del Segretario Generale n. 8804/2024;
- il parere senza osservazioni del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, espresso l'8 luglio 2026 a chiusura della procedura scritta avviata il 2 luglio 2026;
- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, espresso con comunicazione prof. n. R1.2026.0003944 del 14 luglio 2026;

Vista la nota prof. U1.2026.22871 del 13 luglio 2026 con cui la Responsabile dell'Asse 10 del PR FESR 2021-2027 e Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Programmi per l'offerta abitativa» della Direzione Generale Casa e Housing Sociale, nominata dall'Autorità di Gestione con d.d.u.o. n. 4504 dell'8 aprile 2026, in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

e Controllo del PR FESR 2021-2027 ha delegato allo svolgimento delle funzioni di selezione e gestione delle operazioni relative al Bando in oggetto il dirigente pro tempore della Struttura «Attuazione misure di housing sociale e cura del patrimonio abitativo pubblico»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità e la l.r. 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026-2028»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di Organizzazione e Personale», e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il Bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato (Linea 1 della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209), allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati:

- A.1 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda;
- A.2 Dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- A.3 Dichiarazione di adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni (solo per i soggetti privati);
- A.4 Lettera di adesione del Comune in cui è localizzato l’intervento proposto (qualora il Comune non sia Soggetto beneficiario);
- A.5 Scheda di verifica di conformità al principio DNSH;
 - A.5.1 Relazione CAM semplificata (per Soggetti beneficiari privati)
- A.6 Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
- A.7 Formulario per la verifica climatica di resilienza;
- A.8 Proposta di intervento;
- A.9 Quadro economico dei costi ammissibili;
- A.10 Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
- A.11 Scheda di calcolo del costo convenzionale;
- A.12 Informativa sul trattamento dei dati personali;
- A.13 Istruzioni sulla firma elettronica;
- A.14 Istruzioni sull’applicazione dell’imposta di bollo;
- A.15 Istruzioni antimafia;

2. di dare atto che la copertura finanziaria del bando è garantita dalle risorse, pari a complessivi euro 48.000.000,00 a valere sul bilancio regionale sui capitoli di spesa imputati sulle annualità 2027-2029 come di seguito riportato:

Capitoli di spesa		2027	2028	2029
08.02.203.017740	PR FESR 2021-2027 – Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad imprese	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017741	PR FESR 2021-2027 – Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00
08.02.203.017742	PR FESR 2021-2027 – Quota STATO - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017735	PR FESR 2021-2027 – Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad imprese	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
08.02.203.017736	PR FESR 2021-2027 – Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00

Capitoli di spesa		2027	2028	2029
08.02.203.017737	PR FESR 2021-2027 – Quota UE - Social Housing - Contributi agli investimenti ad Istituzioni Sociali Private	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00
TOTALI		19.200.000,00	24.000.000,00	4.800.000,00

3. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione Housing sociale - nonché, unitamente ai relativi ulteriori allegati, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi;

4. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo regionale e dell’elenco dei progetti non ammessi;

5. di ribadire che restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 aggiornata con la d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727, in relazione alla verifica di eventuale sovra compensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing sociale e da parte dei relativi beneficiari;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il dirigente
Giuseppe Barletta

_____ • _____

**ALLEGATO A**

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE 2021-2027

ASSE 10 – UN'EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL
PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI – AFFORDABLE HOUSING

Obiettivo Specifico RSO4.7 - Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi
accessibili.

Azione 4.7.1 - Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.

**Bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa
a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato**

(Linea 1 della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)

Sommario

A.1	FINALITÀ E OBIETTIVI
A.2	RIFERIMENTI NORMATIVI
A.3	SOGGETTI BENEFICIARI
A.4	SOGGETTI DESTINATARI
A.5	DOTAZIONE FINANZIARIA
B.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL' AGEVOLAZIONE
B.2	PROPOSTE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
B.3	SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ.....
C.1	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....
C.2	TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
C.3	ISTRUTTORIA
C.4	MODALITÀ E TEMPI PER L' EROGAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE.....
D.1	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
D.2	DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....
D.3	PROROGHE DEI TERMINI.....
D.4	ISPEZIONI E CONTROLLI
D.5	MONITORAGGIO DEI RISULTATI
D.6	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.7	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
D.8	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
D.9	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....
D.10	RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
D.11	DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....
D.12	ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

A INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura, promossa in attuazione della linea 1 della d.g.r. 3 novembre 2025, n. XII/5248, è finalizzata a incrementare l'offerta di servizi abitativi sociali (s.a.s.) attraverso l'utilizzo di patrimonio immobiliare, localizzato nei comuni della Lombardia, di soggetti pubblici - ad esclusione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.I.e.r.) - e privati, per la messa a disposizione di alloggi sociali in locazione permanente a canoni calmierati inferiori al canone di mercato.

I Soggetti destinatari degli alloggi resi disponibili sono i nuclei familiari, anche monopersonali, con capacità economica insufficiente per accedere al mercato privato e, al contempo, non idonea per i servizi abitativi pubblici (s.a.p.).

L'agevolazione concessa, consistente in un contributo a fondo perduto, correlata anche alla durata del servizio abitativo sociale prestato, è finalizzata a sostenere gli interventi di riqualificazione edilizia necessari per la messa a disposizione degli alloggi.

Gli interventi finanziati, in quanto servizi abitativi sociali, potranno favorire l'integrazione tra la gestione sociale e la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare.

I criteri del presente Bando sono stati approvati con la d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo";
- l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- d.g.r. 24 maggio 2011, n. 1770 "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fidejussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B) ";
- d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l.r. 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea

regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»»;

- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione (FC);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI);
- d.m. 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento i lavori per interventi edilizi";
- Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 del 1° agosto 2022;
- d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 "Preso d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e s.m.i.";
- d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i., come modificato con d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- d.d.u.o. 30 giugno 2023 "PR FESR 2021/2027 – Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)", n. 9742, aggiornato con i decreti 27 giugno 2024, n. 9743, 29 maggio 2025, n. 7621 e 26 maggio 2026, n. 6936 (SIGECO nel seguito);
- d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727 "Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza

interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

- d.g.r. 3 novembre 2025, n. XII/ 5248 "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'asse housing sociale del Piano regionale dei servizi abitativi";
- d. lgs. 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle seguenti disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali: articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1;
- Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione del 16 dicembre 2025 riguardante l'applicazione dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di interesse economico generale (SIEG), e che abroga la Decisione 2012/21/UE;
- d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853 "Presa d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da Decisione di esecuzione CE C(2026) 270 Final del 4 marzo 2026";
- d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 "PR FESR 2021/2027 – FSC 2021/2027 - Approvazione dei criteri delle misure per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali a prezzi accessibili";
- d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389 "PR FESR 2021/2027 - FSC 2021/2027: Approvazione degli schemi di Convenzione attuativa delle misure "Linea 1", "Linea 2", "Linea 3" approvate con d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209" ("Convenzione" nel seguito).

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, alla Convenzione e alle "Linee guida di rendicontazione".

Le "Linee guida di rendicontazione" saranno rese disponibili da Regione Lombardia entro la data di apertura del Bando.

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all'agevolazione i soggetti pubblici - ad esclusione delle A.l.e.r. - e i soggetti privati (persone giuridiche), con sede operativa in Regione Lombardia.

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione e fino al termine del periodo di gestione, i Soggetti beneficiari **devono essere proprietari esclusivi o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili oggetto di intervento.**

La proposta d'intervento deve essere preliminarmente condivisa con il Comune (qualora non sia Soggetto beneficiario) sul cui territorio è localizzata, al fine di dividerne le finalità in risposta a un effettivo e concreto fabbisogno abitativo.

A.4 SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari finali della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, che hanno l'esigenza di accedere a un alloggio in locazione, aventi una capacità economica che non consente loro di sostenere un canone o un mutuo sul mercato, né di accedere a un servizio abitativo pubblico.

La misura si rivolge, in particolare, al personale qualificato dei servizi che svolge un ruolo sociale essenziale (a titolo di esempio i lavoratori della sanità, dei trasporti e dell'istruzione), ai lavoratori dipendenti di imprese con sede operativa in Lombardia, anche nell'ambito di programmi di welfare abitativo aziendale e/o politiche di attrazione e retention delle competenze, nonché a specifici gruppi di popolazione come ricercatori, personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

I destinatari della locazione dovranno possedere i requisiti soggettivi per l'accesso ai servizi abitativi previsti all'articolo 11 del r.r. 29 dicembre 2022, n. 12 e individuati ai sensi dell'art. 12 dello stesso Regolamento.

L'individuazione dei destinatari è effettuata dal Soggetto beneficiario, secondo le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione e coerentemente con quanto previsto nella deliberazione di definizione della misura.

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per il presente Bando è pari a **euro 48.000.000,00** come previsto dalla d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209.

Le risorse sono finanziate nell'ambito del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 e rientrano nell'Asse 10 "Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali – Affordable Housing", Obiettivo specifico RSO4.7 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili", Azione 4.7.1 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili".

Le risorse economiche trovano copertura sul bilancio regionale a valere sui capitoli e annualità di seguito riportati:

CAPITOLO	2027	2028	2029	TOTALE
08.02.203.017740	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	6.000.000,00
08.02.203.017741	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	12.000.000,00
08.02.203.017742	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	6.000.000,00
08.02.203.017735	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	6.000.000,00
08.02.203.017736	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	12.000.000,00
08.02.203.017737	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	6.000.000,00
TOTALE	19.200.000,00	24.000.000,00	4.800.000,00	48.000.000,00

B CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'**agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto**, la cui entità sarà legata alla durata del servizio abitativo sociale, ed è destinata a finanziare interventi edilizi attuati dai Soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo A.3.

Il contributo PR FESR 2021-2027 concedibile per ogni proposta di intervento potrà essere nella misura del 100% delle voci del Quadro economico dei costi ammissibili ed entro il limite massimo del costo convenzionale.

Il contributo PR FESR 2021-2027 massimo concedibile per ogni proposta di intervento potrà essere pari a **euro 2.000.000,00** (euro duemilioni/00).

Non saranno ammessi a finanziamento le proposte di intervento il cui investimento ammissibile, desunto dal Quadro economico dei costi ammissibili, risulti inferiore o pari a euro 200.000,00.

Il contributo concedibile sarà calcolato con riferimento al costo convenzionale di seguito indicato, definito per unità di superficie, modulato in funzione della durata del vincolo di destinazione d'uso a servizi abitativi sociali:

- **700,00 euro/mq** per vincolo di durata compresa tra 20 e 21 anni;
- **800,00 euro/mq** nel caso di vincolo di durata maggiore a 21 e fino a 23 anni;
- **900,00 euro/mq** nel caso di vincolo superiore a 23 anni.

Non sono ammesse durate espresse in frazioni di anno.

L'unità di superficie da utilizzare per il calcolo del contributo è la **superficie utile residenziale** (s.u.r.), intesa come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sginci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, comprensiva dello spazio occupato da armadi a muro e ripostigli a servizio dell'alloggio.

I costi relativi alle parti comuni dell'edificio sono ammissibili solo per interventi sull'intero edificio o parti funzionali di esso, quali interi piani o corpi scala, qualora necessari per la messa a disposizione degli alloggi. Per interventi sulle parti comuni è riconoscibile, forfettariamente, **una maggiorazione del 20% della superficie utile residenziale** ai fini del calcolo del contributo, nei soli casi in cui la proposta di intervento (su modello allegato al Bando) preveda anche interventi sulle parti comuni.

Saranno considerati adeguati gli alloggi con una superficie utile residenziale corrispondente a quanto indicato all'art. 9 comma 2 della l.r. 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i.

La superficie utile residenziale massima finanziabile per singolo alloggio non potrà essere maggiore a 93 mq, esclusa la maggiorazione per le parti comuni ove prevista.

Il contributo potrà, inoltre, essere incrementato del 5% del costo convenzionale per ogni elemento di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale, individuati tra quelli indicati all'art. 4, c. 5, l.r. 8 luglio 2016, n. 16, **entro il limite massimo del 20%**. Gli elementi individuati, riferiti all'intera durata di messa a disposizione degli alloggi, devono essere chiaramente indicati nel Progetto di gestione sociale presentato, se previsto, unitamente ai relativi indicatori necessari per monitorarne l'attuazione in fase di gestione del servizio abitativo.

In relazione alla Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ha abrogato la decisione 2012/21/UE, e la cui effettiva applicazione delle relative disposizioni resta subordinata all'attuazione mediante i successivi provvedimenti degli stati membri, è previsto che il Soggetto beneficiario debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727.

In fase di candidatura a contributo, il Soggetto beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale cumulo con altre misure di sostegno finanziate da risorse pubbliche, a condizione che siano

rispettate le disposizioni in materia di doppio finanziamento, per cui la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso, non è ammessa a finanziamento sul presente Bando la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR.

B.2 PROPOSTE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

B.2.1 Caratteristiche delle proposte di intervento

Le proposte di intervento dovranno essere relative alla realizzazione delle opere edilizie necessarie alla messa a disposizione di alloggi localizzati nei Comuni della Lombardia, presentate dai soggetti pubblici e privati indicati al precedente paragrafo A.3.

Esclusivamente per le proposte candidate:

- a) dai Comuni, qualora riferite ad alloggi s.a.p.:
 - i. queste dovranno essere inserite in programmi per la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16, attuati direttamente dal Comune. Qualora il programma per la valorizzazione non sia ancora stato presentato, il Soggetto beneficiario dovrà trasmetterlo a Regione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura del Bando;
 - ii. per i Comuni appartenenti alle prime 5 classi di intensità del fabbisogno abitativo secondo la d.c.r. 30 luglio 2014, n. X/456, le proposte di intervento dovranno trovare rispondenza negli strumenti di programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di cui all'art. 6 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16;
- b) dalle cooperative a proprietà indivisa potranno essere relative ad alloggi inutilizzati da concedere in godimento a destinatari aventi i requisiti, richiamati nel presente Bando, per l'accesso a servizi abitativi sociali, fino al permanere dei requisiti medesimi.

Fatto salvo il patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici, alla data di candidatura e per tutta la durata del servizio prestato, gli immobili oggetto di intervento devono essere liberi da vincoli di destinazione d'uso, anche derivanti da altri finanziamenti pubblici.

Gli interventi edilizi ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti categorie del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico Edilizia) e s.m.i.:

- Manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1, lett. b.);
- Restauro e risanamento conservativo (art. 3, co. 1, lett. c.);
- Ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1, lett. d.), escluse le opere di demolizione integrale e ricostruzione dell'edificio, incluso il recupero dei sottotetti ai sensi degli articoli 63 e 65 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e il completamento di edifici.

Le proposte di intervento non possono prevedere l'acquisizione di aree o immobili.

Sono ammissibili proposte di intervento la cui unità minima di intervento può essere costituita da:

- **un intero edificio o da una parte funzionale dello stesso**, quali interi piani o corpi scala;

- **Intero edificio**

L'unità di intervento riguarda l'intero edificio e **tutte le unità immobiliari** che lo compongono.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Concorre all'attribuzione della premialità "Proposta di intervento riferita all'intero edificio".

- **Parti funzionali dell'edificio**

L'unità di intervento riguarda **esclusivamente interi piani o interi corpi scala, comprensivi di tutte le unità immobiliari**, ad essi collegate; non è ammessa la selezione parziale di unità immobiliari.

Oltre alle singole unità immobiliari, gli interventi possono interessare le parti dell'edificio a servizio comune, purché funzionali al recupero o al miglioramento delle unità abitative ricomprese nell'unità minima di intervento e destinate alle finalità della misura.

Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto esclusivamente parti dell'edificio prive di connessione funzionale con le unità abitative.

Non è consentito suddividere artificialmente un intervento relativo allo stesso edificio in più proposte di intervento riferite a singole parti funzionali.

- **alloggi sparsi** (minimo 10 unità immobiliari) distribuiti nel territorio dello stesso Comune, purché inseriti in un progetto unitario.

- L'unità di intervento riguarda unità immobiliari distinte, in numero non inferiore a 10, ubicate nel territorio del medesimo Comune, anche se localizzate in edifici diversi o con indirizzi differenti. Ricadono in questo caso anche gli interventi relativi ad alloggi collocati nel medesimo edificio, non riconducibili alle fattispecie di cui al punto 1.

Gli interventi e le relative spese sono ammissibili esclusivamente con riferimento alle singole unità immobiliari e alle relative pertinenze; non sono ammesse a finanziamento opere aventi ad oggetto parti comuni dell'edificio. Le pertinenze autonomamente accatastate non concorrono al raggiungimento del numero minimo.

Le unità immobiliari devono essere ricomprese in un progetto unitario, inteso quale intervento riferibile a un unico soggetto richiedente, oggetto di un'unica domanda di contributo, con unico quadro economico e unico cronoprogramma e con omogeneità della destinazione finale delle unità abitative.

Le proposte di intervento dovranno essere attuate direttamente dagli stessi proponenti.

I soggetti pubblici realizzano gli interventi in applicazione del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., anche avvalendosi di una stazione appaltante qualificata esterna.

I Soggetti beneficiari privati garantiscono il rispetto dei principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, congruità della spesa e tracciabilità delle procedure di selezione dei fornitori, secondo le modalità previste nelle "Linee guida di rendicontazione".

Al fine di disciplinare le fasi di realizzazione delle opere edilizie e la gestione del servizio abitativo, le proposte di intervento ammesse a finanziamento sono perfezionate mediante la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Lombardia, il Comune di localizzazione dell'intervento, qualora non coincida con il Soggetto beneficiario, e il Soggetto beneficiario. L'intervento edilizio potrà prevedere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, purché tale modifica non comporti la necessità di variante urbanistica e risulti ammissibile nell'ambito delle destinazioni e funzioni urbanisticamente compatibili con la disciplina vigente dello strumento urbanistico comunale. Al termine dei lavori, gli immobili devono avere funzione abitativa.

Gli interventi dovranno soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 ed essere conformi con quanto previsto dalla verifica climatica ove richiesta (si veda l'allegato A.7 Formulario per la verifica climatica di resilienza), che dovrà essere considerata nella progettazione degli interventi.

Il servizio abitativo sociale offerto deve prevedere un canone calmierato inferiore al canone di mercato, il cui corrispettivo dovrà essere individuato nel rispetto dell'art. 10 della Convenzione.

Al termine delle operazioni gli immobili dovranno essere iscritti nell'Anagrafe del patrimonio e dell'utenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i) e dell'art. 5 commi 4 e 5 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16 e dei relativi provvedimenti attuativi (d.g.r. 30 gennaio 2017 n. X/6163 e d.g.r. 12 maggio 2017 n. X/6573).

B.2.2 Durata degli interventi

Le proposte di intervento devono garantire tempi di realizzazione rapidi.

A tal fine, pena la revoca dell'assegnazione del contributo, **entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria**, il Soggetto beneficiario è tenuto a:

- per i soggetti pubblici: avviare la procedura di gara con Bando pubblicato;
- per i soggetti privati: ottenere il rilascio del titolo edilizio.

A seguito dell'accettazione del contributo e della sottoscrizione della Convenzione, il provvedimento di impegno delle risorse, tenuto conto del cronoprogramma presentato in fase di candidatura dal Soggetto beneficiario, fisserà i termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

Ai sensi del medesimo articolo, il Soggetto beneficiario può, per fatti estranei alla propria volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'avvio o la conclusione dei lavori, presentare istanza di proroga adeguatamente motivata, corredata dalla documentazione a supporto e dal cronoprogramma aggiornato.

Il Soggetto beneficiario dovrà comunque rispettare le seguenti scadenze:

- **Collaudo delle opere entro il 31 dicembre 2029**

- **Rendicontazione delle spese ammissibili e richiesta di saldo del contributo PR FESR 2021-2027 entro il 30 giugno 2030**
- **Assegnazione di tutti gli alloggi entro il 31 dicembre 2031.**

Le scadenze sopra indicate potranno essere aggiornate in coerenza con le eventuali modifiche stabilite nell'ambito dal quadro programmatico del FESR 2021-2027. La Regione ne dà comunicazione al Soggetto beneficiario.

Non saranno ritenute ammissibili le proposte di intervento relative a opere edilizie già ultimate prima che sia stata presentata la domanda di ammissione a contributo PR FESR 2021-2027.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Sono ritenute spese ammissibili al contributo quelle che rispettano quanto previsto dal d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66, dal Regolamento (UE) 2021/1060, dal presente Bando e dalle "Linee guida di rendicontazione" che saranno rese disponibili da Regione Lombardia e che risultino:

- sostenute dal beneficiario dell'operazione;
- direttamente connesse all'operazione approvata;
- effettivamente sostenute nel periodo di eleggibilità;
- adeguatamente documentate, tracciabili e correttamente registrate nella contabilità del Soggetto beneficiario.

Il **Quadro economico dei costi ammissibili (QECA)** al contributo PR FESR 2021-2027 è costituito dalle seguenti voci di costo costituenti le spese ammissibili:

A. Lavori

- opere civili e impiantistiche;
- oneri della sicurezza;

B. Somme a disposizione destinate a:

- spese tecniche, nel limite massimo del 10% dell'importo di cui alla voce A, relative alle attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, collaudi, nonché — limitatamente ai soggetti pubblici — incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche purché effettivamente erogate agli aventi diritto;
- imprevisti, costituiti da accantonamenti per varianti in corso d'opera, nel limite massimo del 10% dell'importo della voce A;
- rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai vari livelli di progettazione, nonché, ove pertinente rispetto all'intervento, diagnosi e certificazioni energetiche;
- cartellonistica di cantiere per la pubblicizzazione dell'agevolazione pubblica, nel limite massimo di euro 500, incluso IVA, per edificio;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle voci A e B, qualora costituisca per il Soggetto beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Oggetto di rendicontazione saranno tutte le voci del Quadro economico dei costi ammissibili.

Non sarà ritenuta ammissibile a contributo la spesa sostenuta per personale interno, fatta salva la spesa per gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui sopra.

Non sono in nessun caso ammissibili a contributo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento, altre voci di spesa non elencate tra le spese ammissibili.

È fatto divieto di rendicontazione della spesa ammissibile a contributo PR FESR 2021-2027 mediante fatture cumulative con la spesa non ammissibile o già coperta interamente da altre fonti di finanziamento.

Il contributo sarà rideterminato alla presentazione del contratto di aggiudicazione dei lavori, come dettagliato nelle "Linee guida di rendicontazione".

L'ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 (avvenuta con il B.u.r.l. s.o. n. 22 del 29 maggio 2026).

Le spese sono ammissibili al contributo se sostenute dal Soggetto beneficiario e pagate per l'attuazione delle operazioni entro il 31 dicembre 2029.

C FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi (BeS nel seguito) all'indirizzo <http://www.bandi.regione.lombardia.it>

a partire dalle ore 12:00 del 01/09/2026 ed entro le ore 12:00 del 30/10/2026

Per presentare la domanda di agevolazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto beneficiario deve:

- se non già presente, registrarsi alla piattaforma BeS;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del Soggetto beneficiario che consiste nel:
 - a) compilare le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del Legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a due giorni lavorativi.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di BeS è a esclusiva cura e responsabilità dello stesso Soggetto beneficiario.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di agevolazione.

Al termine della compilazione on line della Domanda di agevolazione, sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o da un suo delegato, il Soggetto beneficiario deve allegare la seguente documentazione, caricata elettronicamente su BeS:

1. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, se la documentazione non è presentata dal Legale rappresentante del Soggetto

- beneficiario (su modello A.1 allegato al bando), sottoscritto con firma elettronica dal conferente della procura e dal procuratore;
2. Documentazione attestante i poteri di firma del legale rappresentante¹ (per i soggetti diversi dai Comuni);
 3. Dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritte con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato (su modello A.2 allegato al bando), corredate dell'eventuale documentazione comprovante l'assegnazione della piena disponibilità degli alloggi al Soggetto beneficiario;
 4. **(solo per i soggetti privati)** Dichiarazione di adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 o di non assoggettabilità sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato (su modello A.3 allegato al bando);
 5. Lettera di adesione del Comune in cui è localizzato l'intervento proposto (per soggetti diversi da Comuni, firmata elettronicamente dai Legali rappresentanti del Soggetto beneficiario e del Comune, o loro delegati) (su modello A.4 allegato al bando);
 6. Scheda di verifica di conformità al principio DNSH (su modello A.5 allegato al bando), sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
 - a. **(solo per i soggetti privati)** Relazione CAM semplificata (su modello A.5.1 allegato al bando), sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
 - b. **(solo per i soggetti pubblici)** Relazione CAM (criterio 2.1.1, all.1 al DM 24/11/2025);
 - c. eventuale ulteriore documentazione richiesta nella scheda di verifica del DNSH;
 7. Scheda Valutazione dei criteri di premialità (su modello A.6 allegato al bando), sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato, corredata, ove applicabile, da:
 - a. Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam;
 - b. Studio LCA;
 - c. Certificazioni/registrazioni ambientali;
 - d. estratto cartografico, se non già disponibile nella relazione di progetto;
 8. Formulario per la verifica climatica di resilienza (su modello A.7 allegato al bando), sottoscritto con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
 9. **(solo per i soggetti pubblici)** Provvedimento di approvazione del livello progettuale disponibile, predisposto ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 10. **(solo per i soggetti privati)** Provvedimento di approvazione da parte dei competenti organi societari o aziendali del livello progettuale disponibile;

¹ da allegare in caso di domanda presentata dal Legale rappresentante o dal soggetto incaricato tramite modello allegato A1.

11. Proposta di intervento sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato (su modello A.8 allegato al bando) e relativi allegati:

- o Relazione tecnica generale del livello progettuale;
- o Quadro tecnico economico di progetto;
- o Quadro economico dei costi ammissibili (su modello A.9 allegato al bando), sottoscritto con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato);
- o Documentazione fotografica ante intervento, con indicazione dei punti di ripresa e coni ottici;
- o Elaborati grafici:
 - stralcio documentale degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, con localizzazione dell'intervento da realizzare;
 - schemi grafici, piante e sezioni-tipo nel numero e nelle scale necessarie per individuare le caratteristiche geometrico spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere; le planimetrie devono essere corredate da tabelle con il calcolo delle superfici utili residenziali utilizzate per il calcolo del contributo;
- o Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa (su modello A.10 allegato al bando), sottoscritto con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
- o Scheda di calcolo del costo convenzionale (su modello A.11 allegato al bando), sottoscritto con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato;
- o Progetto di gestione sociale, se previsto, sottoscritto con firma elettronica dal Legale rappresentante o suo delegato.

Per garantire la piena leggibilità, l'accessibilità dei documenti e la corretta acquisizione delle informazioni, gli allegati alla domanda devono essere compilati utilizzando i modelli digitali resi disponibili dall'Amministrazione e trasmessi mantenendone il formato elettronico originale.

Nell'apposita sezione di BeS verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando. **Non sarà considerata ammissibile la documentazione prodotta su modelli differenti da quelli allegati al Bando, ove previsti.**

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione generata automaticamente da BeS e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Non è previsto un limite al numero di proposte presentabili. Tuttavia, solo in caso di risorse insufficienti a coprire tutte le istanze ammissibili, **sarà garantita priorità a un massimo di 2 (due) proposte d'intervento per proponente**, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Le eventuali restanti proposte ammissibili dello stesso proponente saranno inserite nell'elenco delle proposte ammissibili e non finanziate.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata con firma

digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli articoli 96 e ss. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale - CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID Art 15 d. lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di agevolazione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B articolo 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16 e L. 29 ottobre 1993, n. 427 art. 66.6 bis; Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane - Allegato B art. 16, Cooperative sociali - L. 11 agosto 1991, n. 266 art. 8 - Allegato B art. 27 bis, ONLUS e federazioni sportive).

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura BeS rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica al soggetto richiedente all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di BeS che riporta il numero identificativo (ID domanda) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria".

La graduatoria sarà determinata sulla base della valutazione delle proposte di intervento corredate dalla documentazione indicata al precedente paragrafo C.1.

A ciascuna proposta di intervento sarà attribuito un punteggio fino a 100 punti; non è prevista una soglia minima di sufficienza.

Le proposte di intervento, in esito all'istruttoria, potranno risultare:

- ammesse e finanziate con la dotazione del Bando;
- ammesse, ma non finanziate per esaurimento della dotazione del Bando;
- non ammesse al contributo per mancanza dei requisiti oggettivi o mancato superamento dell'istruttoria formale.

C.3 ISTRUTTORIA

C.3.1 Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle proposte di intervento presentate sarà suddivisa nelle seguenti due fasi:

- **valutazione di ammissibilità formale** della richiesta di agevolazione, nel corso della quale si procederà alla verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti dal Bando e alla completezza della documentazione presentata;
- **valutazione di merito tecnico**, che presuppone il positivo esito delle verifiche di cui al precedente punto, nel corso della quale si procederà all'attribuzione di un punteggio per ciascuna proposta sulla base dei criteri riportati al paragrafo C.3.3.

L'istruttoria di valutazione di ammissibilità formale delle proposte di intervento è in capo al personale assegnato alla Struttura ove è incardinato il Responsabile delle attività di selezione, gestione e liquidazioni.

L'istruttoria di valutazione di merito tecnico delle proposte di intervento ritenute formalmente ammissibili potrà essere condotta da un apposito Nucleo di valutazione. Il Nucleo potrà avvalersi del supporto di altri esperti, selezionati sulla base delle competenze ritenute utili alla valutazione dei progetti presentati in riferimento al presente Bando.

L'istruttoria si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale, che individua le domande:

- pervenute;
- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria;

- non ammesse.

L'approvazione della graduatoria avverrà **entro 120 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine per la presentazione delle domande.**

Il predetto termine potrà essere prorogato, con atto motivato del Responsabile delle attività di selezione, gestione e liquidazioni, qualora ricorrano oggettive esigenze istruttorie connesse, a titolo esemplificativo, all'elevato numero di domande pervenute, alla particolare complessità tecnica, amministrativa o finanziaria delle proposte di intervento, alla necessità di acquisire integrazioni, chiarimenti, verifiche presso banche dati.

Della proroga è data comunicazione mediante pubblicazione su BeS.

C.3.2 Valutazione di ammissibilità formale

L'istruttoria di ammissibilità formale verifica:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti al paragrafo A.3;
- la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata ai sensi del paragrafo C.1 e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- il rispetto delle soglie finanziarie indicate dal Bando.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità formale della domanda di agevolazione, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di merito e provvede a darne comunicazione al soggetto richiedente.

La mancanza di uno o più criteri di ammissibilità specifici sottoelencati comporta l'esclusione dall'agevolazione:

1. operazioni localizzate in alloggi inutilizzati di proprietà esclusiva o nella piena disponibilità del Soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda e fino al termine della gestione, che costituiscono un incremento del patrimonio abitativo destinato a servizi abitativi sociali;
2. intervento compatibile con lo strumento urbanistico e la normativa edilizia di riferimento; l'intervento edilizio potrà prevedere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, purché tale modifica non comporti la necessità di variante urbanistica e risulti ammissibile nell'ambito delle destinazioni e funzioni urbanisticamente compatibili con la disciplina vigente dello strumento urbanistico comunale;
3. intervento che opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di edilizia, di servizi abitativi e, ove applicabile, di contratti pubblici, volto alla rigenerazione urbana mediante la valorizzazione del patrimonio abitativo inutilizzato (anche ai sensi dell'art. 31 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16) e la promozione del mix abitativo, con l'obiettivo di favorire una maggiore integrazione sociale;
4. rispetto dei principi del Do No Significant Harm (DNSH) come desumibile dalla "Scheda di verifica di conformità al principio DNSH" (su modello allegato al Bando);
5. verifica climatica per la sola resilienza da applicare limitatamente agli interventi di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti, come definiti dagli indirizzi nazionali, tramite la compilazione del "Formulario per la verifica climatica di resilienza" (su modello allegato al Bando);

6. messa a disposizione degli alloggi finanziati a servizio abitativo sociale per almeno 20 anni dalla data di conclusione dell'intervento ai sensi della decisione SIEG n. 2025/2630;
7. destinatari finali appartenenti alle categorie previste dall'Azione del PR FESR 2021-2027, in possesso dei requisiti di accesso ai s.a.s. stabiliti dall'art. 11 del r.r. 29 dicembre 2022, n. 12: nuclei familiari anche monopersonali con una capacità economica che non consente loro di sostenere né un canone di locazione, né un mutuo sul mercato abitativo privato, in particolare il personale qualificato dei servizi che svolgono un ruolo sociale essenziale (a titolo di esempio i lavoratori della sanità, dei trasporti, dell'istruzione e della sicurezza), i lavoratori dipendenti di imprese e specifici gruppi di popolazione come ricercatori, dottorandi industriali e personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
8. canone di locazione inferiore a quello di mercato per tutta la durata del vincolo di destinazione a servizi abitativi sociali, individuato ai sensi dell'art. 13 del r.r. 29 dicembre 2022, n. 12;
9. sostenibilità finanziaria dell'intervento, verificata tramite la dichiarazione di disponibilità delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/1060, per assicurare la gestione e la manutenzione degli alloggi oggetto della richiesta di agevolazione che ne consentano la funzionalità per tutto il periodo di messa a disposizione (su modello allegato al Bando);

Per i **soggetti richiedenti privati** è, inoltre, sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

1. sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
2. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

4. violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b);
5. inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.

C.3.3 Valutazione di merito tecnico

La valutazione di merito tecnico delle proposte di intervento avverrà sulla base dei **criteri di valutazione** e dei **criteri di premialità** di seguito riportati, selezionati tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza FESR, e si conclude con l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a 100 punti:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (80 pt.)
1	Numero di alloggi destinati a servizi abitativi sociali realizzati al termine dell'operazione.		
	fino a 10	5	25
	da 11 a 15	10	
	da 16 a 20	15	
	da 21 a 30	20	
	maggiore di 30	25	
2	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, realizzati al termine dell'operazione (inteso come numero di persone)*.		
	fino a 20	2,5	10
	da 21 a 40	5	
	da 41 a 60	7,5	
	maggiore di 60	10	
3	Intensità del fabbisogno abitativo così come definita dalla d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456.		
	acuto di Milano o da capoluogo	18	18
	critico, elevato, in aumento o comune turistico	15	
	in media o basso	12	
4	Capacità della proposta d'intervento di rispondere al fabbisogno abitativo individuato, anche attraverso l'integrazione con politiche di welfare e con strategie per l'attrazione e la retention dei lavoratori.		
	proposta d'intervento sostenuta da accordi/protocolli già stipulati con enti pubblici/privati comprovanti il fabbisogno emergente o inserita nell'ambito di programmi di welfare e di politiche di attrazione e retention dei lavoratori, anche attuate con il coinvolgimento degli enti bilaterali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss. mm. ii.	3	3
	proposta d'intervento sostenuta da lettera di intenti nelle more della sottoscrizione di accordi/protocolli da	1,5	

	stipulare con enti pubblici/privati comprovanti il fabbisogno emergente.		
	per i comuni non appartenenti alle prime 5 classi individuate dalla classificazione dell'intensità del fabbisogno abitativo contenuta nella d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456, proposta localizzata entro 30 minuti da uno dei comuni ricompresi nelle suddette classi**.	7	7
5	Durata della destinazione d'uso a servizi abitativi sociali delle proposte di intervento oltre il vincolo minimo (20 anni)		
	20 anni	0	5
	21 anni	1	
	22 anni	2	
	23 anni	3	
	maggiore di 23 anni	5	
6	Rapidità di realizzazione degli interventi e di attivazione del servizio abitativo.		
	progetto da porre a base di gara approvato o titolo abilitativo già rilasciato o certificato avvio lavori già disponibile	12	12
	altro livello progettuale o titolo abilitativo ancora da rilasciare	6	

* Ai fini del presente Bando, la capacità degli alloggi sociali sarà calcolata sulla base della superficie utile di progetto riportata nell'allegato A.11, assumendo quale parametro di riferimento le superfici minime dell'alloggio adeguato stabilite dall'articolo 9, comma 2, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.

** La distanza temporale tra il Comune di localizzazione della proposta di intervento e il Comune di riferimento è determinata in termini di calcolo del tempo di percorrenza effettivo (TEP), così come calcolato sulla [Matrice ISTAT delle Distanze temporali dei Comuni Italiani, aggiornamento 2021](#)

CRITERI DI PREMIALITÀ		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO (20 pt.)
1	Integrazione con azioni di property, facility management		
	si	1	1
	no	0	
2	Attuazione della gestione sociale di cui al c. 5, art. 4 della l.r.16/2016		
	Sì, specificando quali**: a) accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell'alloggio e delle parti comuni previste nel manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale;	0,5	2
	b) orientamento e accompagnamento degli inquilini sul territorio in particolare rispetto ai servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socioeconomica;	0,5	

	c) gestione delle insolvenze e delle morosità incolpevoli attraverso la predisposizione e il monitoraggio di strumenti finanziari adeguati, piani di rientro agevolati e accordi bonari in un'ottica di corresponsabilità e secondo un approccio basato sulla conoscenza di prossimità delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari assegnatari;	0,5		
	d) accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo familiare;	0,5		
	e) orientamento e supporto all'accesso a fondi pubblici e privati per il mantenimento dell'alloggio in locazione;	0,5		
	f) gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'inquilino con imputazione delle quote spettanti, rispettivamente, al proprietario e all'inquilino;	0,5		
	g) promozione di forme di partecipazione sociale mediazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell'inquilinato nella gestione e cura degli alloggi e degli spazi condominiali	0,5		
	h) informazione periodica all'assegnatario in ordine ai preventivi e consuntivi delle spese di locazione ed alle modalità per la verifica degli addebiti;	0,5		
	i) sviluppo del portierato sociale.	0,5		
	no	0		
3	Premialità ambientale (su modello allegato al bando)			13***
	elementi afferenti all'Energy Performance of Buildings Directive	3		
	elementi afferenti ai principi del New European Bauhaus	4		
	elementi afferenti alle linee guida green Level(s) della Commissione europea per le costruzioni sostenibili	5		
	Possesso, ove applicabile, alla data di presentazione dell'offerta, di certificazioni/registrazioni ambientali in corso di validità (ad esempio: UNI EN ISO 14001, EMAS, ecc.)	1		
4	Proposta di intervento riferita all'intero edificio.			4
	sì	4		
	no	0		

** 0,5 punti per ogni elemento introdotto nel progetto, fino ad un massimo di 4 elementi (2 punti)

*** secondo l'articolazione risultante dall'allegato A.7 Scheda Valutazione dei criteri di premialità

C.3.4 Integrazione documentale

In sede di istruttoria delle fasi di valutazione di ammissibilità formale e di valutazione di merito tecnico delle proposte di intervento presentate potranno essere richieste ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. **La mancata risposta del Soggetto beneficiario entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.**

Sono sanabili mediante richiesta di integrazione documentale le irregolarità formali e le carenze documentali relative a requisiti già posseduti alla data di presentazione della domanda, o comunque entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Non sono sanabili le carenze relative al mancato possesso dei requisiti di ammissibilità specifici prescritti dal Bando.

C.3.5 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria di merito in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. **In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato sulla base della data, ora di invio e del numero di protocollo.**

Qualora la dotazione finanziaria disponibile non sia sufficiente a coprire integralmente l'importo ammissibile richiesto dall'ultima proposta di intervento inserita nell'elenco delle ammesse e finanziate, il contributo potrà essere assegnato in misura ridotta, previa espressa conferma di accettazione da parte del Soggetto beneficiario. L'intero contributo potrà essere assegnato qualora si rendano disponibili le risorse necessarie.

I Soggetti beneficiari titolari delle domande risultate ammesse e finanziate dovranno presentare formale accettazione del contributo assegnato entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di ammissione trasmessa da Regione Lombardia tramite BeS. **La mancata accettazione entro i termini indicati nella comunicazione comporterà la decadenza dell'assegnazione stessa.**

Le proposte ammesse a contributo saranno perfezionate mediante la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Lombardia, Comune in cui è localizzato l'intervento (qualora non coincida con il Soggetto beneficiario) e Soggetto beneficiario, finalizzata a regolare le fasi di realizzazione delle opere edilizie e di gestione del servizio abitativo.

La Convenzione deve essere sottoscritta entro 60 giorni dall'avvenuta accettazione del contributo da parte del Soggetto beneficiario.

A seguito della formale accettazione da parte dei beneficiari e alla sottoscrizione della Convenzione attuativa che regola la realizzazione dei lavori e la gestione degli alloggi da destinare a servizi abitativi sociali, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e antimafia (se applicabili), l'Amministrazione Regionale, confermerà con proprio provvedimento la concessione delle agevolazioni.

C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'entità dell'agevolazione a favore di ciascuna proposta di intervento ammessa e finanziata potrà essere pari al 100% delle voci del Quadro economico dei costi ammissibili indicati al precedente paragrafo B.3 ed entro il limite massimo del costo convenzionale.

Il contributo PR FESR 2021-2027 massimo concedibile per ogni proposta di intervento potrà essere pari a **euro 2.000.000,00** (euro duemilioni/00).

L'erogazione dell'agevolazione concessa avverrà sulla base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e quietanzate, entro 80 giorni dalla ricezione dell'istanza trasmessa tramite l'apposito applicativo realizzato sulla piattaforma informativa BeS.

C.4.1 Adempimenti post concessione

Per le domande valutate ammesse e finanziate, entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il Soggetto beneficiario, **pena la revoca dell'assegnazione del contributo**, è tenuto:

- per i soggetti pubblici: ad avviare la procedura di gara con Bando pubblicato.

Entro il medesimo termine di sei mesi, il Soggetto beneficiario pubblico trasmette tramite la piattaforma Bandi e Servizi il provvedimento di avvio della procedura di gara.

Qualora in sede di presentazione della domanda sia stato presentato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, altresì, i seguenti documenti:

- o la relazione CAM di cui all'art. 2.1.1, Allegato 1, del d.m. 24 novembre 2025, aggiornata al livello del progetto esecutivo;
- o le autorizzazioni richieste dalla scheda di verifica DNSH, ove non acquisite alla data di presentazione della domanda.

- per i soggetti privati: a ottenere il rilascio del titolo edilizio.

Entro il medesimo termine di sei mesi, il Soggetto beneficiario trasmette, tramite la piattaforma BeS, la documentazione comprovante il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, come segue:

- o In caso di CILA:
 - ricevuta di presentazione al Comune territorialmente competente;
 - qualora l'intervento richieda il preventivo rilascio di atti di assenso comunque denominati, documentazione attestante l'avvenuta acquisizione degli stessi o comunicazione dello Sportello unico dell'avvenuta acquisizione.
- o In caso di SCIA:
 - ricevuta di presentazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il decorso dei 30 giorni senza provvedimenti inibitori.
- o In caso di permesso di costruire:
 - copia del provvedimento di rilascio;
 - eventuali atti di assenso presupposti.

Qualora il progetto presentato in sede di domanda non risulti definito in misura sufficiente per l'ottenimento del titolo abilitativo, ovvero qualora il progetto posto a base del titolo abilitativo conseguito presenti variazioni significative rispetto a quello allegato alla domanda, il Soggetto beneficiario trasmette altresì:

- o Relazione CAM semplificata aggiornata al livello progettuale posto a base del titolo abilitativo;
- o Autorizzazioni ambientali, paesaggistiche o di altra natura richieste dalla scheda DNSH, ove non già acquisite alla data di presentazione della domanda.

La mancata trasmissione della documentazione prevista entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria comporta la revoca dell'assegnazione del contributo.

C.4.2 Caratteristiche della fase di monitoraggio e rendicontazione

Come stabilito dall'articolo 7 della Convenzione, il Soggetto beneficiario trasmette a Regione Lombardia la Relazione di monitoraggio semestrale, sulla scorta dell'apposito modulo informatico BeS, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Qualora dalla Relazione di monitoraggio semestrale risulti che l'andamento effettivo della spesa è uguale o inferiore al 90% di quello riportato nell'Andamento previsionale della spesa (su modello allegato al Bando), il Soggetto beneficiario provvede a riformularlo congiuntamente al cronoprogramma illustrando nella Relazione di monitoraggio i motivi del disallineamento e le azioni attivate per recuperare il ritardo nel prosieguo dei lavori.

Le modalità di rendicontazione previste dal presente Bando sono a costi reali e saranno ulteriormente dettagliate nelle "Linee guida di rendicontazione".

Ai sensi del c. 2 bis dell'art. 28 ter della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., l'erogazione del contributo è subordinata, per i Soggetti beneficiari privati, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia pari alla prima rata di contributo dovrà essere incrementata in relazione alle successive erogazioni del contributo e fino a coprire il 100% dell'importo dello stesso. Lo svincolo avverrà secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 16 della Convenzione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alle "Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie", approvate con d.g.r. 24 maggio 2011, n. IX/1770.

Il trasferimento al Soggetto beneficiario del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- una prima quota del 20% alla firma della Convenzione;
- la seconda quota, fino al 40% del contributo rideterminato rispetto al Quadro economico risultante a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, al netto dei ribassi d'asta (per i soggetti privati, alla presentazione del Certificato di inizio lavori) e dedotta la somma già corrisposta, sarà erogata previa rendicontazione di spese ammissibili pari ad almeno il 70% di quanto già erogato da Regione e la trasmissione della documentazione prevista dalle "Linee guida di rendicontazione";
- la terza quota, fino al 90% del contributo rideterminato rispetto al Quadro economico risultante a seguito dell'aggiudicazione, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta, sarà erogata previa rendicontazione di spese ammissibili pari ad almeno il 70% di quanto già erogato da Regione;
- il saldo da richiedere alla conclusione dell'intervento edilizio, previa rendicontazione di tutte le spese ammissibili sostenute, allegando il Certificato di collaudo o di regolare esecuzione (per i soggetti privati, il Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato, che comprovi la conformità dell'intervento al progetto finanziato e la corretta esecuzione delle opere, controfirmato dal Responsabile dell'intervento) e il

provvedimento di approvazione del Quadro economico finale, unitamente all'ulteriore documentazione indicata nelle "Linee guida di rendicontazione", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione.

Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spese ammissibili approvate risultino inferiori al contributo concesso, l'importo definitivo del contributo sarà rideterminato in diminuzione.

Qualora, inoltre, a seguito di rideterminazione, il contributo erogabile risulti inferiore agli acconti già erogati, i Soggetti beneficiari saranno tenuti alla restituzione delle somme percepite in eccesso.

Il Soggetto beneficiario, al fine di consentire controlli amministrativi e verifiche in loco da parte di Regione Lombardia o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito del PR FESR 2021-2027, deve assicurare la conservazione in originale, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dal pagamento del saldo del contributo, dei documenti comprovanti la realizzazione dell'intervento e le relative spese sostenute.

Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, potrà effettuare controlli regolari al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni per tutto il periodo di durata del servizio abitativo. A tal fine, il Soggetto beneficiario dovrà conservare tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Le spese devono essere sostenute e rendicontate dai Soggetti beneficiari nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060, della normativa nazionale e regionale vigente, del presente Bando e delle "Linee guida di rendicontazione".

Ai fini della loro ammissibilità, le spese devono risultare:

- a) effettivamente sostenute dal beneficiario e quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione;
- b) direttamente connesse all'intervento finanziato;
- c) sostenute successivamente alla data di pubblicazione dei criteri del presente bando, approvati con la d.g.r. 25 maggio 2025, n. XII/6209, avvenuta con il B.u.r.l. Serie Ordinaria n. 22 del 29 maggio 2026;
- d) adeguatamente documentate, tracciabili e contabilizzate secondo le disposizioni delle "Linee guida di rendicontazione", nel rispetto di quanto indicato nel SIGECO.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa mediante BeS, secondo le modalità e la tempistica previste nelle "Linee guida di rendicontazione", allegando la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento e l'ulteriore documentazione prevista.

I documenti giustificativi devono consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie e comprendere, a titolo esemplificativo:

- fatture o documenti contabili equivalenti;
- prove di pagamento;
- stati di avanzamento lavori e certificazioni tecniche;
- quadro economico aggiornato dell'intervento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica amministrativa e contabile della spesa rendicontata secondo le procedure previste dalle "Linee guida di rendicontazione", sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e previste dalle "Linee guida di rendicontazione" comporta la non ammissibilità delle spese e può determinare la revoca totale o parziale del contributo concesso.

I giustificativi di spesa dovranno riportare:

- la dicitura "PR FESR 2021-2027 LOMBARDIA - HOUSING SOCIALE LINEA 1 - ID INTERVENTO";
- il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, fatti salvi i casi di impossibilità all'apposizione (fornitori stabiliti al di fuori del territorio dello Stato italiano, fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP, impossibilità materiale debitamente documentata), **a pena inammissibilità della relativa spesa al contributo del PR FESR 2021-2027.**

Per le fatture elettroniche prive di CUP è sempre richiesto di integrare il CUP ricorrendo al servizio web di integrazione del CUP di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025. Per le fatture non elettroniche prive di CUP e limitatamente alle eccezioni sopra descritte, è possibile riportare il CUP nella sola quietanza di pagamento. In caso di giustificativi di spesa privi di CUP o CUP non integrabile è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) nella quale si attesta che:

- non è stato possibile procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP;
- la fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni/viene presentata nei limiti del divieto di doppio finanziamento.

La spesa derivante da giustificativi privi di CUP non sarà ritenuta ammissibile al contributo, fatto salvo le ipotesi specificate nelle "Linee guida di rendicontazione".

Antimafia

Ai fini della erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli articoli 96 e ss. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis)

C.4.3 Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Gli eventuali maggiori oneri derivanti da varianti in corso d'opera, purché debitamente motivate e sostenute dalla relativa documentazione a supporto che sarà richiesta da Regione Lombardia, potranno essere riconosciuti quali spese ammissibili a contributo esclusivamente previa autorizzazione espressa del Responsabile regionale del Bando, nei limiti del contributo concesso e a condizione che le relative modifiche risultino coerenti con le finalità e con il quadro economico dell'intervento finanziato.

D DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il Soggetto beneficiario, con la partecipazione al presente Bando, si impegna a:

1. mantenere la destinazione d'uso degli immobili oggetto di contributo per la durata della Convenzione, mediante trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del vincolo di destinazione a servizio abitativo sociale degli alloggi oggetto del contributo. La trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari è richiesta nel caso in cui Soggetto beneficiario sia un soggetto privato (persona giuridica) o un soggetto pubblico diverso da Comune;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel Bando e nella Convenzione;
3. produrre l'ulteriore documentazione che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle attività istruttorie del Bando;
4. accettare gli obblighi e le modalità di verifica della eventuale sovracompensazione SIEG, con le modalità specificate agli articoli 11 e 12 della Convenzione;
5. evidenziare che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, secondo le modalità declinate nel "Brand Guidelines PR FESR 2021-2027" e riassunte nel successivo paragrafo "Informazione e promozione/Pubblicizzazione dell'aiuto";
6. adottare per tutte le spese di progetto un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Tale obbligo è finalizzato a facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all'interno del sistema contabile dell'ente. Per contabilità separata o sistema di codifica contabile adeguato si intende un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici delle operazioni afferenti al progetto finanziato ovvero, in alternativa, la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzii, per ciascuna spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale dell'ente;
7. assolvere l'obbligo di rendicontazione, entro un anno dall'erogazione della rata di saldo del contributo, degli indicatori di cui al successivo paragrafo D.5;
8. conservare, come previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dal pagamento del saldo la documentazione di spesa;
9. al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni per tutto il periodo di durata del servizio abitativo, conservare tutta la documentazione contabile, tecnica e

amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della Convenzione;

10. garantire il rispetto del principio del DNSH e delle indicazioni di cui alla Scheda di verifica di conformità al principio del DNSH (modello allegato al Bando);
11. rispettare le considerazioni finali che emergono dal Formulario per la verifica climatica di resilienza (modello allegato al Bando).

D.1.1 Informazione e promozione/pubblicizzazione dell'aiuto

I beneficiari di agevolazioni concesse nell'ambito del PR FESR 2021-2027, quali testimonial del sostegno delle politiche europee, devono dare evidenza che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse di Unione Europea, Stato italiano e Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento UE n. 1060/2021 secondo le modalità individuate dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 e declinate nel "[Brand Guidelines PR FESR 2021-2027](#)":

- durante l'attuazione del Progetto, il beneficiario informa il pubblico sull'aiuto ottenuto dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione comprensiva di finalità e risultati;
- durante l'attuazione del Progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo (o di cantiere) con una descrizione dell'operazione che comprenda finalità e risultati;
- al completamento dell'intervento espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario.

Dell'apposizione della targa permanente/cartellone pubblicitario dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica da allegare mediante caricamento su BeS in fase di erogazione del saldo.

Gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco.

Poster/cartelli temporanei e sezioni web vanno esposti durante tutto il periodo di realizzazione del Progetto.

Targhe/cartelloni permanenti devono essere mantenuti per cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale e non vanno rimossi in alcun caso.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta, tenuto conto del principio di proporzionalità, una rettifica finanziaria fino al 3% del contributo concesso.

I modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottate dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 sono consultabili e scaricabili dalla pagina web <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-9>

Per maggiori informazioni, approfondimenti, scrivere alla casella di posta elettronica comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo

all'apposita sezione di BeS. In tal caso Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

L'agevolazione verrà revocata, con provvedimento del Responsabile delle attività di selezione, gestione e liquidazioni, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, a seguito dell'accertamento di una o più delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria per:
 - a) soggetti pubblici: avviare la procedura di gara con Bando pubblicato;
 - b) soggetti privati: ottenere il rilascio del titolo edilizio;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- mancanza dei requisiti e dei presupposti sui quali il contributo PR FESR 2021-2027 è stato concesso;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- mancato rispetto dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, fatta salva la possibilità di proroga, richiamati al paragrafo B.2.2;
- risoluzione della Convenzione sottoscritta da Regione Lombardia, Comune (qualora non coincida con il Soggetto beneficiario) e Soggetto beneficiario, al verificarsi di una o più delle seguenti inadempienze, verificate con le modalità previste dall'art. 18 della medesima Convenzione:
 - a) inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal Bando;
 - b) mancato rispetto delle norme in tema di locazione;
 - c) mutamento di destinazione d'uso in corso di Convenzione;
 - d) gravi irregolarità nella tenuta della contabilità separata;
 - e) adozione di prassi o atti incompatibili con il regime dei servizi abitativi sociali;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni in materia di verifica dell'assenza di sovracompensazione come disposto agli articoli 18 e 19 della medesima Convenzione.

La decadenza del contributo comporterà l'obbligo da parte del Soggetto beneficiario di restituzione delle somme indicate nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, in attuazione delle vigenti normative statali e regionali.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti e indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati da un tasso di interesse calcolato come da normativa regionale vigente.

D.3 PROROGHE DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., il mancato rispetto dei termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio fissati dal provvedimento di cui al paragrafo B.2.2 comporta la decadenza del contributo concesso. Entro gli stessi termini il Soggetto beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio

o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga, la cui valutazione avverrà secondo le modalità definite dal citato art. 27.

Il beneficiario dovrà comunque rispettare le scadenze indicate al paragrafo B.2.2.

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

Resta ferma la facoltà, da parte della Regione Lombardia di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in cantiere e sulla documentazione tecnica e/o contabile. A tal fine, i beneficiari dell'agevolazione, si impegnano a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio di cui trattasi per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del pagamento dell'agevolazione finale. Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità, la Regione avrà la facoltà di revocare tutta o parte l'agevolazione. Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca dell'agevolazione.

Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, potrà effettuare controlli regolari al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni per tutto il periodo di durata del servizio abitativo. A tal, il Soggetto beneficiario dovrà conservare, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati al presente Bando, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati (inteso come numero di persone);
- Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati.

Il Soggetto beneficiario deve provvedere alla rendicontazione degli indicatori entro un anno dall'erogazione della rata di saldo del contributo.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile delle attività di selezione, gestione e liquidazioni: Dirigente pro-tempore della Struttura "Attuazione misure di housing sociale e cura del patrimonio abitativo pubblico".

Responsabile delle attività di controllo: Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Strumenti finanziari per la casa.

Responsabile delle attività di formalizzazione degli esiti delle verifiche in loco e chiusura del controllo: Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Programmi per l'offerta abitativa.

D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Responsabile del trattamento dati è individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura "Attuazione misure di housing sociale e cura del patrimonio abitativo pubblico".

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs.10 agosto 2018, n. 101) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia del presente Bando, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato su:

- Bollettino ufficiale di Regione Lombardia
- portale del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia:
<https://www.fesr.regione.lombardia.it>
- piattaforma Bandi e Servizi: www.bandi.regione.lombardia.it

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail: housing_FESR@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al Bando in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

Scheda informativa*

TITOLO	Bando per la presentazione delle proposte di intervento per incentivare alla messa a disposizione, in locazione, di patrimonio immobiliare pubblico e privato. (in attuazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209)
DI COSA SI TRATTA	La misura è finalizzata ad aumentare l'offerta di servizi abitativi sociali (s.a.s.) da destinare alla locazione permanente a canone calmierato, inferiore a quello di mercato, individuato ai sensi dell'art. 13 comma 1 del r.r. 12 dicembre 2022, n. 12. Il Bando è rivolto a soggetti pubblici (escluse le A.l.e.r.) e soggetti privati, con sede operativa in Lombardia, ed è finalizzato al finanziamento di interventi edilizi su immobili esistenti da destinare a servizi abitativi sociali. Esso prevede:

	- contributi a fondo perduto (fino a 2 milioni di euro per progetto) per sostenere la riqualificazione degli alloggi; - obbligo di destinazione degli immobili a locazione sociale a canoni calmierati inferiori al mercato per almeno 20 anni; - procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri di ammissibilità specifici, valutazione e premialità; - dotazione finanziaria complessiva pari a 48 milioni di euro. Gli interventi sono attuati tramite la sottoscrizione della Convenzione tra Regione, Comune di localizzazione dell'intervento (qualora non coincida con il Soggetto beneficiario) e Soggetto beneficiario, e disciplina la realizzazione delle opere e la gestione del servizio abitativo per l'intera durata del periodo di messa a disposizione. Le principali finalità del Bando sono: - incrementare l'offerta di servizi abitativi sociali a canoni accessibili, utilizzando patrimonio esistente pubblico e privato; - rispondere al fabbisogno abitativo dei nuclei familiari che non accedono né al mercato libero né ai servizi abitativi pubblici, rinvolvendosi in particolare al personale qualificato dei servizi che svolge un ruolo sociale essenziale, ai lavoratori di imprese con sede operativa in Lombardia, anche nell'ambito di programmi di welfare aziendale e/o politiche di attrazione e retention delle competenze, a ricercatori, personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico; - favorire il riuso del patrimonio immobiliare non utilizzato; - integrare gestione sociale e gestione tecnica del patrimonio, migliorando la qualità e la sostenibilità dei servizi abitativi.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I soggetti beneficiari della presente misura sono: 1) soggetti pubblici (a titolo esemplificativo Comuni, ATS, ASST, ecc.) ad esclusione delle A.l.e.r., per le quali è stata destinata la misura Linea 2; 2) soggetti privati (persone giuridiche), come ad es. imprese di costruzioni e cooperative di abitazione (comprese le cooperative a proprietà indivisa), con sede operativa in Lombardia.

	Al momento della presentazione della domanda e fino al termine del periodo di gestione i Soggetti beneficiari devono essere proprietari esclusivi o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili oggetto di intervento. Per le proposte valutate ammissibili e finanziabili, l'assegnazione del contributo sarà confermata a seguito della sottoscrizione della Convenzione attuativa che regola la realizzazione dei lavori e la gestione degli alloggi da destinare a servizi abitativi sociali.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria è pari a euro 48.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto finalizzato al finanziamento di interventi edilizi di riqualificazione per alloggi sociali e inquadrato nell'ambito dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), con specifiche regole di compensazione. L'importo massimo di contributo PR FESR 2021-2027 per intervento è di euro 2.000.000,00. L'importo minimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00. Il contributo è determinato in base a un costo convenzionale definito per metro quadro di superficie utile residenziale, variabile in funzione della durata del vincolo: - 700 euro/mq → durata 20-21 anni - 800 euro/mq → durata >21-23 anni - 900 euro/mq → durata >23 anni I costi relativi alle parti comuni sono ammissibili solo per interventi sull'intero edificio o parti funzionali di esso, nel limite forfettario del 20% della superficie utile residenziale. La superficie utile residenziale massima finanziabile per singolo alloggio non potrà essere maggiore a 93 mq, esclusa la maggiorazione per le parti comuni ove prevista. Il contributo potrà essere del 5% del costo convenzionale per ogni elemento di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale (art. 4 c. 5 l.r. 16/2016), entro il limite massimo del 20%. L'erogazione del contributo è prevista in più tranches: - la prima, pari al 20%, alla firma della Convenzione - la seconda, fino al 40%, all'aggiudicazione dei lavori, previa rendicontazione di spese ammissibili pari ad almeno il 70% di quanto già erogato;

	- la terza, fino al 90%, previa rendicontazione di spese ammissibili pari ad almeno il 70% di quanto già erogato; - il saldo finale, se dovuto, a ultimazione dell'intervento, previa rendicontazione di tutte le spese ammissibili sostenute, presentando la documentazione prevista.
REGIME DI AIUTO DI STATO	In relazione alla Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ha abrogato la decisione 2012/21/UE, e la cui effettiva applicazione delle relative disposizioni resta subordinata all'attuazione mediante i successivi provvedimenti degli stati membri, è previsto che il Soggetto beneficiario debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6002, aggiornata dalla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/727. In fase di candidatura a contributo, il Soggetto beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale cumulo con altre misure di sostegno finanziate da risorse pubbliche, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di doppio finanziamento, per cui la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso, non è ammessa a finanziamento sul presente Bando la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata per l'ammissione al contributo sarà valutativa a graduatoria.
DATA DI APERTURA	1° settembre 2026
DATA DI CHIUSURA	30 ottobre 2026
COME PARTECIPARE	La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi (BeS) all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it

	a partire dalle ore 12:00 del 01/09/2026 ed entro le ore 12:00 del 30/10/2026 Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, sottoscritta con firma elettronica dal Legale rappresentante o da un suo delegato, il Soggetto beneficiario allega su BeS la documentazione prevista dal Bando, anch'essa sottoscritta con firma elettronica nei casi previsti. Nell'apposita sezione di BeS saranno resi disponibili i modelli predisposti per la partecipazione al presente Bando.
CONTATTI	Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica: housing_FESR@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei Bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Informativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. e l.r. 1° febbraio 2012, n. 1.

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

*Direzione Generale Casa e Housing Sociale
Struttura "Attuazione misure di housing sociale e cura del patrimonio abitativo pubblico"
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 - Milano
Pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it*

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette a imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Attività	Tempistiche
Presentazione delle domande di partecipazione su BeS, accessibile al seguente indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it	dalle ore 12:00 del 01/09/2026 entro le ore 12:00 del 30/10/2026
Istruttoria delle domande	Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione

D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ai fini del presente Bando si intende per:

Agevolazione: il beneficio pubblico a valere su fondi PR FESR 2021-2027, consistente in un contributo a fondo perduto, concesso al Soggetto beneficiario la cui proposta di intervento è stata valutata e inserita tra le "ammesse e finanziate";

Bandi e Servizi o BeS: la piattaforma informativa regionale per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo <https://bandi.regiomb.local/servizi/home>;

Contributo PR FESR 2021-2027 o contributo: la quota, fino a un massimo di 2.000.000,00 (due milioni/00) dell'investimento ammissibile finanziata dal PR FESR 2021-2027;

Convenzione: atto sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di localizzazione della proposta di intervento (qualora non coincida con il Soggetto beneficiario) e Soggetto beneficiario che regola la realizzazione dell'intervento edilizio e la gestione del servizio abitativo sociale oggetto di contributo PR FESR 2021-2027;

Costi ammissibili: le voci di costo che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando e dalla normativa applicabile e che costituiscono il Quadro economico dei costi ammissibili;

Costo complessivo: tutte le spese dell'intervento, comprese quelle non ammissibili al contributo PR FESR 2021-2027, corrispondente al **Quadro tecnico economico di progetto**;

DNSH (Do No Significant Harm): principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, secondo cui gli interventi finanziati non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Le prescrizioni applicabili al presente Bando sono quelle contenute nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;

Durata del servizio abitativo sociale: il periodo, espresso in anni interi, decorrente dalla data di effettiva messa a disposizione degli alloggi, durante il quale il Soggetto beneficiario è tenuto a mantenere gli alloggi destinati a servizi abitativi sociali nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando e dalla Convenzione. Tale durata costituisce il vincolo di destinazione degli immobili e il periodo di riferimento per la determinazione del contributo concedibile;

ID Intervento: il codice intervento assegnato da BeS in fase di presentazione della domanda di agevolazione;

Investimento ammissibile: il valore complessivo dei costi ammissibili ai sensi del presente Bando, necessarie alla realizzazione dell'intervento e riconosciute ai fini della concessione del contributo PR FESR 2021-2027, comprensivo della eventuale quota di cofinanziamento a carico del Soggetto beneficiario ed esclusivo dei costi non ammissibili;

Linee guida di rendicontazione: il documento approvato da Regione Lombardia contenente le disposizioni operative per la rendicontazione degli interventi finanziati, comprese le modalità di presentazione della rendicontazione, la documentazione giustificativa da produrre e le condizioni per l'erogazione del contributo;

Proposta di intervento o intervento: il progetto edilizio per il quale si richiede l'agevolazione;

Quadro economico dei costi ammissibili (QECA) o Quadro economico: il quadro economico dell'intervento composto esclusivamente dalle voci di costo ammissibili. Il suo valore corrisponde all'investimento ammissibile, sul quale è calcolato il contributo concedibile;

Quadro tecnico economico (QTE): il documento che riporta il costo complessivo dell'intervento, suddiviso nelle relative voci di costo, comprensivo delle spese ammissibili e delle eventuali spese non ammissibili ai fini del contributo, costituendo il riferimento economico complessivo per la realizzazione dell'intervento;

Rilascio del titolo edilizio: ai fini del presente Bando, per si intende, ove applicabile:

- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), conseguita alla data di presentazione al Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), conseguita decorsi 30 giorni dalla presentazione, in assenza di provvedimenti inibitori del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380;
- Permesso di costruire, conseguito alla data di rilascio del provvedimento espresso ai sensi degli artt. 10 e 20 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi soggetti a vincoli che richiedono il preventivo rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso, ai sensi dell'art. 22, comma 6 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, la SCIA si considera conseguita esclusivamente:

- dalla data di acquisizione di tutti gli atti di assenso prescritti;
- dal successivo decorso dei 30 giorni dalla presentazione, in assenza di provvedimenti inibitori del Comune territorialmente competente.

Sede operativa: la sede, attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ubicata nel territorio della Regione Lombardia, nella quale il Soggetto beneficiario dispone di un'organizzazione stabile di personale e mezzi idonea a garantire la realizzazione

dell'intervento e gli adempimenti connessi alla gestione del contributo e del servizio abitativo sociale;

Servizio abitativo sociale: il servizio consistente nella messa a disposizione e nella gestione degli alloggi destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari, anche monopersonali, aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico;

Soggetto beneficiario: il percettore del contributo PR FESR 2021-2027 che rende disponibili le unità abitative, effettua i lavori edilizi necessari al riatto delle stesse ed eroga il servizio abitativo sociale;

Soggetto destinatario: i nuclei familiari, anche monopersonali, in possesso dei requisiti per accedere al servizio abitativo sociale;

Spese ammissibili effettivamente sostenute: i costi ammissibili ricompresi nel Quadro economico dei costi ammissibili effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovati da idonea documentazione giustificativa e dall'effettivo pagamento, ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo PR FESR 2021-2027;

Verifica climatica di resilienza: valutazione tecnico-progettuale finalizzata a dimostrare che l'intervento è resiliente agli impatti dei cambiamenti climatici attuali e futuri, mediante l'analisi dei rischi climatici e l'adozione delle necessarie misure di adattamento, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sulle infrastrutture a prova di clima (Comunicazione 2021/C 373/01).

D.12 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

Modelli da allegare alla domanda di agevolazione:

- A.1. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda;
- A.2. Dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- A.3. Dichiarazione di adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni (solo per i soggetti privati);
- A.4. Lettera di adesione del Comune in cui è localizzato l'intervento proposto (qualora il Comune non sia Soggetto beneficiario);
- A.5. Scheda di verifica di conformità al principio DNSH;
 - A.5.1 Relazione CAM semplificata (per Soggetti beneficiari privati);
- A.6. Scheda Valutazione dei criteri di premialità;
- A.7. Formulario per la verifica climatica di resilienza;
- A.8. Proposta di intervento;
- A.9. Quadro economico dei costi ammissibili;
- A.10. Cronoprogramma e andamento previsionale della spesa;
- A.11. Scheda di calcolo del costo convenzionale;

Informative:

- A.12. Informativa sul trattamento dei dati personali;

A.13. Istruzioni sulla firma elettronica;

A.14. Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo;

A.15. Istruzioni antimafia;

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 16 luglio 2026 - n. 9649
2021IT16RFRP010 - Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009 - 52° provvedimento

LA DIRIGENTE DELL'U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Preso d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;
- la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853 «Preso d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione

CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026»;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;

- la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli Orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate agli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea Green» e Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» e «Investimenti - Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti - Linea Sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/ 3928 con cui:
 - sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 da euro 4.500.000,00 a euro 1.500.000,00, ferma restando la dotazione complessiva della misura di euro 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia ed euro 50.800.000,00 per la quota di contributo a fondo perduto;
 - è stata destinata alle agevolazioni a favore delle imprese la quota di euro 3.000.000,00 risultante dalla riduzione di cui sopra;
- la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con cui:
 - è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale»;
 - si è dato atto che l'incremento dei costi di gestione, pari complessivamente a 228.598,00 euro, oltre IVA, trova copertura per 95.843,56 euro a valere sulle risorse già stanziati con la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii. e non ancora impegnate, e per 132.754,44 euro a valere sull'incremento di dotazione di cui alla deliberazione medesima;
 - si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

Richiamati:

- la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
 - il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 con il quale è stato approvato lo schema di «Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
 - il decreto 29 ottobre 2025, n. 15341, con cui si è provveduto ad approvare lo schema di «Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 10 novembre 2025;
- Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:
- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda la somma di euro 103.639.911,00 quale quota parte della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 110.500.000,00 demandando a successivo provvedimento a seguito dell'approvazione della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2024 l'integrazione dell'impegno per euro 6.860.089,00 e a liquidare euro 33.150.000,00 pari al 30% della dotazione approvata con la d.g.r. n. 7595/2022 di euro 110.500.000,00;
 - il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023- 2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di euro 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
 - la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di euro 18.489.911,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
 - la nota di liquidazione n. 5774 del 6 settembre 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., risorse per un importo di euro 28.360.089,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
 - il decreto 25 febbraio 2025 n. 2457 di impegno di spesa di euro 3.000.000,00 e di liquidazione di euro 33.500.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda s.p.a. per destinare la

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

somma di euro 3.000.000,00 allo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;

- il decreto 23 luglio 2025, n. 10521 di impegno di spesa di euro 25.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con la quale è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale»;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo

Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826, aggiornato con SA.119328 a seguito dell'incremento della dotazione della misura di cui alla citata d.g.r. XII/4568/2025, da parte della Commissione Europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia, combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'Avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i. e nell'Accordo di Finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. C.3.e, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i., dalle imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi e Servizi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii. e in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000,00 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione

dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 26488 e ID Bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Visto l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 52° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

Ritenuto che:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 52° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate e i relativi COR, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 destinata alla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii.;
- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a euro 150.000,00;
- concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a euro 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta;
- provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdistrettuale, all'adozione del provvedimento di decadenza dall'agevolazione prevista dall'avviso;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URL»;
- la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in «Programmazione Comunitaria e Commercio» e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente di tale Unità Organizzativa;
- la d.g.r. 6 luglio 2026, n. XII/6412 che ha approvato l'XI Provvedimento organizzativo del 2026 e ha confermato la responsabilità per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente della U.O. «Programmazione Comunitaria e Commercio»;

Richiamato il decreto 26 maggio 2026, n. 6957 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'Avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse – 52° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto e dell'agevolazione in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii per la Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale».

2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a euro 150.000,00.

3. Di concedere sotto condizione risolutiva le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese per le quali tale agevolazione risulta superiore a euro 150.000,00, ai sensi degli articoli 91 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, considerato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia in assenza del rilascio del nulla osta.

4. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, all'adozione del provvedimento di decadenza dall'agevolazione prevista dall'avviso.

5. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

6. Di dare atto che, come precisato dalla d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

7. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiatesr2021-2027>).

9. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale																
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse" - 52° Provvedimento																
ID progetto	Denominazione	CF/P.IVA	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
										Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto Euro		Prot. richiesta	Data nulla osta	
7566951	EFFEBI ARREDAMENTI S.R.L.	01163240136	Cantù	CO	288.958,88	202.271,22	141.589,85	45.511,02	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	12.104,24	75.129,31	87.233,55	11.558,35			26160686
7543071	HOSPITALITY EXPERIENCE FOOD SRL	04936660234	Desenzano del Garda	BS	182.500,00	155.125,00	108.587,50	34.903,13	De minimis	8.130,36	27.375,00	35.505,36	-			26167264
7586998	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO S.R.L.	00604130146	Teglio	SO	202.000,00	141.400,00	98.980,00	31.815,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	5.180,22	52.520,00	57.700,22	8.080,00			26167342
7672909	TREVIGLIO AUTO S.R.L.	02442570160	Cassano d'Adda	MI	308.413,86	262.151,78	183.506,25	58.984,15	De minimis	14.749,48	46.262,08	61.011,56	-			26160846
7751822	BIRRIFICIO BRASCA S.R.L.	03870200130	Cadorago	CO	650.000,00	455.000,00	318.500,00	102.375,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	27.227,94	169.000,00	196.227,94	26.000,00	PR_COUTG_Ingresso_0050037_20260610		26160761
					1.631.872,74	1.215.948,00	851.163,60	273.588,30		67.392,24	370.286,39	437.678,63				

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 15 luglio 2026 - n. 9562

Proroga del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Bollate», rilasciato alla società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Visti:

- il r.d. 29 luglio 1927, n.1443 recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno»;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
- il d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395 recante «Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;
- il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 485 recante «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di carattere nazionale»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto del dirigente U.O. del 5 dicembre 2025 n. 17998 «Aggiornamento dell'importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 e dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 - annualità 2026.»

Richiamato il decreto regionale n. 11065 del 27 luglio 2022, con il quale è stato attribuito il permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Bollate» a favore della società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua, di durata pari a quattro anni e con scadenza al 22 luglio 2026;

Visto il verbale della conferenza di servizi relativo alla procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, concernente il progetto «Realizzazione di due pozzi esplorativi per ricerca di risorse geotermiche denominati 'Bollate 1 dir' e 'Bollate 2 dir', da realizzarsi in comune di Bollate (MI)», del 9 settembre 2025;

Considerato che, nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi di cui sopra, è stato stabilito, tra le altre prescrizioni, che il rilascio dell'autorizzazione per l'escavazione dei pozzi esplorativi è subordinato alla presentazione, da parte della Società, di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a euro 1.258.077,57 (euro unmilione duecentocinquantomilasettantasette/57), a garanzia della realizzazione delle opere di recupero ambientale previste al termine dell'attività, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 22/2010;

Dato atto che, con nota in atti regionali al n.T1.2026.00355516 del 23 marzo 2026, la Società ha richiesto la proroga della vigenza del permesso di ricerca denominato «Bollate», al fine di completare gli approfondimenti legati ai risultati ottenuti durante la raccolta dati e ai successivi studi sugli stessi;

Richiamata la nota del 9 aprile 2026, in atti regionali al n. T1.2026.0042176, con la quale si è dato avvio al procedimento ed è stata richiesta documentazione integrativa, comprensiva di idonea fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al valore delle opere di ripristino ambientale;

Dato atto che la società ha presentato le integrazioni richieste con nota agli atti regionali al n. T1.2026.0072410 del 29 giugno 2026;

Vista la nota integrativa alla sopracitata richiesta di proroga, della società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua, in atti regionali al n.T1.2026.0074303 del 1 luglio 2026, con la quale è stato indicato, quale termine della proroga della vigenza del permesso di ricerca, il 15 maggio 2028, coincidente con il termine di validità della polizza fidejussoria relativa alle attività di ripristino del progetto, trasmessa tramite PEC in data 26 giugno 2026;

Dato atto che il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, concernente «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99», e in particolare l'art. 16, prevede che i titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risorse geotermiche corrispondano alla Regione un canone annuo anticipato, calcolato in base ai chilometri quadrati di superficie e aggiornato annualmente al tasso d'inflazione programmata indicato da ISTAT;

Rilevato che la società titolare del permesso di ricerca in parola ha pagato i canoni geotermici di cui sopra fino al 31 luglio 2026 e che, per l'anno 2026, è tenuta a corrispondere a Regione Lombardia l'importo pari a euro 13.257,00 per il periodo agosto-dicembre 2026;

Dato atto che, per l'esercizio finanziario 2026, sulla base dei permessi di ricerca geotermici vigenti, si ritiene di introitare proventi derivanti dalla riscossione dei canoni annuali pari a euro 246.845,34 sul capitolo di entrata 3.0100.03.7510 «Riscossione canoni per permessi di ricerca di risorse geotermiche»;

Ritenuto di prorogare il permesso di ricerca geotermico in parola sino al 15 maggio 2028 e contestualmente, di accettare la polizza fidejussoria n. 414549239 del 24 giugno 2026, di importo pari a euro 1.258.077,57 (unmilione duecentocinquantomilasettantasette/57), emessa da AXA Assicurazioni s.p.a.;

Ritenuto di accertare l'importo complessivo di euro 13.257,00 a carico della società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua (P.IVA 07539780960) (cod. 912419), imputato al capitolo di entrata 3.0100.03.7510 dell'esercizio finanziario 2026, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel medesimo esercizio di imputazione, per il pagamento del canone geotermico dovuto per il periodo agosto-dicembre 2026;

Richiamato il decreto di autorizzazione n. 11065 del 27 luglio 2022, le cui prescrizioni si intendono integralmente confermate, per quanto non modificate dal presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 170 giorni previsti dall'articolo 10 del d.p.r. n. 485/1994;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che la tipologia di entrata oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che le somme erogate con il presente atto non sono soggette all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e i provvedimenti della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali, individuate dalla d.g.r. XII/5604 del 30 dicembre 2025;

DECRETA

1. Di prorogare sino al 15 maggio 2028 la durata del permesso di ricerca convenzionalmente denominato «Bollate», conferito con d.d.u.o. n. 11065 del 27 luglio 2022 alla società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua (P.IVA 07539780960), con sede legale in Via G. Mattei, 38 - 20020 Arese (MI);

2. Di accettare le garanzie finanziarie di cui alla polizza fidejussoria n. 414549239, del 24 giugno 2026, emessa da AXA Assicurazioni s.p.a., del valore di euro 1.258.077,57 (unmilione duecentocinquantomilasettantasette/57), a favore della Regione Lombardia, a garanzia dei costi di recupero ambientale delle aree minerarie;

3. Di accertare l'importo complessivo di euro 13.257,00 a carico della società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua (P.IVA 07539780960) (cod. 912419), imputato al capitolo di entrata 3.0100.03.7510 dell'esercizio finanziario 2026, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel medesimo esercizio di imputazione, per il pagamento del canone geotermico dovuto per i cinque mesi residui dell'annualità 2026;

4. Di disporre che il mancato pagamento del canone annuale comporta la decadenza del titolo ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 22/2010;

5. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lombardia, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto;

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. Di provvedere alla pubblicazione sul BURL del presente decreto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 22/2010;

8. Di provvedere a trasmettere il presente decreto alla società Impresa Agricola Argillaia di Parolo Giulio Joshua e ai seguenti soggetti destinatari:

- Comune di Arese;
- Comune di Baranzate;
- Comune di Bollate;
- Comune di Bovisio-Masciago;
- Comune di Caronno Pertusella;
- Comune di Cesate;
- Comune di Cormano;
- Comune di Garbagnate Milanese;
- Comune di Lainate;
- Comune di Limbiate;
- Comune di Milano;
- Comune di Novate Milanese;
- Comune di Paderno Dugnano;
- Comune di Pero;
- Comune di Rho;
- Comune di Senago;
- Comune di Varedo;
- Città Metropolitana di Milano;
- Provincia di Monza e Brianza;
- Consorzio Parco Nord Milano;
- Parco Agricolo Sud Milano;
- Consorzio di gestione del Parco delle Groane;
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano;
- Ministero della Cultura - Segretariato regionale per la Lombardia;
- Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) dell'Italia Settentrionale);
- Direzione Generale - Ambiente e Clima - Valutazioni Ambientali e Bonifiche Valutazione Impatto Ambientale (VIA).

Il dirigente
Filippo Dadone

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.u.o. 21 luglio 2026 - n. 9823

Approvazione dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la creazione degli spazi di consulenza e formazione, denominati «Scuola in ascolto» - Triennio 2026/2029 e definizione delle procedure per l'accesso alla fase di finanziamento e attivazione del servizio (di cui alla d.g.r. n. 6277 dell'8 giugno 2026)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARITÀ EDUCATIVA E FILIERA FORMATIVA

Viste:

- La legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia», come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei Sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Lombardia» e, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1 dispone che politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona;
 - l'articolo 2 comma 2, la Regione indirizza i propri interventi sia alla realizzazione di azioni che assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'Istruzione e della Formazione, sia alle pari opportunità formative nonché al sostegno per il successo scolastico e formativo;
 - l'articolo 2 comma 6 bis dispone che la regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica;
- la legge regionale n.16 del 6 agosto 2021 «Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico» dispone:
 - che la Regione, sulla base di protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (leFP);
 - l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attivazione del servizio psico-pedagogico;
 - che la definizione dei criteri di assegnazione dei fondi, avvenga sulla base di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale sentiti il Comitato tecnico regionale e la Commissione consiliare competente;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) dell'XII Legislatura, di cui alla d.c.r. n.42 del 20 giugno 2023, che riconosce nel Sistema di Istruzione e Formazione la prima chiave per assicurare alle giovani generazioni un incremento della loro qualità della vita ed individua in particolare nell'obiettivo strategico 3.1.2 il potenziamento delle azioni di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica, al fine di sostenere iniziative volte ad accompagnare studenti e famiglie nella scelta consapevole dei percorsi di istruzione e formazione, valorizzando le attitudini personali e supportando gli studenti a rischio di insuccesso scolastico e formativo;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6277 del 8 giugno 2026 che, a seguito di parere favorevole della Commissione consiliare competente, ha approvato, in applicazione della l.r.16/2021 lo schema di Protocollo di Intesa, tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'attivazione di un Servizio psico-pedagogico a favore degli Istituti scolastici di primo e secondo grado e delle Istituzioni formative di Istruzione e Formazione Professionale -Allegato A- nonché le modalità e criteri per l'attivazione di un servizio psico-pedagogico a favore degli istituti scolastici di primo e secondo grado e delle istituzioni formative di istruzione e formazione professionale in attuazione della l.r. 16/2021 triennio 2026/2029- Allegato B- e domanda al Dirigente competente l'adozione dei provvedimenti successivi in attuazione della delibera;
- la d.g.r. n. 6822 del 2 agosto 2022, che -in attuazione dell'articolo 5, comma 4-sexies, della legge regionale n. 19/2007, come introdotto dalla legge regionale n. 16/2021 -ha isti-

tuito il Comitato Tecnico Regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attivazione del Servizio psico-pedagogico in Lombardia;

- la d.g.r. n. 5520 del 15 dicembre 2025, che ha aggiornato la composizione del Comitato;

Dato atto che il richiamato Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 12 giugno 2026;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 6277 del 8 giugno 2026 demanda al Dirigente competente l'adozione degli atti necessari all'attuazione della misura, articolata in due fasi:

- Fase 1 -raccolta della manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione delle reti interessate ad attivare il servizio psico-pedagogico;
- Fase 2 -individuazione delle reti ammesse al finanziamento del Servizio psico-pedagogico attraverso la creazione di spazi di consulenza e formazione, denominati «Scuola in ascolto»;

Considerato pertanto che, in attuazione della d.g.r. 6277 del 8 giugno 2026, è stato predisposto l'Avviso che individua i soggetti destinatari, i soggetti beneficiari, le caratteristiche delle agevolazioni e i criteri e modalità del procedimento.

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'Avviso per la presentazione di Manifestazioni di Interesse, volto all'individuazione delle Istituzioni scolastiche e formative capofila di rete interessate alla realizzazione del servizio psico-pedagogico e all'attivazione degli spazi «Scuola in Ascolto» per il triennio 2026-2029, nonché alla definizione delle procedure per l'accesso ai relativi finanziamenti -Allegato A-, e agli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A1 - Comunicazione Avviso Progetto Reti Nuova Costituzione;
- Allegato A2 - Modulo richiesta di accesso agli atti
- Allegato A3 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

Preso atto che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha proceduto ad individuare, con decreto protocollo numero m_pi.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001221.17-07-2026 l'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine (BG) codice meccanografico BGTF160001 - quale «Scuola cassiera» responsabile, a livello regionale, della gestione contabile e amministrativa delle attività progettuali, attuate nel triennio 2026/2029, attraverso gli spazi di consulenza e formazione denominati «Scuola in ascolto», di cui ai fondi individuati la d.g.r. n. 6277 del 8 giugno 2026 sopra richiamata;

Preso atto che con successivo decreto il Dirigente competente provvederà ad impegnare e liquidare le risorse stanziare per il triennio 2026/2029 pari a euro 3.738.000,00 a favore della Scuola cassiera;

Dato atto che;

- il contributo previsto dal richiamato Protocollo d'Intesa e dalla citata d.g.r. n. 6277/2026, per ciascuna annualità scolastica, sarà erogato a ciascuna Rete ammessa al finanziamento attraverso la «Scuola cassiera», secondo le modalità previste dall'Avviso approvato con il presente provvedimento;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento:

- è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla d.g.r. n. 6277 del 8 giugno 2026;
- non rileva ai fini degli Aiuti di Stato, in quanto il contributo pubblico è concesso esclusivamente per attività di promozione della salute e del benessere di tutti i soggetti che costituiscono il Sistema educativo regionale e che con tali interventi;
- non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche, ma si intende migliorare la qualità degli interventi formativi;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto, di disporre la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it;

Vista la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

Vista la comunicazione del 13 luglio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare - per i motivi esposti in premessa e ai sensi di quanto previsto dalla d.g.r. n. 6277 del 8 giugno 2026 - l'Avviso per la presentazione di Manifestazione di interesse volta all'individuazione delle Istituzioni scolastiche e formative capofila di Rete interessate a realizzare il servizio psico-pedagogico e le procedure per l'accesso alla fase di finanziamento per l'attivazione degli spazi «Scuola in ascolto» - triennio 2026/2029 - di cui all'allegato A e i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A1 - Comunicazione Avvio Progetto Reti Nuova Costituzione;
- Allegato A2 - Modulo richiesta di accesso agli atti
- Allegato A3 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

2. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento, con il quale, come previsto dal sopra richiamato Protocollo, si procederà ad impegnare e liquidare le risorse stanziare per il triennio 2026/2029 pari a euro 3.738.000,00 a favore dell'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine (BG) codice meccanografico BGTF160001 - individuato dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia quale «*scuola cassiera*» responsabile per il triennio, a livello regionale, della gestione contabile ed amministrativa delle attività attuate attraverso gli spazi di consulenza e formazione denominati «Scuola in ascolto»;

3. di dare atto che il contributo previsto dal richiamato Protocollo d'Intesa e dalla citata d.g.r. n. 6277/2026, per ciascuna annualità scolastica, sarà erogato a ciascuna Rete ammessa al finanziamento attraverso la «Scuola cassiera», secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 6277/2026 e dall'avviso approvato con il presente provvedimento;

4. di demandare al dirigente competente l'approvazione degli atti conseguenti all'approvazione del presente avviso, ivi inclusa la relativa costituzione degli elenchi delle reti ammissibili e l'individuazione delle Istituzioni scolastiche e formative capofila ammesse al finanziamento;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it

La dirigente
Milena Bianchi

_____ • _____

Allegato A



**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CREAZIONE-DEGLI SPAZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE, DENOMINATI
“SCUOLA IN ASCOLTO” – TRIENNIO 2026/2029
E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLA FASE DI FINANZIAMENTO E
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
(DI CUI ALLA DGR XII /6277 del 8/6/2026)**

INDICE

A – INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

 A.3.1. Fase 1- Formazione degli elenchi delle reti

 A.3.2. Fase 2 - Finanziamento del servizio e assegnazione delle risorse

A.4 Scuola capofila.....

A.5 Soggetti destinatari.....

A.6 “Scuola cassiera”

A.7 Dotazione finanziaria.....

B – CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione.....

B.2 Finalità e caratteristiche del servizio

 B.2.1 Modalità di selezione dei professionisti

B.3 Spese ammissibili.....

 B.3.1 Voci di spesa ammissibili

 B.3.2 Piano dei Conti.....

C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande.....

C.2 Istruttoria

 C.2.a Modalità e tempi del processo

 C.2.b Verifica di ammissibilità delle domande

 C.2.c Comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.3 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione.....

D – DISPOSIZIONI FINALI.....

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei beneficiari

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Monitoraggio dei risultati.....

D.5 Trattamento dati personali.....

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....

D.8 Diritto di accesso agli atti.....

D.9 Riepilogo date e termini temporali

D.10 Allegati

A – INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

In attuazione della legge regionale. 16/2021 "Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul Sistema di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia) – Servizio psico-pedagogico", con DGR n. 1050 del 2 ottobre 2023 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – sottoscritto in data 12 giugno 2026 – per l'attivazione di un Servizio psico-pedagogico.

La finalità specifica del Protocollo è quella di creare – anche in raccordo con i Servizi territoriali competenti e le ATS di riferimento – appositi spazi denominati "Scuola in ascolto", che, attraverso il coinvolgimento di psicologici e pedagogisti, dovranno contribuire a sostenere l'attivazione di Servizi di supporto e di assistenza psicologica e pedagogica, a favore di studenti, famiglie e personale scolastico operante negli Istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo Ciclo nonché nelle Istituzioni formative di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Sulla base di quanto previsto dal Protocollo della DGR XII /6277 del 8/6/2026 – che ha approvato le modalità e i criteri per la creazione degli spazi di consulenza e formazione "Scuola in ascolto" per il triennio 2026/2029 – il presente avviso ha lo scopo di:

- approvare l'invito alla Manifestazione di interesse per l'individuazione delle istituzioni scolastiche statali capofila di reti d'ambito e delle istituzioni scolastiche paritarie e formative capofila di Rete interessate a realizzare il servizio psico-pedagogico;
- definire le procedure per l'accesso alla fase di finanziamento e attivazione degli spazi "Scuola in ascolto".

A.2 Riferimenti normativi

- il Protocollo d'intesa per "Attivazione progetti finalizzati a promuovere educazione alla convivenza civile sociale e solidale quale parte integrante Offerta formativa", sottoscritto in data 27 agosto 2020 dal Ministero dell'Istruzione e dalle Associazioni di categoria professionale dei pedagogisti e degli educatori;
- il Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche (Rep. Atti n. 1729 del 22 ottobre 2020) e le conseguenti "Linee di Indirizzo per la Promozione del Benessere Psicologico a Scuola", in cui si specificano ruolo dello psicologo a Scuola, aree di intervento, dimensioni ed azioni;
- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia", come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei Sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Lombardia";
- la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2021 "Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul Sistema di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia) – Servizio psico-pedagogico";
- la DGR n. 6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei Servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 – N. IX/2412, N. IX/2861 del 18 febbraio 2020 e N. XI/5030 del 12/7/2021" ed i successivi decreti attuativi;
- la DGR N.6121 del 04 maggio 2026 "L.R. 16/2021 - Servizio Psicopedagogico: approvazione dello schema di protocollo di intesa, tra Regione Lombardia ed Ufficio

Scolastico Regionale per la Lombardia e dei criteri per l'attivazione del servizio – (Di Concerto Con L'assessore Bertolaso E Lucchini) - (Richiesta di Parere della Commissione Consiliare)

- la DGR n.6182 del 13 maggio 2026 *“Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale e allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative;*
- la DGR n.6277 del 8 giugno 2026 *“L.R. 16/2021 - Servizio Psicopedagogico: approvazione dello schema di protocollo di intesa, tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dei criteri per l'attivazione del servizio – (Di Concerto Con L'assessore Bertolaso E Lucchini) - (A Seguito Di Parere Della Commissione Consiliare)”*

A.3 Soggetti beneficiari

A.3.1. Fase 1- Formazione degli elenchi delle reti

Sono invitati a presentare la propria candidatura alla manifestazione di interesse, in qualità di soggetto capofila di Rete di scuole/Enti di formazione, i seguenti soggetti, aventi sede in Lombardia:

- Scuole statali capofila delle Reti di Ambito (costituite ai sensi dei commi 70-72 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015);
- Scuole paritarie capofila di Reti di Scuole paritarie – primarie e secondarie di primo e secondo grado – riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000 ed appositamente organizzate per la gestione del Servizio psico-pedagogico;
- Istituzioni formative capofila di Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP (iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati – di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007), appositamente organizzate per la gestione del Servizio psico-pedagogico.

Per quanto riguarda le Reti di Ambito, si fa riferimento alla composizione così come individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:
<https://www.mim.gov.it/web/usr-lombardia/ambiti-territoriali>.

Le Reti di Scuole paritarie dovranno essere costituite da almeno dodici Istituzioni che appartengono al territorio di riferimento - così come definito nella Tabella 1 - e garantire il coinvolgimento di una popolazione studentesca pari ad almeno 1500 studenti.

Le Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP dovranno essere costituite da almeno cinque Istituzioni che appartengono al territorio di riferimento - così come definito nella Tabella 1 - e garantire il coinvolgimento di una popolazione studentesca pari ad almeno 1500 studenti.

Ogni istituzione scolastica paritaria o formativa può essere capofila di un solo partenariato.

Le Istituzioni scolastiche e formative che hanno sedi operative collocate in più Province possono aderire anche alle Reti costituite sui territori di riferimento delle singole sedi operative.

Attraverso la Manifestazione di interesse verranno costituiti tre elenchi di Reti di Istituzioni scolastiche e formative – coordinate ciascuna da una scuola/ente di formazione capofila - (Reti d'Ambito; Reti di scuole paritarie; Reti di Istituzioni formative) selezionate come ammesse alla Fase 2.

A.3.2. Fase 2 - Finanziamento del servizio e assegnazione delle risorse

Sulla base degli elenchi predisposti, saranno individuate le 52 reti ammesse al finanziamento, suddivise per territorio e per tipologia secondo quanto indicato nella Tabella 1.

Tali reti accederanno all'assegnazione del finanziamento destinato all'attivazione del Servizio psico-pedagogico e alla realizzazione degli spazi di consulenza e formazione denominati "Scuola in ascolto", nel rispetto delle quote definite nella Tabella 2 (par. B.1).

Tabella 1

Province di riferimento	N. Reti di Ambito	N. Reti di Scuole paritarie	N. Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP
BG	4	2	2
BS	4	2	2
CR-MN-PV	4	1	1
MB-LC-SO	4	2	1
MI-LO	7	5	2
VA-CO	4	3	2
TOTALE	27	15	10

Al fine di valorizzare l'esperienza maturata nell'ambito della precedente sperimentazione, saranno finanziate prioritariamente le reti d'ambito, le reti di scuole paritarie e le reti delle istituzioni formative già finanziate nel triennio precedente; per le reti di nuova costituzione e per le reti d'ambito che non sono state beneficiarie del finanziamento nel triennio precedente si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per reti già costituite, in riferimento alle scuole paritarie e alle istituzioni formative, si intendono quelle operanti nel triennio precedente e composte dalle stesse istituzioni scolastiche e formative, tra le quali sarà individuata una scuola capofila. È ammessa una variazione della composizione della rete nel limite massimo di tre istituzioni.

A.4 Scuola capofila

Il Capofila della Rete è beneficiario del contributo e responsabile dell'attuazione di tutte le attività e servizi erogati attraverso gli spazi "Scuola in ascolto" ed assume il ruolo di gestore dei rapporti economici con i partner rispetto al contributo regionale assegnato.

Tra i compiti in capo ai soggetti capofila di Rete, rientrano:

- selezionare i professionisti (psicologi e pedagogisti), per l'erogazione dei servizi di supporto e di assistenza psicologica e pedagogica;
- coordinare l'organizzazione dei servizi realizzati dallo sportello "Scuola in ascolto" tra tutti i componenti della Rete;
- garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività svolte e dei servizi erogati;
- rilevare l'andamento del bisogno a livello territoriale;

- favorire la collaborazione con i servizi territoriali competenti al fine di assicurare risposte adeguate agli eventuali bisogni di cura rilevati attraverso gli spazi "Scuola in ascolto";
- collaborare nelle attività di verifica e di valutazione della qualità degli interventi, anche tramite la compilazione del questionario di gradimento fornito da Regione Lombardia;
- partecipare alle cabine di regia promosse da Regione e composte da un rappresentante della scuola capofila, un rappresentante dell'ATS territoriale ed eventuali altri rappresentanti del partenariato, con l'obiettivo di costruire un coordinamento stabile e strutturato. Tale sistema consentirà di rafforzare la collaborazione tra i diversi attori, valorizzare le esperienze presenti e sviluppare un'azione condivisa e integrata, capace di promuovere in modo sistemico e a 360 gradi il benessere dell'intero contesto educativo.

Il Capofila della Rete assume, inoltre, il ruolo di unico riferimento nei confronti della "Scuola Cassiera" per tutte le attività di rendicontazione e monitoraggio dei servizi realizzati.

A.5 Soggetti destinatari

I destinatari dei servizi sono gli studenti, le famiglie ed il personale scolastico appartenente agli Istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo grado ed alle Istituzioni formative di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Lombardia, con riferimento agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

A.6 "Scuola cassiera"

Per la gestione contabile e amministrativa delle attività progettuali attuate nel triennio 2026/2029 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con Decreto m_pi.AOODRLO. Registro Decreti(U).0001221.17-07-2026 ha individuato l'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine (BG) codice meccanografico BGTF160001 – quale "Scuola cassiera" responsabile, a livello regionale ed interlocutore nei confronti della Regione e dell'Ufficio Scolastico Regionale.

La gestione contabile e amministrativa spetta alla "Scuola cassiera" a cui sono erogate le risorse regionali per la realizzazione del servizio su tutto il territorio regionale.

In particolare, spettano alla "Scuola cassiera" i seguenti compiti:

- provvedere all'erogazione dei contributi regionali a ciascuna delle Reti ammesse al finanziamento, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo C.3 *"Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione - FASE 2 Finanziamento del servizio e assegnazione delle risorse"*;
- interfacciarsi con i soggetti capofila di ciascuna Rete ammessa al finanziamento degli spazi di consulenza e formazione "Scuola in ascolto" della Lombardia per tutte le previste operazioni relative ai monitoraggi delle attività, alle rendicontazioni finanziarie finali, volte ad illustrare le attività realizzate, i risultati conseguiti ed un quadro di sintesi delle spese sostenute, secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi "Spese ammissibili" e "Caratteristiche della fase di rendicontazione";
- effettuare il controllo della documentazione delle spese sostenute presentata dalle capofila di Rete ammessi al finanziamento;
- trasmettere a Regione Lombardia, a conclusione dell'anno scolastico di riferimento, un quadro di sintesi sulle spese rendicontate e liquidate a ogni rete.

Per le attività di gestione contabile e amministrativa svolte in qualità di "Scuola cassiera", è riconosciuto un compenso pari a € 9.048 per il triennio a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, corrispondenti a € 3.016,00 per ciascun anno scolastico.

Regione Lombardia eroga, in una unica soluzione, alla "Scuola cassiera" il contributo complessivo previsto per ciascuna annualità.

A.7 Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli spazi di consulenza e formazione "Scuola in ascolto", per il triennio 2026/2029 sono pari a complessivi € 3.738.000,00 e sono ripartite nei tre anni scolastici come di seguito specificato:

- € 1.246.000 per l'anno scolastico 2026/2027;
- € 1.246.000 per l'anno scolastico 2027/2028;
- € 1.246.000 per l'anno scolastico 2028/2029.

Dal contributo annuale sopra definito sarà dedotta la quota annuale di € 3.016,00 riconosciuta alla "Scuola cassiera" per la gestione contabile-amministrativa, così come previsto dal paragrafo A.5.

B – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

La concessione del contributo economico per l'attivazione del servizio psico-pedagogico, quale contributo a fondo perduto, verrà erogato a favore della scuola capofila.

L'agevolazione non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di stato (Paragrafo 2.1, Comunicazione UE 2016/C 262/01).

L'importo, pari ad euro 3.738.000,00 sarà attribuito ai soggetti capofila di Rete, sulla base degli stanziamenti annuali, come di seguito riportato:

Tabella 2

Importo contributo per singola rete			
Anno scolastico	Reti di Ambito	Reti di scuole Paritarie	Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP
2026/2027	22.942,00 €	24.942,00 €	24.942,00 €
2027/2028	22.942,00 €	24.942,00 €	24.942,00 €
2028/2029	22.942,00 €	24.942,00 €	24.942,00 €
TOTALE	68.826,00 €	74.826,00 €	74.826,00 €

B.2 Finalità e caratteristiche del servizio

Il progetto è finalizzato alla creazione di spazi di consulenza e formazione, denominati "Scuola in ascolto". Tali spazi, mediante l'intervento di professionisti psicologi e pedagogisti, appositamente selezionati, costituiranno un supporto al personale scolastico, agli studenti ed alle loro famiglie al fine di:

- identificare il bisogno di salute, mitigando il peso crescente dei disturbi psicologici e del disagio psichico della popolazione scolastica;
- intercettare, prevenire e contrastare traumi e disturbi psicologici e del comportamento nonché casi di disagio sociale, difficoltà relazionali o malessere psico-fisico, problemi adattativi, sintomatologia ansioso-depressiva, difficoltà relazionali, disturbi alimentari, disagi emotivi transitori ed altri eventi e traumi da stress, con conseguente individuazione precoce e tempestiva di possibili situazioni psicopatologiche, con l'obiettivo di favorire un'appropriata presa in carico anche dei Servizi socio-sanitari territoriali;
- promuovere abilità e competenze per il successo formativo degli alunni, potenziando i processi di inclusione ed integrazione scolastica, con particolare riguardo alla gestione degli alunni con bisogni educativi speciali;
- intercettare e gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, violenza, disagio giovanile e problematiche comportamentali, al fine di prevenire e contrastare la povertà educativa, la dispersione e l'abbandono scolastico;
- avviare azioni di sensibilizzazione e formazione, nelle Istituzioni scolastiche e formative, a favore del personale della Scuola, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare tematiche riguardanti i corretti stili di vita e la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, in raccordo con i Servizi socio-sanitari territoriali e con le progettualità ministeriali e regionali nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute.

Gli spazi di consulenza e formazione, "Scuola in ascolto" dovranno prevedere la realizzazione, mediante l'intervento di professionisti psicologi e pedagogisti, delle seguenti attività:

- a) servizi di consulenza e supporto psicologico e pedagogico mirato – a singoli, gruppi e classi – a favore di studenti, famiglie e personale della Scuola, volti ad affrontare la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, propria e altrui;
- b) servizi di consulenza e supporto psicologico e pedagogico a dirigenti scolastici e docenti per la gestione di situazioni di disagio specifico eventualmente riscontrati nell'ambito scolastico;
- c) azioni di sensibilizzazione e formazione alla comunità scolastica su tematiche quali lo sviluppo di competenze psicologiche e pedagogico-didattiche e l'orientamento scolastico.

Dovranno inoltre avere sede all'interno delle strutture scolastiche in luoghi appositamente dedicati per tali attività e dovranno prevedere giorni ed orari di apertura definiti. L'attivazione dello sportello in modalità online per gli studenti potrà essere prevista solo in situazioni particolari. Rimane invece sempre possibile per i familiari, al fine di facilitarne l'accesso e promuovere un utilizzo più agevole del servizio.

I Capofila di Rete si impegnano a realizzare interventi integrativi, complementari e non sostitutivi dei servizi previsti da ogni altra disposizione nazionale o regionale - già coperti con finanziamenti pubblici - volti alla prevenzione del disagio psicologico, con i quali sono chiamati ad armonizzarsi.

Il Servizio, in ogni caso, non è finalizzato alla presa in carico socio-sanitaria e non è destinato alla definizione di alcuna diagnosi o certificazione diagnostica, di esclusiva competenza

delle Unità di Offerta del Servizio Sanitario Regionale o, per le certificazioni diagnostiche di Disturbo Specifico dell'Apprendimento, delle equipe autorizzate ai sensi della normativa regionale.

B.2.1 Modalità di selezione dei professionisti

I servizi erogati attraverso gli spazi "Scuola in ascolto", dovranno essere realizzati con la collaborazione di:

- psicologi iscritti all'albo professionale – Sezione A, con esperienza almeno biennale nel mondo della Scuola;
- pedagogisti con laurea magistrale o di II livello, secondo quanto previsto dalla legge n. 205/2017, art.1 comma 595, come richiamato dalla legge n.55 del 15 aprile 2024, con esperienza almeno biennale nel mondo della Scuola.

I professionisti che collaboreranno alla realizzazione dei servizi dovranno essere individuati attraverso idonea procedura di selezione.

In particolare, le istituzioni scolastiche pubbliche dovranno attivare una procedura di selezione ad evidenza pubblica facendo riferimento alle disposizioni della seguente normativa:

- D Lgs n. 165/2001, articolo 7, commi 6 e 6-bis, nonché ai regolamenti adottati delle istituzioni scolastiche;
- D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (per l'affidamento del servizio ad operatori economici, qualora necessario).

I soggetti attuatori non pubblici ai quali non si applicano le norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici, sono tenuti ad adottare procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento.

B.3 Spese ammissibili

B.3.1 Voci di spesa ammissibili

Le spese riconosciute dal contributo regionale dovranno rientrare nelle seguenti categorie:

- costi del personale esterno (psicologi e pedagogisti) sostenuti per l'erogazione dei servizi di cui ai punti a) e b) par B.2.;
- costi relativi ad acquisto di servizi e beni sostenuti per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e formazione di cui al punto c) par. B.2. (riconoscibili fino a un importo massimo pari a 2.000 euro per ciascuna annualità.);
- costi gestionali e strutturali (riconoscibili fino a un importo massimo pari a 1.250 euro per ciascuna annualità, esonibili solo dalle Reti di Scuole paritarie e dalle Reti di Istituzioni formative).

Al fine del riconoscimento del costo del personale esterno è stato preso come riferimento il costo orario, già sperimentato a livello nazionale, per le figure dello psicologo e del pedagoga, pari a 40,00 euro/h lordi.

B.3.2 Piano dei Conti

Voce di spesa	Totale previsto per voce di costo
1. costi del personale esterno (psicologi e pedagogisti)	
2. costi relativi ad acquisto di servizi e beni sostenuti per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e formazione (max 2000 euro per anno)	
3. costi gestionali e strutturali (max 1250 euro annuali forfettari ed esponibili solo dalle Reti di Scuole paritarie e dalle Reti di Istituzioni formative)	
TOTALE SPESE REALIZZAZIONE SERVIZIO	

C – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata **a partire dalle ore 12:00 del 27 luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 17:00 del 2 ottobre 2026**, esclusivamente online tramite la piattaforma **Bandi e Servizi (BES)**, all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it

Ciascuna scuola capofila è tenuta a compilare la domanda di adesione al progetto all'interno della piattaforma BES, indicando contestualmente le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una scuola capofila già partecipante nella precedente edizione del progetto, il sistema proporrà automaticamente la composizione della rete relativa al triennio precedente. La scuola capofila potrà modificare tale composizione limitatamente a un massimo di **tre istituzioni scolastiche**; in caso di modifiche superiori tale limite, la rete sarà considerata di nuova costituzione.

Le scuole capofila delle reti paritarie e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) sono tenute a formalizzare la rete mediante scrittura privata sottoscritta da tutte le parti. Tale documento dovrà essere caricato nell'apposita sezione della piattaforma BES.

Per le **Reti di Ambito**, è sufficiente indicare nella manifestazione di interesse il decreto dell'Ufficio scolastico della Lombardia n. 61 del 7 marzo 2016 con il quale sono stati costituiti gli ambiti territoriali.

Per le reti di nuova costituzione, qualora non già formalizzate, la costituzione dovrà avvenire mediante scrittura privata tra le parti (non autenticata) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sulla piattaforma BES. Entro il medesimo termine dovrà essere caricato il relativo documento formalizzato.

Una volta conclusa la compilazione, la domanda dovrà essere scaricata, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Istituzione scolastica o formativa, soggetto capofila, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e ricaricata nell'apposita sezione all'interno di BES.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,

Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.16".

Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Avviso non potranno essere accolte e verranno dichiarate inammissibili ed escluse.

C.2 Istruttoria

C.2.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande sarà effettuata dalla U.O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa.

I termini per l'attività istruttoria sono fissati entro 60 giorni dalla chiusura dell'Avviso. Tali termini potranno essere temporaneamente sospesi a seguito dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno istruite – per ciascuna tipologia di Rete e per singola territorialità – secondo l'ordine cronologico di arrivo e protocollazione.

C.2.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità valuterà le proposte di adesione alla Manifestazione di interesse verificando il possesso dei seguenti requisiti:

1. Completezza delle informazioni e dei documenti richiesti	SI/NO
2. Verifica dei termini e delle modalità di presentazione	SI/NO
3. Verifica sui soggetti: • Scuole statali: la Scuola risulta essere capofila di Rete di Ambito (costituita ai sensi dei commi 70-72 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015); • Scuole paritarie: la Scuola capofila di Rete e le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo Grado aderenti alla Rete, appositamente organizzate per la gestione del Servizio psico-pedagogico, risultano riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000; • Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP: l'Istituzione capofila di Rete e le istituzioni formative aderenti alla Rete, appositamente organizzate per la gestione del Servizio psico-pedagogico, risultano iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati – di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007.	L'assenza del requisito rende nulla la candidatura
4. Le Reti di Scuole paritarie dovranno essere costituite da almeno dodici Istituzioni che appartengono al territorio di riferimento, come definito nel presente provvedimento, e garantire il coinvolgimento di una popolazione studentesca pari ad almeno 1500 studenti	SI/NO
5. Le Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP dovranno essere costituite da almeno cinque Istituzioni che appartengono al territorio di riferimento, come definito nel presente provvedimento e garantire il coinvolgimento di una popolazione studentesca pari ad almeno 1500 studenti	SI/NO
6. Le Reti di Scuole paritarie e le Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP costituite nel territorio di riferimento, come definito nel presente provvedimento, garantiscono che i servizi offerti dai propri spazi " <i>Scuola in ascolto</i> " saranno resi accessibili a tutte le Istituzioni scolastiche e formative della Rete (ed alla relativa popolazione studentesca) che ad oggi non hanno attivato al proprio interno servizi analoghi;	SI/NO

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse.

Qualora, in fase di istruttoria, le candidature pervenute non raggiungessero il numero di Reti previste per territorio e tipologia di Rete – come riportato nella Tabella 1, del presente documento – al fine di garantire la più ampia attivazione del servizio, nei territori con una più ridotta presenza di studenti (Cremona-Mantova-Pavia e Monza Brianza-Lecco-Sondrio) ci si riserva di ammettere anche Reti di Scuole paritarie e Reti di Istituzioni formative che garantiscono il coinvolgimento di una popolazione studentesca inferiore ai limiti sopra definiti.

Ai fini dell'ammissione in deroga, le Istituzioni capofila di Scuole paritarie e di Istituzioni formative che presentano la propria candidatura sui territori di Cremona-Mantova-Pavia e Monza Brianza-Lecco-Sondrio, in sede di presentazione della Manifestazione di Interesse dovranno allegare specifica motivazione del mancato rispetto del parametro dei 1500 studenti, garantendo comunque il coinvolgimento di almeno 1000 studenti.

Qualora non dovessero essere selezionate come ammesse alla successiva Fase 2 un numero di Reti sufficienti a coprire il numero di reti come riportate nella Tabella 1) Regione Lombardia, al fine di acquisire ulteriori disponibilità, si riserva la possibilità di aprire una successiva finestra temporale per consentire la possibilità di presentare nuove manifestazioni di interesse.

I tre elenchi approvati avranno durata triennale e varranno per gli a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

Il decreto di approvazione e i relativi elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e Portale Bandi e Servizi-www.bandi.regione.lombardia.it.

C.2.c. Comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, con Decreto della U.O. Istruzione, Parità educativa e Filiera formativa, saranno approvati e pubblicati sul Portale Bandi e Servizi-www.bandi.regione.lombardia.it gli elenchi delle reti ammesse (Reti d'Ambito, Reti di scuole paritarie e Reti di Istituzioni formative, distinti per territorio secondo quanto riportato nella Tabella 1.

Sulla base di tali elenchi saranno individuate le 52 reti finanziate, nel rispetto della ripartizione territoriale e per tipologia prevista dall'Avviso.

C.3 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Il contributo, per ciascuna annualità scolastica, sarà erogato a ciascuna Rete ammessa al finanziamento attraverso la "Scuola cassiera".

Le nuove Reti ammesse e finanziate dovranno comunicare a Regione Lombardia e alla "Scuola cassiera" l'avvio della progettazione per l'attivazione degli spazi "Scuola in ascolto" entro 60 giorni dal decreto di ammissione e finanziamento. La suddetta comunicazione dovrà essere scaricata, compilata, sottoscritta e ricaricata nell'apposita sezione su Bandi e Servizi, modulo A2.

La "Scuola cassiera" provvederà ad erogare il contributo annuale, assegnato alla singola Rete, in due tranche:

- 80% del contributo, assegnato su base annuale, a titolo di anticipazione e a seguito della comunicazione di avvio del progetto per le nuove reti; per le reti confermate l'anticipazione verrà erogata in seguito al decreto di ammissione di cui al punto C.2.c.;
- fino al 20% del contributo, assegnato su base annuale, erogato a titolo di saldo, previa presentazione della rendicontazione finanziaria e della relazione finale riferita ai servizi erogati nell'annualità di riferimento. Il saldo verrà riconosciuto solo se le scuole avranno totalmente liquidato l'anticipo.

L'istituzione capofila di Rete potrà ricevere l'anticipo dell'annualità successiva solo nel caso in cui abbia proceduto a rendicontare il 100% delle risorse assegnate a titolo di anticipo dell'anno precedente.

Qualora, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione (par. C.4), la scuola non abbia utilizzato integralmente l'anticipo ricevuto, il contributo economico riconosciuto a titolo di anticipo per l'anno successivo sarà ridotto di un importo pari alla quota non spesa nell'annualità precedente.

Maggiori informazioni saranno pubblicate nelle linee guida per la rendicontazione delle attività progettuali unitamente al Decreto di ammissione.

C.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione

La rendicontazione della spesa deve essere presentata dai soggetti capofila di Rete alla "Scuola cassiera" nel rispetto di quanto previsto nel Piano dei conti, e comprende:

- costi del personale esterno (psicologi e pedagogisti), per i quali si richiede:
 - contratto di prestazione di servizi sottoscritto dalle parti
 - curriculum Vitae della risorsa;
 - elenco giustificativi di spesa e di pagamento;
 - report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet complessivo) firmato dal professionista e controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del servizio (da prodursi per ogni professionista coinvolto).Il report dovrà contenere gli elementi utili per identificare lo spazio "Scuola in ascolto" presso il quale viene svolta la prestazione, il nome e cognome del professionista che eroga il servizio, la descrizione attività/mansione svolta, il periodo di riferimento, le ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico).
- costi relativi ad acquisto di servizi e beni sostenuti per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e formazione, per i quali si richiede:
 - elenco giustificativi di spesa e di pagamento.
- costi indiretti riferiti alle spese gestionali e strutturali che non potranno superare i 1250 euro annuali. Tali costi sono da intendersi forfettari e non oggetto di rendicontazione.

Ai fini della ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini postali, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento che renda possibile un riscontro documentale.

Non sono ammissibili pagamenti in contanti.

Il soggetto capofila ha l'obbligo di verificare la spesa dei propri partner al fine di rendicontarla in sede di conclusione del progetto al fine di ottenere il saldo dello stesso.

Tutta la documentazione comprovante la spesa sostenuta ed il pagamento effettuato dovrà essere tenuta agli atti del soggetto capofila, per eventuali controlli da parte della "Scuola cassiera".

I soggetti capofila di Rete ammessi al finanziamento dovranno caricare su BES la relazione e la rendicontazione finale per ciascun anno scolastico entro e non oltre il **15 ottobre di ogni anno**, con l'evidenza di tutti i servizi realizzati con il progetto "Scuola in ascolto" nell'anno scolastico di riferimento, volta ad illustrare le attività realizzate, i risultati conseguiti ed un quadro di sintesi delle spese sostenute.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante le spese.

Successivamente alla rendicontazione dell'anno scolastico precedente, la scuola cassiera provvederà all'erogazione dell'anticipo dell'anno scolastico in corso.

Con il Decreto di ammissione e finanziamento delle reti, verranno pubblicate le linee guida per la rendicontazione delle attività progettuali, la scheda per la redazione della relazione finale e per la rendicontazione finale, comprensiva della richiesta di saldo.

Le spese ammissibili sono rendicontate solo dal soggetto capofila, per conto di tutti i partner della Rete. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono riconoscibili le spese sostenute dalla data di approvazione del decreto di assegnazione del finanziamento, fino alla fine dell'anno scolastico 2026/2027, fissata al 31 agosto 2027.

Per l'annualità successiva - a.s. 2027/2028 - saranno riconoscibili le spese sostenute dal 1° settembre 2027 al 31 agosto 2028.

Per l'annualità relativa all'a.s. 2028/2029 saranno riconoscibili le spese sostenute dal 1° settembre 2028 al 31 agosto 2029.

Le eventuali economie registrate nelle singole annualità, potranno essere utilizzate ad incremento dei servizi erogati negli anni scolastici successivi e comunque andranno rendicontate entro la chiusura del progetto.

I progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio lombardo e dovranno concludersi entro il 31/08/2029 e la relazione finale di chiusura dovrà essere presentata entro il 15/10/2029.

D – DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario dell'agevolazione si impegna a rispettare le prescrizioni dell'avviso e a fornire la documentazione richiesta in caso di controlli a seguito della concessione dell'agevolazione. L'Ente beneficiario è altresì tenuto a evidenziare in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che quest'ultimo è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia (utilizzando il logo di Regione Lombardia).

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei beneficiari

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, prescrizioni, e di tutti gli obblighi e previsti dal presente avviso, Regione Lombardia si riserva di adottare azioni di recupero, compensazione delle somme indebitamente percepite.

La decadenza dagli elenchi di Reti (Reti d'Ambito; Reti di scuole paritarie; Reti di Istituzioni formative) suddivisi per singolo territorio - come da tabella 1 - nei quali risulteranno inserite le Istituzioni scolastiche e formative capofila ammesse alla successiva Fase 2 - Finanziamento del Servizio, avviene nei seguenti casi:

- rinuncia dell'Istituzione scolastica o formativa capifila di Rete;
- mancato avvio delle attività entro 9 mesi dall'assegnazione del finanziamento;
- perdita dei requisiti di ammissibilità;

La cancellazione per rinuncia avviene mediante una richiesta che il soggetto iscritto inoltra via e-mail all'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it.

D.3 Proroghe dei termini

Con successivo provvedimento può essere disposta la modifica e/o l'integrazione del presente avviso.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio previste dal Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – sottoscritto in data 11 giugno 2026 – per l'attivazione del Servizio psico-pedagogico, i soggetti capofila di Rete si impegnano a fornire le informazioni richieste e a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Le attività di monitoraggio avverranno, oltre che attraverso la compilazione e l'invio della relazione finale annuale, così come previsto dal paragrafo C.4, anche attraverso strumenti condivisi con la scuola cassiera e la scuola capofila.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- 1) Numero di soggetti beneficiari
- 2) Numero di sportelli psico-pedagogici attivati

La Regione informerà, con cadenza annuale, il *Comitato Tecnico Regionale*, costituito con DGR n. 6822/2022 e successivamente aggiornato con DGR n. 5520 del 15 dicembre 2025, sullo svolgimento delle attività di monitoraggio delle attività progettuali realizzate.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g) della l.r. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction* sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali-allegato A3-.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente della U.O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa della DG Istruzione, Formazione, Lavoro.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., sul portale Bandi e Servizi e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta inviando una mail a scuolainascolto@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione all'avviso, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata*.

TITOLO	AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DEGLI SPAZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE, DENOMINATI "SCUOLA IN ASCOLTO" – TRIENNIO 2026/2029 (DI CUI ALLA DGR XII/6277 del 8/6/2026) E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA FASE DI FINANZIAMENTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
DI COSA SI TRATTA	Il presente avviso ha lo scopo di: • approvare l'invito alla Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Istituzioni scolastiche e formative capofila di Rete interessate a realizzare il servizio psico-pedagogico; • definire le procedure per l'accesso alla fase di finanziamento e attivazione degli spazi "Scuola in ascolto".
TIPOLOGIA	Avviso per la creazione degli spazi di consulenza e formazione, denominati "scuola in ascolto"
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare la propria candidatura alla manifestazione di interesse, in qualità di soggetto capofila di Rete di scuole/Enti di formazione, i seguenti soggetti, aventi sede in Lombardia: • Scuole statali capofila delle Reti di Ambito (costituite ai sensi dei commi 70-72 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015); • Scuole paritarie capofila di Reti di Scuole paritarie – primarie e secondarie di primo e secondo grado – riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000 ed appositamente organizzate per la gestione del Servizio psico-pedagogico; • Istituzioni formative capofila di Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP (iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati – di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007), appositamente organizzate per la gestione del Servizio psico-pedagogico.
RISORSE DISPONIBILI	Le risorse disponibili per la realizzazione degli spazi di consulenza e formazione "Scuola in ascolto", per il triennio 2026/2029 sono pari a complessivi euro 3.738.000,00 e sono ripartite nei tre anni scolastici come di seguito specificato: • euro 1.246.000 per l'anno scolastico 2026/2027; • euro 1.246.000 per l'anno scolastico 2027/2028; • euro 1.246.000 per l'anno scolastico 2028/2029. Dal contributo totale, pari a euro 3.738.000,00, sarà dedotta la quota annuale (paria a 3.016,00 euro) attribuita alla "Scuola cassiera" per la gestione contabile-amministrativa.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Concessione di un contributo economico a fondo perduto. Il contributo, per ciascuna annualità scolastica, sarà erogato a ciascuna Scuola capofila ammessa al finanziamento attraverso la "Scuola cassiera". La "Scuola cassiera" provvederà ad erogare il contributo assegnato alla capofila in due tranches: • 80% del contributo, assegnato su base annuale, a titolo di anticipazione e a seguito della comunicazione di avvio del progetto; • fino al 20% del contributo, assegnato su base annuale, erogato a titolo di saldo, previa presentazione della rendicontazione finanziaria riferita ai servizi erogati nell'annualità di riferimento. Il saldo verrà riconosciuto solo se le scuole avranno totalmente liquidato l'anticipo.

DATA DI APERTURA	La manifestazione di interesse dovrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 27 luglio 2026.
DATA DI CHIUSURA	Entro le ore 17:00 del 2 ottobre 2026
COME PARTECIPARE	Le proposte di adesione alla Manifestazione di Interesse dovranno essere <i>presentate esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi</i> all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it Le scuole capofila delle reti paritarie e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) sono tenute a formalizzare la rete mediante scrittura privata sottoscritta da tutte le parti. Tale documento dovrà essere caricato nell'apposita sezione della piattaforma BES. Per le Reti di Ambito, è sufficiente indicare nella manifestazione di interesse il decreto di costituzione. Per le reti di nuova costituzione, qualora non già formalizzate, la costituzione dovrà avvenire mediante scrittura privata tra le parti (non autenticata) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sulla piattaforma BES. Entro il medesimo termine dovrà essere caricato il relativo documento formalizzato.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le manifestazioni di interesse pervenute saranno istruite – per ciascuna tipologia di Rete e per singola territorialità – secondo l'ordine cronologico di arrivo e protocollazione. Sulla base dei tre elenchi approvati – Reti d'Ambito, Reti di Scuole paritarie, Reti di Istituzioni formative saranno individuate le 52 Reti ammesse al finanziamento del Servizio. Le Istituzioni scolastiche e formative capofila saranno ammesse al finanziamento secondo la ripartizione territoriale definita nella Tabella 1 e sulla base delle quote definite nella Tabella 2. La procedura utilizzata per l'assegnazione delle risorse è di verifica dell'ammissibilità delle domande sulla base dei criteri di cui alla FASE 1, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse
INFORMAZIONI E CONTATTI	Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta tramite mail all'indirizzo: • scuolainascolto@regione.lombardia.it

* La scheda informativa tipo non ha valore legale. Si rinvia al testo dell'avviso per tutti i contenuti completi e vincolanti

Per le informazioni relative all'assistenza e alle procedure informatiche rivolgersi:

Assistenza tecnica Bandi Online/Servizio Helpdesk

- e-mail: bandi@regione.lombardia.it
- tel.: numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, esclusi i festivi, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17.00, per richieste di assistenza tecnica.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all'allegato A3 del presente Avviso, agli uffici competenti:

D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro
U.O. Istruzione, parità educativa e filiera formativa
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano
Tel. 0267653891
E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande	A partire dalle ore 12:00 del 27 luglio 2026 e fino alle le ore 17:00 del 2 ottobre 2026	C.1
Esito dell'istruttoria	Entro 60 giorni dalla chiusura dell'Avviso	C.2.c
Periodo di realizzazione dei servizi	Anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029	A.5

D.10 Allegati

- Allegato A1- Comunicazione Avvio Progetto Reti Nuova Costituzione;
- Allegato A2- Modulo richiesta di accesso agli atti.
- Allegato A3 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegato A1- Comunicazione Avvio Progetto Reti Nuova Costituzione



Oggetto: Comunicazione avvio progetto “Scuola in Ascolto”

Il/la sottoscritto/a

(nome) _____ (cognome) _____
nato/a _____ a _____ il _____
CF _____ e residente a _____
_____ Provincia _____ in _____ Via _____
_____ n. _____ C.A.P. _____
_____ Tel _____

In qualità di **Dirigente Scolastico** dell'Istituzione scolastica /**Legale rappresentante** dell'Ente.

Denominazione

Codice _____ meccanografico Istituzione _____ scolastica/Istituzione _____ formativa _____

Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune
di _____ Provincia _____ in _____ Via _____
_____ n. _____ C.A.P. _____
_____ indirizzo PEC _____ Indirizzo e-mail _____
_____ tel. _____

capofila della rete ☐ d'Ambito ☐ Scuole paritarie ☐ Istituzioni formative

così composta:

- _____
- _____
- _____

Allegato A1- Comunicazione Avvio Progetto Reti Nuova Costituzione

COMUNICA

di avviare in data_____ il progetto e di chiedere contestualmente
l'erogazione a titolo di anticipazione dell'80% del contributo assegnato su base annuale
per l'anno scolastico _____

Luogo, data

Il Dirigente Scolastico / Legale Rappresentante
(Documento firmato digitalmente)

_____ • _____

ALLEGATO A2- Modulo richiesta di accesso agli atti



(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a _____			
(Nome Cognome)			
nato/a a _____	(____)	il _____ / _____ / _____	
_____	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)	
residente in _____	(____)	_____	_____
(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Numero)
tel. _____			
(Numero)			

Documento di identificazione

☐ Carta d'identità	☐ Passaporto	☐ Patente
n.° documento: _____		
(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)		
Data rilascio: _____	Scadente il: _____	
(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)	
Rilasciato da: ☐ Comune	☐ Questura	☐ Prefettura
Comune: _____	Provincia: _____	
Stato: _____		
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)		

In qualità di:

☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di _____

CHIEDE

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice
 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione richiesta _____

Motivazione della richiesta _____

Indirizzo _____ (per _____ comunicazioni/copie)

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- ⑩ il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso;
- ⑩ è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l'ausilio di mezzi elettronici.

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a _____

(Nome Cognome)

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CREAZIONE DEGLI SPAZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE, DENOMINATI “SCUOLA
IN ASCOLTO” – TRIENNIO 2026/2029”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Consentire la gestione delle attività connesse all'attuazione del progetto regionale “Scuola in Ascolto”, comprese le fasi di presentazione delle candidature, valutazione delle proposte progettuali, assegnazione delle risorse, monitoraggio, rendicontazione e verifica degli interventi realizzati.	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Normativa di riferimento: <i>Legge regionale n. 16/2021” Servizio Psicopedagogico”</i>	Dati personali comuni (referenti del progetto, dirigenti scolastici e personale coinvolto): Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;indirizzo e-mail,recapito telefonico Dati personali comuni (professionisti coinvolti psicologi e pedagogisti): Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;indirizzo e-mail,recapito telefonico

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali comuni è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I Suoi dati personali vengono comunicati a:

- **ARIA S.p.A.**, con sede in Via T. Taramelli 26 – Milano, in qualità di responsabile del trattamento;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR)** per la Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento.

I Suoi dati possono essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, a Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, quali le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni formative (CFP).

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di trattamento per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 10 anni decorrenti dalla data di rilascio del contributo.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

Indirizzo PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

A mezzo posta raccomandata: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 16.07.2026

D.d.s. 21 luglio 2026 - n. 9814

Approvazione dell'avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) a partire dall'anno formativo 2026/2027 prioritariamente nel comune di Bergamo

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SISTEMA IEFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Visto l'art.1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età e che prevede che «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», in particolare:

- l'art. 5 lett. c) che attribuisce alla Regione funzioni di vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'attività di formazione degli enti accreditati;
- l'art. 11 comma 1, lett. a) che dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale; nonché di un quarto anno;
- l'art. 14, commi 1 e 2 che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di leFP di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di leFP di secondo ciclo;
- l'art. 24, che prevede che il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:
 - centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;
 - istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
 - operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'articolo 25;
- l'art. 25, che prevede:
 - È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B;
 - L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale;
 - alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2;
- l'art. 26, comma 2 quater che prevede che «nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 quinquies»;

Vista la d.g.r. n. XII/5967 del 7 aprile 2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007», che in attuazione del sopra richiamato articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007 ha individuato una procedura di riassegnazione delle attività formative di leFP nei casi di revoca dei soggetti accreditati, prevedendo dei criteri minimi per l'adozione di un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse;

Premesso che i percorsi formativi di leFP sono erogati con cadenza annuale riferita all'Anno Formativo, che dura convenzionalmente dal 1° settembre fino al 31 agosto dell'anno successivo;

Atteso che:

- in prossimità dell'avvio dell'Anno Formativo 2026/2027 risulta carente il servizio formativo nel Comune di Bergamo per i percorsi leFP di seguito elencati:
 - Operatore agricolo
 - Operatore ai servizi di impresa
 - Operatore del benessere
 - Operatore della ristorazione
 - Operatore delle produzioni alimentari
 - Tecnico agricolo
 - Tecnico dei servizi di impresa
 - Tecnico dei servizi di sala bar
 - Tecnico dei trattamenti estetici
 - Tecnico dell'acconciatura
 - Tecnico delle produzioni alimentari
 - Tecnico di cucina
- nell'Anno Formativo 2025/2026, alla data del 1° maggio 2026, 135 allievi/e risultavano frequentare i percorsi di leFP localizzati nel Comune di Bergamo;
- il budget complessivo a disposizione per l'Anno Formativo 2026/2027 per la formazione degli allievi di cui al punto precedente è pari a € 328.364,81, di cui € 168.405,43 per il «Budget Duale leFP» e € 159.959,38 per il «Budget Terzi Anni», secondo quanto disposto con decreto n. 8192 del 19 giugno 2026 in attuazione della d.g.r. n. XII/6315 del 15 giugno 2026. Alle risorse assegnate mediante il «budget» alle singole istituzioni formative si aggiungono quelle attribuite con il meccanismo dello «sportello»;

Rilevata la necessità di assicurare la regolare attività di leFP per l'Anno Formativo 2026/2027, anche in considerazione del fatto che gli allievi già iscritti nell'Anno Formativo 2025/2026 devono poter proseguire il proprio percorso formativo, così come coloro che si sono iscritti alla prima annualità per il 2026/2027 devono poterlo avviare;

Ritenuto:

- di dare attuazione alla sopra citata d.g.r. 5967/2026;
- di avviare la raccolta di manifestazioni di interesse ad erogare percorsi di leFP per gli indirizzi sopra elencati, a partire dall'Anno Formativo 2026/2027 e da svolgersi prioritariamente nel Comune di Bergamo;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A «Avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) prioritariamente nel Comune di Bergamo a partire dall'Anno Formativo 2026/2027»;
- di approvare i formulari per la presentazione delle candidature in forma singola o associata, anch'essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come da format contenuto negli Allegati B1 e B2;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di dare attuazione alla d.g.r. n. XII/5967 del 7 aprile 2026 «Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell'articolo 26, comma 2 quater della l.r. 19/2007»;

2. di avviare la raccolta di manifestazioni di interesse ad erogare percorsi di leFP, a partire dall'Anno Formativo 2026/2027 e da svolgersi prioritariamente nel Comune di Bergamo:

- Operatore agricolo
- Operatore ai servizi di impresa
- Operatore del benessere
- Operatore della ristorazione
- Operatore delle produzioni alimentari

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2026

- Tecnico agricolo
- Tecnico dei servizi di impresa
- Tecnico dei servizi di sala bar
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Tecnico dell'acconciatura
- Tecnico delle produzioni alimentari
- Tecnico di cucina

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A «Avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) prioritariamente nel Comune di Bergamo a partire dall'Anno Formativo 2026/2027»;

4. di approvare i formulari per la presentazione delle candidature in forma singola o associata, anch'essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come da format contenuto negli Allegati B1 e B2;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sulla piattaforma «Cruscotto Lavoro», oltre che di inviarlo a mezzo posta elettronica ordinaria agli Enti accreditati iscritti alla sezione A;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Valeria Marziali

_____ • _____

ALLEGATO A

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO A PARTIRE DALL'ANNO FORMATIVO 2026/2027

1. FINALITÀ

Regione Lombardia ha necessità di assicurare la continuità del servizio formativo di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) a partire dall'Anno Formativo 2026/2027 **nel Comune di Bergamo**. I percorsi formativi interessati sono i seguenti:

Percorsi triennali finalizzati all'acquisizione della Qualifica professionale

- Operatore agricolo
- Operatore ai servizi di impresa¹
- Operatore del benessere
- Operatore della ristorazione
- Operatore delle produzioni alimentari

Percorsi annuali di IV anno finalizzati all'acquisizione del Diploma professionale²

- Tecnico agricolo
- Tecnico dei servizi di impresa³
- Tecnico dei servizi di sala bar
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Tecnico dell'acconciatura
- Tecnico delle produzioni alimentari
- Tecnico di cucina⁴

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. XII/5967 del 07/04/2026, Regione Lombardia promuove la presente manifestazione di interesse, affinché siano individuati uno o più soggetti accreditati a cui assegnare le attività formative relative ai percorsi sopra indicati a partire dall'Anno Formativo 2026/2027.

¹ L'attivazione del percorso è prevista con riserva, in quanto richiede la continuità rispetto al 2025/2026 solo per due studenti (come da tabella riportata al paragrafo 2) e non risultano iscritti alla prima annualità sulla Piattaforma SIDI da estrazione del 02/07/2026. Tale percorso non sarà oggetto di valutazione.

² Nell'offerta formativa 2026/2027 della Fondazione ET LABORA erano previsti anche i seguenti percorsi: Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza, Tecnico elettrico, Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione. La loro attivazione per il 2026/2027 non è tuttavia prevista.

³ L'attivazione del percorso è prevista con riserva, in quanto al 1° maggio 2026 dalla Piattaforma SIUF non risultavano studenti iscritti alla terza annualità del percorso di Operatore ai servizi di impresa che consente l'accesso al IV anno di Tecnico dei servizi di impresa. Tale percorso non sarà oggetto di valutazione.

⁴ L'attivazione del percorso è prevista con riserva, in quanto al 1° maggio 2026 dalla Piattaforma SIUF non risultavano studenti iscritti alla terza annualità del percorso di Operatore della ristorazione-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti che consente l'accesso al IV anno di Tecnico di cucina. Tale percorso non sarà oggetto di valutazione.

2. CONTESTO ATTUALE

Con riferimento all'Anno Formativo 2025/2026, alla data del 1° maggio 2026 risultavano iscritti ai percorsi di leFP, localizzati a Bergamo, **135 allievi/e**, come di seguito indicato tra i diversi indirizzi e le diverse annualità:

PERCORSI REALIZZATI NELL'A.F. 2025/2026	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	QUARTO ANNO	TOTALE ISCRITTI
Operatore agricolo-Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra	6	12	10		28
Operatore ai servizi di impresa	1	1			2
Operatore del benessere-Erogazione dei servizi di trattamento estetico	10	15	9		34
Operatore del benessere-Erogazione di trattamenti di acconciatura	12	13	5		30
Operatore della ristorazione-Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande			4		4
Operatore della ristorazione-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti	3	3			6
Operatore delle produzioni alimentari-Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	3	1	4		8
Tecnico agricolo-Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra				5	5
Tecnico dei servizi di sala bar				1	1
Tecnico dei trattamenti estetici				10	10
Tecnico dell'acconciatura				7	7
TOTALE	35	45	32	23	135

Dalla Piattaforma SIDI (estrazione del 02/07/2026), riportata nella tabella di seguito, non risultano essere state presentate iscrizioni alla prima annualità 2026/2027 del percorso di Operatore ai servizi di impresa. Le iscrizioni raccolte su SIDI sono le seguenti:

Regione	Provincia	Anno iscrizione	Descrizione Indirizzo Ministeriale	Iscrizioni Accettate
LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE DEL BENESSERE-EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO	2
LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI	1
LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI-LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO	2
LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE AGRICOLO-GESTIONE DI ALLEVAMENTI	2

LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE	1
LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE DEL BENESSERE-EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA	2
LOMBARDIA	BERGAMO	2026	OPERATORE AGRICOLO-COLTIVAZIONE DI PIANTE ERBACEE, ORTICOLE E LEGNOSE IN PIENO CAMPO E IN SERRA	3

Resta inteso che solo la Fondazione ET LABORA detiene il dato. Inoltre, è possibile che non tutti gli iscritti del 2025/2026 ai percorsi di leFP localizzati a Bergamo rinnovino l’iscrizione per il 2026/2027, così come non è possibile conoscere quanti iscritti dovranno ripetere l’anno.

Si consideri inoltre che il bacino di fruizione è collegato al territorio del Comune di Bergamo e limitrofi.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO

Possono partecipare gli Enti accreditati ai servizi di leFP, iscritti alla sezione A dell’elenco regionale, che abbiano erogato i seguenti percorsi nell’Anno Formativo 2025/2026⁵ e che abbiano dichiarato di erogarli per il 2026/2027⁶. In particolare, il requisito è verificato per ciò che riguarda l’**erogazione dei seguenti percorsi sia sul 2025/2026 sia sul 2026/2027**:

Percorsi triennali finalizzati all’acquisizione della Qualifica professionale

- Operatore agricolo
- Operatore del benessere
- Operatore della ristorazione
- Operatore delle produzioni alimentari

Percorsi annuali di IV anno finalizzati all’acquisizione del Diploma professionale

- Tecnico agricolo
- Tecnico dei servizi di sala bar
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Tecnico dell’acconciatura
- Tecnico delle produzioni alimentari

Gli Enti interessati alla partecipazione devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di disporre di personale docente/formativo adeguato al percorso da erogare con le competenze previste dai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Inoltre, le attività formative dovranno essere realizzate in locali idonei e conformi alla normativa dell’accreditamento.

4. MODALITÀ DI CANDIDATURA

Gli Enti accreditati possono presentare la propria candidatura in forma singola o associata:

- **Forma singola:** l’Ente accreditato presenta la propria candidatura per tutti i percorsi sopra indicati, nel caso sia in possesso dei requisiti richiesti per tutti i percorsi coinvolti;

⁵ Come da Offerta formativa approvata con Decreto n. 19050 del 05/12/2024. Secondo quanto previsto dalla DGR 5967/2026, il requisito è verificato attraverso la piattaforma SIUF.
⁶ Come da Offerta formativa approvata con Decreto n. 15823 del 06/11/2025.

- **Forma associata:** la candidatura può essere presentata fino a un massimo di quattro Enti accreditati, in possesso dei requisiti richiesti, affinché ciascuno di essi possa concorrere all'erogazione di uno o più percorsi e in modo tale da coprire l'intera gamma dei percorsi ricercati.

La candidatura associata può essere presentata con le seguenti articolazioni:

- un determinato percorso è garantito da un solo Ente dell'aggregazione, che ne eroga tutte le annualità in una certa sede;
- un determinato percorso è garantito da più Enti o da tutti gli Enti, che erogano le diverse annualità nelle rispettive sedi, in modo da assicurare collegialmente la copertura dell'intero percorso.

L'aggregazione è finalizzata a rispondere all'esigenza di erogare tutti i percorsi oggetto della presente manifestazione di interesse, fatta salva la presenza di iscritti. Tuttavia, resta inteso che la gestione didattica, amministrativa e finanziaria di ogni percorso rimarrà in carico all'Ente titolare del suddetto percorso.

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'istruttoria delle candidature verificherà il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ammissibilità:

- Iscrizione alla sezione A dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;
- erogazione nel corso dell'Anno formativo 2025/2026 e previsione di erogazione nell'Offerta formativa del 2026/2027 dei percorsi per i quali l'Ente propone la candidatura:

Percorsi triennali finalizzati all'acquisizione della Qualifica professionale

- Operatore agricolo
- Operatore del benessere
- Operatore della ristorazione
- Operatore delle produzioni alimentari

Percorsi annuali di IV anno finalizzati all'acquisizione del Diploma professionale

- Tecnico agricolo
- Tecnico dei servizi di sala bar
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Tecnico dell'acconciatura
- Tecnico delle produzioni alimentari

Requisiti tecnici:

- possesso o dichiarazione di disponibilità di una o più sedi accreditate o da accreditare prioritariamente nel Comune di Bergamo e, in subordine, nei Comuni limitrofi. Se l'Ente interessato non è ancora in possesso di una sede oppure non ha ancora acquisito la disponibilità, in sede di candidatura può dichiarare il rispetto del requisito richiesto ma deve impegnarsi a dare comunicazione dell'avvenuta acquisizione del requisito entro il 4 agosto 2026. Resta salvo fin d'ora che:

- la mancata disponibilità di una sede entro il 4 agosto 2026 determina la decadenza della candidatura;
- qualora la sede proposta sia da accreditare e in sede di verifica non risulti in possesso dei requisiti richiesti, la candidatura dell'Ente selezionato decadrà per assenza di requisiti. Nello specifico, si rammenta l'obbligo della conformità alla normativa di prevenzione degli incendi, così come l'obbligo che le attività formative siano erogate in locali idonei e conformi alla normativa dell'accredimento;
- in caso di candidatura in forma associata, esclusivamente per l'avvio dell'annualità 2026/2027 e in via eccezionale per garantire la continuità didattica dei percorsi, è prevista la possibilità di accreditare la sede solo da parte di un Ente, consentendo agli altri Enti associati l'utilizzo della stessa in modalità ausiliaria per l'anno intero previa autorizzazione degli Uffici regionali competenti;
- disponibilità di personale docente e amministrativo in possesso dei requisiti per l'erogazione dei corsi indicati per poterli avviare nel rispetto del calendario scolastico dell'Anno Formativo 2026/2027;
- disponibilità a reintegrare il personale docente e amministrativo attualmente in servizio o dimessosi a partire dal 1° aprile 2026 dalla Fondazione ET LABORA (sede di Bergamo), sia dipendenti diretti sia assunti con contratto di somministrazione tramite agenzia del lavoro, che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'Anno Formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione.

Ulteriori requisiti tecnici con punteggio premiale:

- Distanza kilomtrica della sede di erogazione dei percorsi:
 - se la sede è a Bergamo, attribuzione di punti 10;
 - se la sede è in un Comune nel raggio di 10 Km da Bergamo, attribuzione di punti 8;
 - se la sede è in un Comune nel raggio di 15 Km da Bergamo, attribuzione di punti 7;
 - se la sede è in un Comune nel raggio di 25 Km da Bergamo, attribuzione di punti 5;
 - se la sede è in un Comune oltre il raggio di 25 Km da Bergamo, attribuzione di punti 3.

La verifica della distanza è effettuata su www.viamichelin.com, prendendo a riferimento la sede dichiarata e la sede di erogazione dei servizi a Bergamo (Via Moretti).

In caso di candidatura associata tra più Enti che presentano sedi in Comuni diversi, sarà applicata la media tra le distanze rilevate.

- Numero di anni di esperienza maturata nell'erogazione dei percorsi formativi oggetto di valutazione (in caso di candidatura in forma associata, il valore considerato sarà la media ponderata degli anni di esperienza dei soggetti partecipanti in relazione al numero di percorsi erogati). Il criterio sarà valutato attingendo dall'archivio regionale dei titoli di studio rilasciati dagli Enti accreditati:
 - Da 0 a 3 anni – 5 punti
 - Da 4 a 7 anni – 7 punti
 - Da 8 a 11 anni – 10 punti
 - almeno 12 anni – 15 punti
- Disponibilità a reintegrare il personale docente e amministrativo dimessosi nell'Anno Formativo 2025/2026 entro la data del 31 marzo 2026 dalla Fondazione ET LABORA (sede di Bergamo), sia dipendenti diretti sia assunti con contratto di somministrazione tramite agenzia del lavoro, che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa

per l'Anno Formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione:

- 3 punti

Eventuale caso di pari merito:

- In caso di pari merito sarà preso in considerazione il numero complessivo degli iscritti degli ultimi tre Anni Formativi (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026), come da rilevazione effettuata all'01/05/2024, 01/05/2025 e 01/05/2026:
 - Nel caso di Ente che propone la candidatura in forma singola per coprire l'intera gamma dei percorsi: numero complessivo degli iscritti, conteggiato sommando gli iscritti ai percorsi oggetto di valutazione;
 - Nel caso di candidatura in forma associata: numero complessivo degli iscritti, conteggiato sommando gli iscritti ai percorsi prescelti da ciascun Ente che compone l'aggregazione.

Tale elemento sopra descritto sarà verificato dagli Uffici regionali sulla base dei dati disponibili sulla Piattaforma SIUF.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti in possesso dei requisiti e interessati a partecipare possono inviare la candidatura a mezzo PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it **a partire dal 22 luglio 2026 e fino al 30 luglio 2026 alle ore 13:00**, indicando nell'oggetto "Manifestazione Interesse per percorsi leFP prioritariamente nel Comune di Bergamo" e allegando il formulario, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente oppure, nel caso di candidatura in forma associata, dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti.

7. DETERMINAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA

La Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia esaminerà le candidature pervenute entro il termine sopra indicato e sulla base dei criteri sopra menzionati.

Successivamente alla valutazione delle candidature, Regione Lombardia provvederà all'individuazione del/dei soggetto/soggetti idoneo/i e ai conseguenti adempimenti entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature.

ALLEGATO B1**CANDIDATURA IN FORMA SINGOLA****AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO A PARTIRE DALL'ANNO FORMATIVO 2026/2027**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. di _____, il _____

residente nel Comune di _____ Prov. di _____,

indirizzo _____ CF _____

in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente accreditato [*inserire denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e Partita IVA*], iscritto alla sezione A dell'Albo regionale degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale con ID _____,

presa visione, compreso e accettato le condizioni e le regole riportate nel Decreto n. ____ del ____ di "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) A PARTIRE DALL'ANNO FORMATIVO 2026/2027 PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO;

manifesta l'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di istruzione e formazione professionale prioritariamente nel Comune di Bergamo, a partire dall'Anno Formativo 2026/2027, per i seguenti indirizzi:

Percorsi triennali finalizzati all'acquisizione della Qualifica professionale

- Operatore agricolo
- Operatore ai servizi di impresa
- Operatore del benessere
- Operatore della ristorazione
- Operatore delle produzioni alimentari

Percorsi annuali di IV anno finalizzati all'acquisizione del Diploma professionale

- Tecnico agricolo
- Tecnico dei servizi di impresa
- Tecnico dei servizi di sala bar
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Tecnico dell'acconciatura
- Tecnico delle produzioni alimentari
- Tecnico di cucina

A tale fine dichiara di:

- A. essere iscritto alla sezione A dell'albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi di IeFP: numero iscrizione _____

- B. aver erogato nel corso dell'Anno formativo 2025/2026 e di essere titolare all'interno dell'Offerta Formativa leFP 2026/2027, come approvata con decreto n. 15823 del 06/11/2025, dei percorsi di:
- Operatore agricolo
 - Operatore del benessere
 - Operatore della ristorazione
 - Operatore delle produzioni alimentari
 - Tecnico agricolo
 - Tecnico dei servizi di sala bar
 - Tecnico dei trattamenti estetici
 - Tecnico dell'acconciatura
 - Tecnico delle produzioni alimentari
- C. manifestare l'interesse ad erogare, a partire dall'a.f. 2026/2027 e nel Comune di Bergamo o Comuni limitrofi, i percorsi di:
- Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
 - Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
 - Operatore ai servizi di impresa
 - Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"
 - Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"
 - Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"
 - Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
 - Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
 - Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
 - Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
 - Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
 - Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"
 - Tecnico dei servizi di sala bar
 - Tecnico dei trattamenti estetici
 - Tecnico dell'acconciatura
 - Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
 - Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
 - Tecnico di cucina

Le lettere D ed E sono alternative – sceglierne solo una delle due

- D. disporre (in termini di possesso o disponibilità) al momento della presentazione della candidatura:
- ☐ di una sede che sia già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- OPPURE
- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- E. di impegnarsi ad ottenere il possesso o la disponibilità
- ☐ già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- OPPURE
- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- dandone comunicazione entro il 4 agosto 2026, pena la decadenza della candidatura;

- F. di impegnarsi a svolgere le attività formative in locali idonei e conformi alla normativa dell'accREDITamento;
- G. di disporre di docenti in possesso dei requisiti per l'erogazione dei percorsi indicati per poterli avviare nel rispetto del calendario scolastico dell'Anno Formativo 2026/2027;
- H. di impegnarsi a reintegrare il personale docente e amministrativo, anche in rapporto di lavoro in somministrazione, attualmente in servizio o dimessosi entro la data del 31 marzo 2026 dalla "Fondazione ET LABORA", che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'anno formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione;

Dichiara inoltre di

- I. accettare le condizioni dell'AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO A PARTIRE DALL'ANNO FORMATIVO 2026/2027;
- J. impegnarsi alla realizzazione a partire dall'Anno Formativo 2026/2027 dei seguenti percorsi formativi, garantendo l'ordinato e regolare avvio delle attività:
 - Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
 - Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
 - Operatore ai servizi di impresa
 - Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"
 - Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"
 - Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"
 - Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
 - Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
 - Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
 - Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
 - Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
 - Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"
 - Tecnico dei servizi di sala bar
 - Tecnico dei trattamenti estetici
 - Tecnico dell'acconciatura
 - Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
 - Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
 - Tecnico di cucina
- K. impegnarsi ad espletare tutte le procedure amministrative, senza alcuna eccezione, che si renderanno necessarie per la presa in carico degli allievi, l'iscrizione degli allievi e la gestione delle attività conseguenti;

Dichiarazione facoltativa

- L. ☐ di essere disponibile a reintegrare il personale docente e amministrativo dimessosi a partire dalla data del 1° aprile 2026 dalla Fondazione ET LABORA, sia dipendenti diretti sia assunti con contratto

di somministrazione tramite agenzia del lavoro, che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'Anno Formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione.

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante

_____ • _____

ALLEGATO B2**CANDIDATURA IN FORMA ASSOCIATA**

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO A PARTIRE DALL'ANNO FORMATIVO 2026/2027

COMPILARE I CAMPI PER OGNI SOGGETTO CANDIDATO (massimo quattro soggetti)

SOGGETTO 1: “*inserire denominazione*”

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. di _____, il _____

residente nel Comune di _____ Prov. di _____,

indirizzo _____ CF _____

in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente accreditato [*inserire denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e Partita IVA*], iscritto alla sezione A dell'Albo regionale degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale con ID _____,

SOGGETTO 2: “*inserire denominazione*”

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. di _____, il _____

residente nel Comune di _____ Prov. di _____,

indirizzo _____ CF _____

in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente accreditato [*inserire denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e Partita IVA*], iscritto alla sezione A dell'Albo regionale degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale con ID _____,

SOGGETTO 3: “*inserire denominazione*”

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. di _____, il _____

residente nel Comune di _____ Prov. di _____,

indirizzo _____ CF _____

in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente accreditato [*inserire denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e Partita IVA*], iscritto alla sezione A dell'Albo regionale degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale con ID _____,

SOGGETTO 4: “*inserire denominazione*”

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. di _____, il _____

residente nel Comune di _____ Prov. di _____,

indirizzo _____ CF _____

in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente accreditato [*inserire denominazione dell’ente, sede legale, codice fiscale e Partita IVA*], iscritto alla sezione A dell’Albo regionale degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale con ID _____,

presa visione, compreso e accettato le condizioni e le regole riportate nel Decreto n. ____ del ____ di “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) A PARTIRE DALL’ANNO FORMATIVO 2026/2027 PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO;

preso atto che la gestione didattica, amministrativa e finanziaria di ogni percorso rimane in carico all’Ente titolare del/dei percorso/i di cui manifesta l’interesse;

manifesta l’interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di istruzione e formazione professionale prioritariamente nel Comune di Bergamo, a partire dall’Anno Formativo 2026/2027, per i seguenti indirizzi:

Percorsi triennali finalizzati all’acquisizione della Qualifica professionale

- Operatore agricolo
- Operatore ai servizi di impresa
- Operatore del benessere
- Operatore della ristorazione
- Operatore delle produzioni alimentari

Percorsi annuali di IV anno finalizzati all’acquisizione del Diploma professionale

- Tecnico agricolo
- Tecnico dei servizi di impresa
- Tecnico dei servizi di sala bar
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Tecnico dell’acconciatura
- Tecnico delle produzioni alimentari
- Tecnico di cucina

A tale fine dichiarano di:COMPILARE TUTTI I CAMPI PER OGNI SOGGETTO CANDIDATO**SOGGETTO 1: “*inserire denominazione*”**

A. essere iscritto alla sezione A dell’albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi di IeFP: numero iscrizione _____

B. aver erogato nel corso dell’Anno formativo 2025/2026 e di essere titolare all’interno dell’Offerta Formativa IeFP 2026/2027, come approvata con decreto n. 15823 del 06/11/2025, dei percorsi di:

☐ Operatore agricolo

- ☐ Operatore del benessere
- ☐ Operatore della ristorazione
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari
- ☐ Tecnico agricolo
- ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
- ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
- ☐ Tecnico dell'acconciatura
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari

C. manifestare l'interesse ad erogare, a partire dall'a.f. 2026/2027 e nel Comune di Bergamo o Comuni limitrofi, i percorsi di:

- ☐ Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
- ☐ Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
- ☐ Operatore ai servizi di impresa
- ☐ Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"
- ☐ Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"
- ☐ Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"
- ☐ Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
- ☐ Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
- ☐ Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
- ☐ Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"
- ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
- ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
- ☐ Tecnico dell'acconciatura
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
- ☐ Tecnico di cucina

Le lettere D ed E sono alternative – sceglierne solo una delle due

D. disporre (in termini di possesso o disponibilità) al momento della presentazione della candidatura:

- ☐ di una sede che sia già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

OPPURE

- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

E. di impegnarsi ad ottenere il possesso o la disponibilità

- ☐ già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

OPPURE

- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

dandone comunicazione entro il 4 agosto 2026, pena la decadenza della candidatura;

F. di impegnarsi a svolgere le attività formative in locali idonei e conformi alla normativa dell'accREDITAMENTO;

- G. di disporre di docenti in possesso dei requisiti per l'erogazione dei percorsi indicati per poterli avviare nel rispetto del calendario scolastico dell'Anno Formativo 2026/2027;
- H. di impegnarsi a reintegrare il personale docente e amministrativo, anche in rapporto di lavoro in somministrazione, attualmente in servizio o dimessosi entro la data del 31 marzo 2026 dalla "Fondazione ET LABORA", che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'anno formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione;

SOGGETTO 2: "inserire denominazione"

- A. essere iscritto alla sezione A dell'albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi di leFP: numero iscrizione _____
- B. aver erogato nel corso dell'Anno formativo 2025/2026 e di essere titolare all'interno dell'Offerta Formativa leFP 2026/2027, come approvata con decreto n. 15823 del 06/11/2025, dei percorsi di:
- ☐ Operatore agricolo
 - ☐ Operatore del benessere
 - ☐ Operatore della ristorazione
 - ☐ Operatore delle produzioni alimentari
 - ☐ Tecnico agricolo
 - ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
 - ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
 - ☐ Tecnico dell'acconciatura
 - ☐ Tecnico delle produzioni alimentari
- C. manifestare l'interesse ad erogare, a partire dall'a.f. 2026/2027 e nel Comune di Bergamo o Comuni limitrofi, i percorsi di:
- ☐ *Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"*
 - ☐ *Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"*
 - ☐ *Operatore ai servizi di impresa*
 - ☐ *Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"*
 - ☐ *Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"*
 - ☐ *Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"*
 - ☐ *Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"*
 - ☐ *Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"*
 - ☐ *Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"*
 - ☐ *Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"*
 - ☐ *Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"*
 - ☐ *Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"*
 - ☐ *Tecnico dei servizi di sala bar*
 - ☐ *Tecnico dei trattamenti estetici*
 - ☐ *Tecnico dell'acconciatura*
 - ☐ *Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"*
 - ☐ *Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"*
 - ☐ *Tecnico di cucina*

Le lettere D ed E sono alternative – sceglierne solo una delle due

- D. disporre (in termini di possesso o disponibilità) al momento della presentazione della candidatura:
- ☐ di una sede che sia già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
 - OPPURE
 - ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- E. di impegnarsi ad ottenere il possesso o la disponibilità
- ☐ già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
 - OPPURE
 - ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- dandone comunicazione entro il 4 agosto 2026, pena la decadenza della candidatura;
- F. di impegnarsi a svolgere le attività formative in locali idonei e conformi alla normativa dell'accREDITamento;
- G. di disporre di docenti in possesso dei requisiti per l'erogazione dei percorsi indicati per poterli avviare nel rispetto del calendario scolastico dell'Anno Formativo 2026/2027;
- H. di impegnarsi a reintegrare il personale docente e amministrativo, anche in rapporto di lavoro in somministrazione, attualmente in servizio o dimessosi entro la data del 31 marzo 2026 dalla "Fondazione ET LABORA", che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'anno formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione;

SOGGETTO 3: "inserire denominazione"

- A. essere iscritto alla sezione A dell'albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi di leFP: numero iscrizione _____
- B. aver erogato nel corso dell'Anno formativo 2025/2026 e di essere titolare all'interno dell'Offerta Formativa leFP 2026/2027, come approvata con decreto n. 15823 del 06/11/2025, dei percorsi di:
- ☐ Operatore agricolo
 - ☐ Operatore del benessere
 - ☐ Operatore della ristorazione
 - ☐ Operatore delle produzioni alimentari
 - ☐ Tecnico agricolo
 - ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
 - ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
 - ☐ Tecnico dell'acconciatura
 - ☐ Tecnico delle produzioni alimentari
- C. manifestare l'interesse ad erogare, a partire dall'a.f. 2026/2027 e nel Comune di Bergamo o Comuni limitrofi, i percorsi di:
- ☐ Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
 - ☐ Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
 - ☐ Operatore ai servizi di impresa
 - ☐ Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"

- ☐ Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"
- ☐ Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"
- ☐ Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
- ☐ Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
- ☐ Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
- ☐ Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"
- ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
- ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
- ☐ Tecnico dell'acconciatura
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
- ☐ Tecnico di cucina

Le lettere D ed E sono alternative – sceglierne solo una delle due

- D. disporre (in termini di possesso o disponibilità) al momento della presentazione della candidatura:
- ☐ di una sede che sia già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- OPPURE
- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- E. di impegnarsi ad ottenere il possesso o la disponibilità
- ☐ già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- OPPURE
- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____
- dandone comunicazione entro il 4 agosto 2026, pena la decadenza della candidatura;
- F. di impegnarsi a svolgere le attività formative in locali idonei e conformi alla normativa dell'accREDITamento;
- G. di disporre di docenti in possesso dei requisiti per l'erogazione dei percorsi indicati per poterli avviare nel rispetto del calendario scolastico dell'Anno Formativo 2026/2027;
- H. di impegnarsi a reintegrare il personale docente e amministrativo, anche in rapporto di lavoro in somministrazione, attualmente in servizio o dimessosi entro la data del 31 marzo 2026 dalla "Fondazione ET LABORA", che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'anno formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione;

SOGGETTO 4: "inserire denominazione"

- A. essere iscritto alla sezione A dell'albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi di leFP: numero iscrizione _____

B. aver erogato nel corso dell'Anno formativo 2025/2026 e di essere titolare all'interno dell'Offerta Formativa leFP 2026/2027, come approvata con decreto n. 15823 del 06/11/2025, dei percorsi di:

- ☐ Operatore agricolo
- ☐ Operatore del benessere
- ☐ Operatore della ristorazione
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari
- ☐ Tecnico agricolo
- ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
- ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
- ☐ Tecnico dell'acconciatura
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari

C. manifestare l'interesse ad erogare, a partire dall'a.f. 2026/2027 e nel Comune di Bergamo o Comuni limitrofi, i percorsi di:

- ☐ Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
- ☐ Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
- ☐ Operatore ai servizi di impresa
- ☐ Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"
- ☐ Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"
- ☐ Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"
- ☐ Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
- ☐ Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
- ☐ Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"
- ☐ Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"
- ☐ Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"
- ☐ Tecnico dei servizi di sala bar
- ☐ Tecnico dei trattamenti estetici
- ☐ Tecnico dell'acconciatura
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"
- ☐ Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"
- ☐ Tecnico di cucina

Le lettere D ed E sono alternative – sceglierne solo una delle due

D. disporre (in termini di possesso o disponibilità) al momento della presentazione della candidatura:

- ☐ di una sede che sia già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

OPPURE

- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

E. di impegnarsi ad ottenere il possesso o la disponibilità

- ☐ già accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____ (Provincia). La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

OPPURE

- ☐ di una sede che possa essere accreditata sita nel Comune di Bergamo o nel Comune di _____. La sede si trova in Via _____, CAP _____, Comune di _____

dandone comunicazione entro il 4 agosto 2026, pena la decadenza della candidatura;

- F. di impegnarsi a svolgere le attività formative in locali idonei e conformi alla normativa dell'accREDITamento;
- G. di disporre di docenti in possesso dei requisiti per l'erogazione dei percorsi indicati per poterli avviare nel rispetto del calendario scolastico dell'Anno Formativo 2026/2027;
- H. di impegnarsi a reintegrare il personale docente e amministrativo, anche in rapporto di lavoro in somministrazione, attualmente in servizio o dimessosi entro la data del 31 marzo 2026 dalla "Fondazione ET LABORA – sede di Bergamo", che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'anno formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione;

Dichiarano inoltre di

- I. accettare le condizioni dell'AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI BERGAMO A PARTIRE DALL'ANNO FORMATIVO 2026/2027;
- J. impegnarsi, **ciascuno per i percorsi sopra indicati alla lettera C**, alla realizzazione a partire dall'Anno Formativo 2026/2027 dei seguenti percorsi formativi, garantendo l'ordinato e regolare avvio delle attività:
 - Operatore agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"*
 - Operatore agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"*
 - Operatore ai servizi di impresa*
 - Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetico"*
 - Operatore del benessere con indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura"*
 - Operatore della ristorazione con indirizzo "Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande"*
 - Operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"*
 - Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"*
 - Operatore delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"*
 - Tecnico agricolo con indirizzo "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra"*
 - Tecnico agricolo con indirizzo "Gestione di allevamenti"*
 - Tecnico dei servizi di impresa con indirizzo "Amministrazione e contabilità"*
 - Tecnico dei servizi di sala bar*
 - Tecnico dei trattamenti estetici*
 - Tecnico dell'acconciatura*
 - Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno"*
 - Tecnico delle produzioni alimentari con indirizzo "Produzione di bevande"*
 - Tecnico di cucina*
- K. impegnarsi ad espletare tutte le procedure amministrative, senza alcuna eccezione, che si renderanno necessarie per la presa in carico degli allievi, l'iscrizione degli allievi e la gestione delle attività conseguenti;

Dichiarazione facoltativa

- L. ☐ di essere disponibili a reintegrare il personale docente e amministrativo dimessosi a partire dalla data del 1° aprile 2026 dalla Fondazione ET LABORA, sia dipendenti diretti sia assunti con contratto di somministrazione tramite agenzia del lavoro, che manifesti la volontà di continuare o riprendere l'attività lavorativa per l'Anno Formativo 2026/2027, assicurando un trattamento economico e contrattuale non inferiore a quello precedentemente goduto dal personale presso la Fondazione.

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante del SOGGETTO 1

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante del SOGGETTO 2

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante del SOGGETTO 3

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante del SOGGETTO 4